SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

658ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-54

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta). 55-81

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 83-94

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4127) *TAROLLI ed altri. – Ordinamento della scuola non statale* *(Esame ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo e quarto periodo, del Regolamento):*

PRESIDENTE . . . . . 2, 7, 9 e *passim*
* BERGONZI *(Misto-Com.)* 2
ASCIUTTI *(Forza Italia)* . . . . . 7, 9, 11 e *passim*
* PINGGERA *(Misto)* 13
BIANCO *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . 14
BETTAMIO *(Forza Italia)* 16
BISCARDI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 18, 20, 22
TONIOLLI *(Forza Italia)* 23
BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione* 24

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA, VARIAZIONI. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4127

PRESIDENTE 33

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4127:

PRESIDENTE . . . . . 34, 35, 36 e *passim*
ASCIUTTI *(Forza Italia)* 34, 35, 37
BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione* 35
BRIGNONE *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . . . *Pag.* 36, 45
* SALVATO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 38
MASULLO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 41
CÒ *(Misto-RCP)* 43
LORENZI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 44
PAGANO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 46, 49, 50
TAROLLI *(CCD)* 51
PINGGERA *(Misto)* 53
PASSIGLI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 53

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4127:

Ordini del giorno 55
Articolo 1 ed emendamenti 58

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 83
Nuova assegnazione 84

PETIZIONI

Annunzio 84

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme su mozioni e interrogazioni 84
Annunzio 54
Interrogazioni 84
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 94

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 16 luglio 1999.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo e quarto periodo, del Regolamento, del disegno di legge:

(4127) *TAROLLI ed altri. – Ordinamento della scuola non statale*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici,Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro.

BERGONZI *(Misto-Com.)*. L'accordo raggiunto dalla maggioranza è alternativo al disegno di legge del centro-destra, che, concentrandosi solo sugli aspetti finanziari, mira a creare un sistema che lederebbe il principio pluralistico dell'istruzione, finanziando, in sostanza, in violazione del dettato costituzionale, le scuole private. L'instaurazione di un sistema integrato pubblico-paritario va scongiurata e l'opportunità di elevare il livello delle scuole non statali può essere condivisa solo in quanto occorre consentire loro di svolgere un importante servizio pubblico, senza tuttavia attribuire ad esse funzioni sostitutive o suppletive. Anche la proposta della maggioranza contiene alcuni difetti, come la stesura del comma 1 dell'articolo 1 ed i finanziamenti previsti per la scuola dell'infanzia non statale, nonché la mancata regolamentazione delle forme di finanziamento globalmente destinate alle scuole private. Essa costituisce però un giusto compromesso, che rispetta la Costituzione ed evita la degenerazione del sistema scolastico in sistema privatizzato, ed i comunisti daranno pertanto il loro appoggio. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com. e DS. Congratulazioni)*.

ASCIUTTI *(FI)*. Lo Stato, lungi dall'essere il depositario della funzione formativa dei propri cittadini, deve invece garantire la libertà di insegnamento. Peraltro, non è la Costituzione a rendere impossibile la creazione di un sistema integrato. Il disegno di legge del Polo non mira a finanziare le scuole private, bensì a garantire la libertà di scegliere le scuole ritenute migliori, in un sistema competitivo che possa generare qualità ed efficienza. Al contrario, il maxi-emendamento della maggioranza in sostanza mira ad imporre le scuole da frequentare. In tal senso trasformato, il disegno di legge sulla parità scolastica risulterebbe incomprensibile, limitandosi a finanziare le scuole materne non statali. Mentre in Europa le scuole paritarie si vedono garantiti adeguati finanziamenti, in Italia si pensa solo a definirne gli obblighi: quello all'abilitazione di tutti gli insegnanti, ad esempio, appare discriminante per le scuole private. L'onorevole Mattarella ieri alla Camera dei deputati ha fatto riferimento ad un sistema integrato in cui siano garantite risorse sia alle scuole statali che a quelle non statali, ma si registra poi un atteggiamento non coerente da parte del PPI rispetto a questa impostazione. *(Richiami del Presidente al rispetto del tempo a disposizione)*. Di certo la parità scolastica sarebbe garantita soltanto dall'approvazione del testo predisposto dal Polo. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ricorda che, a prescindere dai tempi complessivamente a disposizione dei Gruppi, il tempo per i singoli oratori è di 20 minuti.

PINGGERA *(Misto)*. Poiché dalla qualità della scuola dipende la formazione non solo culturale, ma anche morale e civile dei giovani, è necessario ottimizzare l'offerta scolastica garantendo un'ampia diversificazione dei tipi di scuola e degli istituti. Il maxi-emendamento della

maggioranza migliora l'offerta scolastica attraverso una soluzione conforme all'articolo 33 della Costituzione e costituisce un valido punto di partenza; manca, però, un riferimento alle peculiari esigenze delle minoranze linguistiche, per le quali i senatori della SVP hanno proposto appositi emendamenti.*(Applausi dai senatori Toniolli e Follieri. Congratulazioni).*

BIANCO *(LNPI)*. Il concetto di parità scolastica deve coincidere con quello di pari dignità delle scuole, siano esse private o pubbliche. L'applicazione concreta di tale principio si avrà soltanto quando lo Stato trasferirà alla scuola privata le risorse che quest'ultima fa risparmiare alla scuola pubblica assicurando il fondamentale servizio formativo. Pertanto, invita i parlamentari che si oppongono ad ogni ipotesi di trasferimenti finanziari alla scuola privata ad abbandonare impostazioni ideologiche ormai superate e sollecita il Governo ad accogliere l'ordine del giorno n. 1. *(Congratulazioni del senatore Pinggera).*

BETTAMIO *(FI)*. I dati sulla spesa per l'istruzione, sulla dispersione scolastica e le percentuali di diplomati e laureati, se confrontati con quelli degli altri paesi europei, testimoniano la crisi della scuola italiana, che deriva dalla totale assenza di concorrenza tra istituti e tra operatori. Il Governo non vuole la parità, o forse la vorrebbe, ma non è in condizione di farla adottare; la maggioranza propone così di assegnare nuovi mezzi a istituzioni che non funzionano, secondo una logica statalista, che non ha consentito fino ad ora di assicurare l'effettiva uguaglianza di opportunità nel campo dell'istruzione prevista dalla Costituzione, nella quale si dispone esplicitamente l'istituzione di un servizio pubblico integrato. Per creare un sistema fortemente competitivo e passare al pluralismo dell'offerta scolastica è necessario assegnare la scelta finale alle famiglie, attraverso il meccanismo del buono scuola. Forza Italia si opporrà all'emendamento 1.100, auspicando l'appoggio dei colleghi della maggioranza che condividono una diversa visione del sistema scolastico. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).*

BISCARDI *(DS)*. Il serio confronto parlamentare avviato sul tema della parità scolastica costituisce una novità assoluta, visto che fino ad ora le diverse letture degli articoli 33 e 34 della Costituzione non hanno consentito al Parlamento di affrontare sul piano legislativo una questione pure non eludibile. Il concetto di servizio pubblico integrato appare costituzionalmente improprio, perché l'istruzione laica, democratica e pluralista può essere offerta soltanto dallo Stato. Occorre quindi seguire un percorso programmatico che porti ad un sistema scolastico nazionale nel quale sia assegnato un ruolo specifico tanto alla scuola pubblica quanto a quella privata. *(Commenti del senatore Pera)*

Presidenza del presidente MANCINO

(*segue* BISCARDI). Del resto, lo stesso disegno di legge delle opposizioni accede all'idea del servizio scolastico nazionale, abbandonando la precedente opzione per il servizio pubblico integrato. Per quanto riguarda il finanziamento della parità scolastica, non si può aggirare l'esplicito divieto di oneri a carico dello Stato posto dalla Costituzione. Pertanto, come già affermato da Dossetti alla Costituente, appare compatibile con il dettato costituzionale soltanto la previsione di provvidenze da destinare agli alunni ed alle famiglie. Né possono valere, a sostegno di tesi diverse, i richiami alle realtà estere, poiché le differenze derivano dalla diversa storia della scuola italiana. *(Commenti dei senatori Brienza e Pera).* Una legge sulla parità scolastica equilibrata e costituzionalmente corretta può sancire definitivamente il passaggio dal centralismo all'autonomia delle istituzioni scolastiche, favorire lo sviluppo della qualità del servizio ed offrire un quadro più ampio di rafforzamento dell'offerta formativa. *(Applausi del Gruppo DS).*

TONIOLLI *(FI)*. La risposta al particolare bisogno collettivo rappresentato dall'istruzione scolastica va ricercata nell'ambito dei precetti della scienza delle finanze, trattandosi in sostanza di un problema di equità contributiva, poiché il cittadino può legittimamente essere chiamato a sopportare i costi fissi dell'offerta pubblica di istruzione, ma non quelli variabili, laddove, anziché attivare il servizio pubblico, si rivolga all'offerta privata. *(Applausi dai Gruppi FI e CCD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Grazie all'iniziativa legislativa dell'opposizione, il Parlamento affronta finalmente la materia della parità scolastica, confrontandosi su un progetto normativo frutto del contributo di tutte le forze politiche ed anche del Governo, secondo un percorso di mediazione, come si addice ad una materia che non può trovare soluzioni taumaturgiche. La scuola non statale esercita innegabilmente una funzione pubblica che va inquadrata in una più ampia esigenza di ammodernamento del sistema scolastico, anche alla luce dell'opportunità di mettersi al passo con le altre nazioni europee. Ciò anche se non va elusa l'esistenza di una specificità legata ai vincoli costituzionali, che impongono soluzioni che, come quella saggiamente contenuta nel maxiemendamento della maggioranza, siano al riparo da ogni possibile interpretazione della Corte costituzionale. Il testo presenta elementi di effettiva parità di trattamento tra le scuole pubbliche e quelle non statali ed introduce previsioni e principi di civiltà sociale e giuridica, come la particolare attenzione dedicata alla scuola per l'infanzia e l'affermazione del principio della libertà d'accesso alle scuole di ispirazione confessionale. Il Governo intende fare la sua parte per dare attua-

zione al principio costituzionale del diritto allo studio e all'istruzione, sostenendo le potenzialità di sviluppo di ciascuno studente e favorendo la pluralità dei modelli educativi. Il sistema scolastico futuro, infatti, dovrà fondarsi su una diversità di apporti, restituendo dignità alla formazione professionale e puntando sulla formazione continua. Tutto ciò naturalmente è condizionato dalle disponibilità finanziarie, che imporranno al Governo un atteggiamento obbligato in tema di fruizione dei benefici previsti per la realizzazione del diritto allo studio; in tal senso, auspica che i presentatori dell'ordine del giorno n. 3 possano ritenersi soddisfatti. *(Applausi dai Gruppi DS, Verdi, Misto-DU, RI-LI-PE, PPI e UDeuR)*.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica alcune integrazioni e variazioni al calendario dei lavori della settimana in corso e di quella successiva, nonché la ripartizione dei tempi per le discussioni previste, così come deciso questa mattina dalla Conferenza dei Capigruppo. *(v. Resoconto stenografico)*.

Per un richiamo al Regolamento

ASCIUTTI *(FI)*. Chiede come mai, pur non essendo il senatore Biscardi relatore al disegno di legge n. 4127, gli sia stato consentito di modificare il testo dell'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Fa presente che nell'esame del disegno di legge in corso non figura un relatore; gli emendamenti possono comunque essere modificati in qualunque momento dai presentatori, a condizione che venga garantita la chiarezza dei testi in esame.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4127

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. È contrario all'ordine del giorno n. 1. Accoglie poi come raccomandazione l'ordine del giorno n. 2, purché in esso si faccia riferimento al rispetto della Costituzione. *(v. Allegato A)*.

Il Senato respinge l'ordine del giorno n. 1.

BRIGNONE *(LNPI)*. Accoglie la modifica suggerita all'ordine del giorno n. 2, auspicando però che la normativa attuale possa non considerarsi definitiva, in attesa della realizzazione della riforma complessiva.

PRESIDENTE. Avverte che, poiché è stato accolto come raccomandazione dal rappresentante del Governo, con una modifica accettata dal presentatore, l'ordine del giorno n. 2 non viene posto in votazione. L'ordine del giorno n. 3 sarà invece trattato contestualmente all'emendamento 1.100.

Dà poi comunicazione dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sui relativi emendamenti. *(v. Resoconto stenografico)*. Passa quindi all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ASCIUTTI *(FI)*. Dà conto degli emendamenti di cui è primo firmatario, parte dei quali tende a ripristinare gli articoli del testo del Polo, mentre considera illustrati gli emendamenti 1.100/11, 1.100/34, 1.100/41, 1.100/51, 1.100/67, 1.100/70 e 1.100/79.

SALVATO *(DS)*. Illustra tutti i propri emendamenti, tendenti a mantenere ferma la distinzione tra scuola pubblica e privata, pur nella regolamentazione di quest'ultima e dei suoi lavoratori, nonché del relativo regime fiscale; evidenzia inoltre la necessità di non sostituire la monetizzazione del diritto del singolo alla prestazione del servizio. Stigmatizza infine quello che ritiene un vero e proprio «imbroglio» nello scambio operato dal Governo tra rispetto della Costituzione e finanziamento concesso alle scuole materne. *(Applausi dei senatori Carcarino e Lombardi Satriani e dai Gruppi Misto- Com. e Misto-RCP. Congratulazioni)*.

MASULLO *(DS)*. Dà conto degli emendamenti 1.100/3, 1.100/53 e 1.100/55, ritirando tutti gli altri a sua firma ed evidenziando che la scuola paritaria non appartiene al sistema istituzionale; occorre infatti garantire che lo Stato ottemperi all'obbligo costituzionale di garantire l'istituzione ed il mantenimento in efficienza delle scuole pubbliche. *(Applausi del senatore Biscardi)*.

CÒ *(Misto-RCP)*. Dà conto dell'insieme dei propri emendamenti.*(Applausi dal Gruppo Misto-RCP. Congratulazioni)*.

LORENZI *(LNPI)*. Illustra gli emendamenti 1.100/6, 1.100/45 e 1.100/61, considerando illustrati i rimanenti di cui è primo firmatario. *(Applausi dal Gruppo LNPI)*.

BRIGNONE *(LNPI)*. Illustra i propri emendamenti, dichiarandosi disposto a ritirare l'1.100/32.

PAGANO *(DS)*. L'emendamento 1.100 è frutto di un accordo equilibrato tra le forze della maggioranza ed affronta i punti più delicati della questione della parità scolastica con limpidezza di criteri e di intenti, contrariamente alle confuse e contraddittorie proposte dell'opposizione. *(Applausi dai Gruppi DS e Verdi. Congratulazioni)*.

TAROLLI *(CCD)*. Dà conto degli emendamenti di cui è primo firmatario, chiedendo alla maggioranza un approfondimento della riflessione per stabilire se davvero il *bonus* offerto in modo così generalizzato consenta alle famiglie una libera opzione tra progetti educativi diversi. *(Applausi dal Gruppo CCD e del senatore Gubert)*.

PINGGERA *(Misto)*. Preso atto delle dichiarazioni del Ministro, ritira gli emendamenti 1.100/80 e 1.100/81.

PASSIGLI *(DS)*. Ritira i propri emendamenti e fa proprio l'1.100/50, motivandone le ragioni. Sottolinea l'inammissibilità dell'1.100/11.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana, non escludendo, visto l'andamento dei lavori, una anticipazione della discussione del disegno di legge n. 1388-B.

MEDURI, *segretario*. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B)*.

La seduta termina alle ore 13,04.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33)*.
Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di venerdì 16 luglio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Cioni, Debenedetti, De Martino Francesco, Fanfani, Fassone, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Miglio, Pizzinato, Rocchi, Taviani, Toia, Valiani, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, per partecipare all'incontro dei Presidenti delle Commissioni esteri dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4127) *TAROLLI ed altri. – Ordinamento della scuola non statale* *(Esame ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo e quarto periodo, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4127.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Bergonzi. Ne ha facoltà, per 16 minuti.

* BERGONZI. Signor Presidente, onorevoli senatori, discutiamo oggi, e probabilmente arriveremo a deliberare, una questione che riguarda la parità scolastica che è oggetto da decenni di contrasti profondi di confronto politico, storico e culturale fra le forze della Destra, del Centro e della Sinistra, e che è materia di un confronto politico, storico e culturale, in una certa misura trasversale, tra forze cattoliche e laiche, progressiste e conservatrici. Su questo tema le forze politiche che compongono l'attuale maggioranza hanno trovato un accordo, che sottopongono al Parlamento in alternativa al progetto di legge del Centro-Destra.

In apertura del mio intervento voglio esplicitare le ragioni che hanno convinto e che convincono il mio partito, il partito dei Comunisti italiani, a ricercare un'intesa sul tema della parità con le altre forze del Centro-Sinistra. La ragione fondamentale sta nei contenuti del disegno di legge del Centro-Destra e nella possibilità reale che tale disegno di legge della parità venisse e venga approvato dal Senato.

Il disegno di legge del Centro-Destra, se così venisse approvato, eleverebbe a sistema il finanziamento pubblico della scuola privata, getterebbe le basi per arrivare nel giro di qualche anno ad un sistema integrato con un incremento veramente «competitivo» delle scuole private e si propone di realizzare un sistema scolastico di tipo privatistico e concorrenziale.

Se questo progetto del Polo diventasse legge, una sorta di azione eversiva si produrrebbe nel nostro sistema formativo, all'interno del quale non potrebbero più essere garantiti il carattere pubblico e i valori della laicità, della democrazia e del pluralismo nella scuola.

Come potrebbe prodursi un simile esito secondo il progetto proposto dal Polo? Non tanto attraverso l'affermazione ed enunciazione di princìpi, bensì attraverso un'azione molto concreta di finanziamento alle scuole private in violazione della Costituzione. Il disegno di legge del Centro-Destra in discussione oggi al Senato prevede, infatti, interventi finanziari dello Stato a favore dei genitori e degli alunni che frequenta-

no le scuole paritarie in misura pari al 100 per cento nell'intera fase dell'istruzione dell'obbligo e in misura non inferiore al 70 per cento del costo medio per alunno di scuole statali dello stesso livello nelle restanti scuole materne ed istituti superiori. A regime, cioè nel termine di 5 anni, come prevede il testo del Polo, ciò significherebbe attribuire ad ogni famiglia di ragazzi che frequentano le scuole private un buono-scuola variante da un minimo di 3-4 milioni ad un massimo di 7 milioni a testa, e ciò per un totale di 900.000 famiglie; tanti sono coloro che frequentano la scuola privata. Tali somme, sempre secondo il disegno di legge del Centro-Destra, sono accreditate presso le scuole private stesse, previo assenso dei genitori. Siamo dunque di fronte ad una concreta proposta di finanziamento alle scuole private per alcune migliaia di miliardi annui a regime, in completa violazione del dettato costituzionale che prevede la libertà della scuola privata senza oneri per lo Stato.

È fin troppo facile comprendere, inoltre, che stanziamenti statali di svariati milioni per ogni alunno che frequenta le scuole private costituirebbero un incitamento ad abbandonare la scuola pubblica oltre che un lucroso incentivo senza precedenti all'istituzione di scuole private paritarie. Ci troveremmo, cioè, di fronte ad una espansione progressiva e senza precedenti della scuola paritaria privata grazie ai finanziamenti dello Stato a danno della scuola pubblica, cui verrebbero sottratte nel tempo sempre maggiori risorse.

Ecco la ragione politica di fondo per la quale i comunisti hanno sostenuto e ricercato la necessità di un accordo di maggioranza sulla parità. Esso costituisce lo strumento necessario per impedire che l'Aula del Senato della Repubblica approvi questo disegno di legge del Polo. C'è chi, soprattutto nell'estrema Sinistra, tende a sottovalutare questo pericolo se non ad indicarlo come strumentalmente utilizzato da chi nel Centro-Sinistra vuole far passare a tutti i costi una legge sulla parità. Sono in assoluto disaccordo con questa tesi che non tiene conto dei rapporti di forza esistenti, che non tiene conto della determinazione con cui i poteri forti perseguono come vitale la trasformazione del nostro sistema formativo in un sistema privatistico e concorrenziale; non tiene conto che le proposte avanzate dal Centro-Destra in tema di parità coincidono con le proposte che i cosiddetti poteri forti hanno recentemente tradotto – guarda caso all'inizio di luglio, alla vigilia del dibattito parlamentare – in un manifesto programmatico presentato nel corso di un convegno promosso da «Liberal», al quale tra gli altri hanno partecipato Antonio Martino, Letizia Moratti, Innocenzo Cipolletta ed il cardinale Ruini.

In mancanza di una proposta del Centro-Sinistra, l'approvazione del disegno di legge del Centro-Destra diventerebbe, dunque, un pericolo concreto, un esito, più che possibile, probabile, con effetti devastanti per la scuola italiana. Di qui l'esigenza inderogabile di elaborare una proposta che per i contenuti e i numeri che lo sostenevano fosse in grado nell'immediato di corrispondere a quanto prescrive la Costituzione sulla parità scolastica e di sconfiggere nello stesso tempo la proposta del Centro-Destra. Essa si è concretizzata in un accordo delle forze del Centro-Sinistra, che si è tradotto nel maxi-emendamento sostitutivo al dise-

gno di legge del Centro-Destra. E la proposta del Centro-Sinistra è alternativa a quella del Centro-Destra sul problema dirimente per antonomasia, il problema attraverso cui deve passare ogni forma di trasformazione sistemica della scuola italiana, il problema dei finanziamenti.

Ebbene, la proposta del Centro-Sinistra, nel rispetto del dettato costituzionale, non prevede alcuna forma di finanziamento della scuola paritaria dell'obbligo o secondaria superiore se si escludono i 60 miliardi attribuiti alla scuola elementare su voce di bilancio esistente da decenni, in aggiunta ai 146 miliardi già esistenti sulla voce stessa. L'esclusione di ogni finanziamento alla scuola dell'obbligo e secondaria superiore paritaria è la migliore garanzia contro ogni forma di trasformazione sistemica della scuola italiana in senso privatistico e concorrenziale. Non casualmente, solo sui finanziamenti, si fonda il progetto del Centro-Destra che ho definito eversivo.

È questa la motivazione di fondo: il rispetto della Costituzione su questo punto specifico, che ci ha convinto a condividere l'accordo del Centro-Sinistra sulla parità scolastica in questa situazione concreta.

Anziché i fondi da attribuire alle scuole private, la proposta della maggioranza prevede regole e stanziamenti, sia pure insufficienti, per il diritto allo studio. Essi debbono essere attribuiti a tutti gli studenti, sia che frequentino la scuola pubblica che quella privata, e sono rapportati unicamente alle condizioni del reddito familiare. Infatti gli studenti appartenenti alle famiglie meno abbienti riceveranno assegni, borse di studio o sgravi fiscali di pari importo, uguali per tutti, indipendentemente dal tipo di scuola che essi frequentano. Nessun finanziamento alle rette e nessuna attribuzione di fondi particolari alle scuole private. Si tratta di una linea precisa e importante che si colloca nel rispetto del dettato costituzionale e si muove nell'ambito delle sentenze della Corte costituzionale in tema di diritto allo studio.

Mi sembra completamente strumentale e falso definire tutto ciò una forma di finanziamento alla scuola privata; si tratta invece di una linea contrapposta a quella del Polo, che prevede di stanziare in tre anni 1.200 miliardi di lire e parecchie migliaia di miliardi in un quinquennio solo – e sottolineo «solo» – a favore delle famiglie di alunni che frequentano scuole private.

Ritengo che questa parte della proposta della maggioranza possa costituire un punto di partenza importante per attivare nel bilancio dello Stato stanziamenti ben più consistenti di quelli attualmente previsti per il diritto allo studio, per far sì che le borse di studio vengano attribuite ad un numero sempre maggiore di famiglie, generalizzandole nella scuola dell'obbligo, in modo da attenuare una delle cause non secondarie – il costo degli studi – della dispersione scolastica che colpisce, fin dalla scuola dell'obbligo, le classi e i ceti sociali meno abbienti della popolazione nel nostro paese.

L'esclusione dei finanziamenti alla scuola paritaria dell'obbligo e secondaria superiore preclude sicuramente anche la possibilità di istituire un sistema scolastico integrato pubblico-paritario, che costituiva uno dei pericoli maggiori che si affacciavano nei precedenti disegni

di legge d'iniziativa del Governo, dove la scuola paritaria veniva definita pubblica.

L'altra parte delle proposte della maggioranza è quella che si riferisce ai requisiti e alle regole a cui le scuole private debbono attenersi per ottenere la parità. Non c'è il tempo per entrare nel dettaglio in proposito; tuttavia, pur trovandoci di fronte ad un testo sicuramente perfettibile che anzi non è esente da limiti significativi e pur rimanendo aperto il problema cruciale delle verifiche, credo si possa affermare che l'insieme di regole e di requisiti richiesti, da quelli generali – il rispetto della Costituzione e degli orientamenti vigenti – a quelli più specifici, possono contribuire ad elevare il livello qualitativo della scuola privata paritaria, in modo che essa possa assicurare in misura sicuramente maggiore di quanto avviene ora nelle scuole paritarie quell'equipollenza di trattamento che la Costituzione prevede per gli alunni che frequentano le scuole paritarie e quelle statali.

Volevo evidenziare alcuni dei limiti che individuo nel documento della maggioranza. Se nella proposta di maggioranza la scelta dirimente sui finanziamenti viene operata in modo da precludere per i prossimi anni la possibilità di una involuzione in senso privatistico del nostro sistema formativo, non altrettanto si può dire di alcune definizioni generali e di principio che, così come vengono formulate nel testo, risultano molto più discutibili e molto meno condivisibili. Mi riferisco alla definizione del «sistema scolastico nazionale», così come formulata nel comma 1 dell'articolo 1 del maxi-emendamento presentato dalla maggioranza; è certo che i Comunisti non avrebbero scritto così quel comma 1, ma anche per chi comunista non è dovrebbe risultare sbagliato collocare sullo stesso piano all'interno del sistema formativo nazionale la scuola pubblica e la scuola paritaria privata.

Al di là di ogni equivoco, mi sento di condividere a questo proposito le osservazioni che sono state avanzate da numerose associazioni e comitati, fra cui quello della Scuola per la Costituzione, associazioni democratiche che operano nella scuola, le più diverse, osservazioni e contestazioni che giustamente si sono riferite anche al riconoscimento del ruolo di servizio svolto dalla scuola privata. Debbo aggiungere che condivido il fatto che queste proposte siano state tradotte anche in alcuni emendamenti.

Non so se sarà possibile arrivare alla riformulazione nel corso di questo nostro dibattito del testo su questo punto; tuttavia, anche se ciò non sarà possibile, ritengo sia questa la direzione in cui bisogna procedere.

E tuttavia, ritengo che anche nella formulazione attuale dell'articolo 1, comma 1, non esista alcun presupposto per la realizzazione del sistema scolastico integrato fra scuola pubblica e scuola paritaria. Ciò viene inibito anzitutto dal preciso richiamo all'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, che prescrive l'istituzione di scuole statali di ogni ordine e grado, e quindi inibisce la possibilità di una funzione sostitutiva o suppletiva della scuola paritaria; e inoltre viene inibito dalla definizione della scuola paritaria che, a differenza di altri testi legislativi che proponevano di introdurre il sistema integrato, viene definita giustamen-

te privata con il conseguente vincolo del «senza oneri per lo Stato» e quindi l'inibizione del finanziamento pubblico.

Vorrei fermarmi ancora su una delle parti meno condivisibili dell'accordo di maggioranza, e cioè quella che prevede un finanziamento di 280 miliardi di lire per le scuole private dell'infanzia e degli enti locali.

Si tratta di una delle parti del provvedimento che meno condividiamo, pur nella consapevolezza che tale stanziamento è indirizzato ad un settore – la scuola dell'infanzia – nel quale la presenza statale, fino a trenta anni fa, era inesistente ed ora è del tutto insufficiente, corrispondendo solo a poco più del 50 per cento della domanda; che questo finanziamento avviene nel momento in cui ci si impegna a generalizzare l'accesso alla scuola dell'infanzia e ad aumentare il numero delle scuole statali per l'infanzia.

Infine, questi fondi vanno ad incrementare una voce già presente nel bilancio dello Stato, la quale già prevede notevoli stanziamenti per la scuola per l'infanzia. Su questa voce, nel passato, non è mai stata sollevata alcuna obiezione di costituzionalità.

Ritengo poi che esistono dei limiti nelle parti non scritte dell'accordo. Mi riferisco – per esempio – alla mancata regolamentazione delle forme di finanziamento, già presenti in numerose voci di bilancio dello Stato, non da anni ma da decenni, a favore delle scuole private (si tratta di parecchie centinaia di miliardi all'anno); all'assenza di norme quadro che possono costituire punto di riferimento e regole per le politiche regionali sul diritto allo studio così che, pur nel rispetto pieno delle autonomie regionali, si è assicurata l'unitarietà del sistema scolastico nazionale.

Voglio concludere, signor Presidente e colleghi senatori, ribadendo la positività e la necessità di quest'accordo sulla parità scolastica. Certamente esso è frutto di un compromesso, in ragione del quale ogni forza politica che l'ha sottoscritto ha dovuto e voluto rinunciare ad una parte della sua proposta e del suo progetto politico. Tuttavia, esso si muove all'interno dei presupposti fondamentali che ho indicato nel mio intervento: anzitutto il rispetto della Costituzione, per quanto riguarda il no al finanziamento alla scuola privata, e l'esclusione del sistema integrato; le norme del diritto allo studio ed i requisiti per garantire un trattamento equipollente per gli alunni.

Noi Comunisti avremmo potuto compiere scelte diverse rispetto a quella dell'accordo. Avremmo potuto scrivere un nostro testo. Avremmo potuto rifiutare di arrivare a trattare un accordo sulla parità scolastica a fine luglio e di discutere di questo argomento alla vigilia delle vacanze estive. Simili scelte, però, nella loro apparente cristallina coerenza, impedendo un accordo di maggioranza, avrebbero con ogni probabilità consentito che passasse il disegno di legge del Centro-Destra, con effetti drammatici per il sistema scolastico italiano, per il suo carattere pubblico, per la sua democraticità, per il suo pluralismo e la sua laicità.

Abbiamo, dunque, accettato la ricerca di un accordo, un compromesso per scongiurare questo esito esiziale per la scuola italiana. Abbiamo scelto non il «tanto peggio», ma di governare con la politica. Non

c'era altra scelta possibile per una forza politica responsabile, per i Comunisti. Abbiamo raggiunto, su un tema tanto delicato e di valenza storica, un accordo complessivamente equilibrato: un accordo positivo, il miglior accordo possibile nella situazione data; un accordo che, pur con i limiti che presenta e che ho sottolineato, escludendo il finanziamento alla scuola privata paritaria dell'obbligo e secondaria superiore, preclude la possibilità dell'affermarsi di forme di privatizzazione del sistema formativo e la costituzione del sistema formativo pubblico integrato.

Ecco, signor Presidente, in conclusione di questo mio intervento voglio ricordare che noi Comunisti abbiamo sempre affermato e continuiamo a sostenere con forza che il tema della parità scolastica non costituisce né il primo né il principale problema del nostro sistema formativo. Esso è divenuto problema centrale nel momento in cui viene strumentalmente utilizzato per sovvertire la scuola italiana, per creare la scuola del privato e della concorrenza. Ci auguriamo che alla fine di questo dibattito tale tentativo venga sconfitto ed opereremo per questo fine; tuttavia, rimaniamo profondamente convinti che per sconfiggere il progetto di privatizzazione della scuola sia necessario ed indispensabile che il Governo e il Parlamento pongano al centro della loro iniziativa politica la riqualificazione ed il rilancio della scuola pubblica che raccoglie oltre il 90 per cento degli studenti.

Credo che questo nostro sistema formativo, che è oggetto di un processo di riforma storico, senza precedenti, debba vedere da questo punto di vista un impegno preciso che si manifesti fin dalla prossima manovra finanziaria con uno stanziamento di risorse adeguato per sostenere e rendere possibile questo processo riformatore storico della scuola italiana. *(Applausi dalla componente Comunista del Gruppo Misto e dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Asciutti. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, è senza dubbio necessario ricordare in questa sede come la Costituzione italiana ha voluto porre ai primissimi posti tra i valori educativi la libertà; questa libertà si estrinseca soprattutto nella possibilità da parte delle famiglie di scegliere la scuola che ritengono più rispondente ai propri bisogni e più coerente con i propri valori.

In effetti, il quarto comma dell'articolo 33 della Costituzione, recita: «La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali». Com'è dunque possibile che uno Stato che fissa tali princìpi si opponga di fatto – come vuol fare questa maggioranza – a sostenere le famiglie nella loro libertà di scelta tra scuole statali e scuole paritarie? Di fatto, non si rende garante della propria Costituzione.

L'attuale maggioranza non ha ben capito che cosa si deve intendere per «trattamento equipollente» tra studenti che, da un lato, frequentano la scuola di Stato e che, dall'altro, scelgono una scuola paritaria.

Signor Presidente, i nostri padri costituenti, del resto, non intendevano certo far sì che l'unico titolare della funzione emancipatrice dei cittadini fosse lo Stato, infatti, non a caso, nel primo e nel secondo comma dell'articolo 33 si ribadisce non solo che l'arte e la scienza sono libere, e libero ne è l'insegnamento, ma anche che la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e che enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione; le parole hanno significativamente un peso nella nostra Costituzione, una ad una.

Tutto ciò, del resto, è in linea con quanto sancito dall'Europa comunitaria fin dal 1984, quando è stata deliberata una risoluzione nella quale si ribadisce che il diritto alla libertà di insegnamento implica, per sua natura, l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto, anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazioni nei confronti dei gestori, dei genitori, degli alunni e del personale.

Qualcuno ha voluto ricordare ieri che la nostra Costituzione impedisce l'attuazione di una simile risoluzione: no signor Presidente, no colleghi, siamo noi che impediamo che una simile risoluzione venga portata avanti.

Signor Presidente, nel testo di legge presentato dal Polo per le Libertà non si chiede di finanziare le scuole paritarie: onorevoli colleghi, dovete leggerlo meglio, soprattutto i Comunisti!

Noi non chiediamo di finanziare le scuole paritarie, ma si puntualizza il sacro diritto di libertà di scelta della scuola, che è un diritto della persona indipendentemente dalla scuola che si frequenta. Ma quale eguaglianza di diritti hanno i cittadini che frequentano scuole non statali, se non si vedono riconosciuto, alla pari degli studenti delle scuole statali, il diritto della gratuità della frequenza? Il riconoscimento del diritto di scelta della scuola ai cittadini, indipendentemente dalle condizioni economiche, mette chiaramente in crisi tutte le scuole, statali e non statali. La scelta si orienta inevitabilmente sulle scuole migliori, mentre soccombono quelle inefficienti e incapaci di offrire un servizio di qualità: altro che l'assenza di competitività di cui ha parlato il collega che mi ha preceduto!

Bisogna far crescere la cultura nel paese e ciò può avvenire soltanto innalzando il livello competitivo dell'istruzione, come ha sottolineato ieri il collega Rescaglio. Questa rinnovata qualità non è voluta da chi vive di privilegi consolidati e da chi ha paura di un'eventuale competizione, di una definizione di *standard* improntata alle esigenze e alle richieste dei liberi cittadini. Infatti, se ogni famiglia avrà la possibilità di scegliere attraverso il riconoscimento di un credito di imposta, prevarrà e sopravviverà la scuola migliore; di conseguenza si interromperà il perpetuarsi di un sistema come quello dell'istruzione, molto spesso inadeguato e carente.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, almeno quelli che vogliono ascoltarmi, quelli che non lo volessero potrebbero anche uscire dall'Aula, e di ciò li ringrazierei...

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, l'andamento della seduta rientra nella normalità. I senatori ascoltano; è possibile che qualcuno abbia da comunicare qualcosa ad un collega, ma non mi pare vi siano condizioni diverse dal solito.

ASCIUTTI. Signor Presidente, ho voluto rivolgere una preghiera ai colleghi.

Improvvisamente, dopo due anni di lavoro in Comitato ristretto e in Commissione, abbiamo finalmente ricevuto il maxi-emendamento della maggioranza. È vero che nel Comitato ristretto si è lavorato molto, si sono svolte numerose audizioni, ma è anche vero che il Polo per le libertà, per tre volte consecutive, ha chiesto al relatore di maggioranza di presentare un testo. Il relatore invece aveva presentato soltanto un testo concernente i primi tre articoli, affermando che avrebbe presentato la parte relativa agli articoli successivi nel prosieguo della discussione. Non sto dicendo che non si è lavorato, ma non si è pervenuti ad alcun risultato. Oggi discutiamo finalmente di un testo, il cosiddetto maxi-emendamento presentato dalla maggioranza, la quale ha scoperto finalmente le carte anche in tema di parità scolastica.

Ritengo che il maxi-emendamento della maggioranza non si ponga alcun obiettivo, se non quello di imporre una scuola qualunque a tutti, e non dia la possibilità di scegliere una scuola di qualità, tenendo presente che, quanto alla qualità, specialmente della scuola superiore, negli ultimi trent'anni il nostro paese è sceso agli ultimi posti in Europa. Non ci fa piacere ammetterlo, ma è un dato oggettivo riconosciuto dall'Europa stessa. Non solo allo stato attuale nella scuola non c'è più un livello accettabile di qualità, ma ad aggravare la situazione interviene il fatto che è negato a chi non ha possibilità economiche di frequentare la scuola che desidera. Questa è la verità, questa è la realtà.

Allora mi domando perché, signor Presidente, in un paese come il nostro, con un Governo così attento alle categorie socialmente deboli – almeno così afferma – con un Governo così sensibile, che rifugge ogni tipo di discriminazione per chi si dichiara di sinistra, e dunque equo, giusto, buono, garante dei diritti e della libertà, deciso ad eliminare ogni possibile privilegio, ci siamo ridotti a compiere scelte così penalizzanti. Il buono-scuola o il credito di imposta, negati da questa Sinistra, sono l'unica posta di liberazione per i più poveri che, diversamente, non possono scegliere una scuola di qualità e sono obbligati a scegliere la scuola che lo Stato impone.

Signor Presidente, il razzismo sociale consiste proprio nel mantenere il monopolio di Stato per continuare a permettere solo ai ricchi di frequentare le scuole che vogliono, statali o non statali – quest'ultime a pagamento – e ai poveri solo le scuole di Stato.

Il Polo per le libertà e Forza Italia in particolare non sono contrarie al finanziamento diretto alle scuole non statali, come invece si dichiarano la maggior parte degli esponenti di questa maggioranza. Non si comprende allora il perché di questo disegno di legge sulla parità scolastica voluto da questo Governo e da questa attuale, spero molto provvisoria, maggioranza, che consiste in un finanziamento alle scuole materne non

statali e in un ulteriore piccolo stanziamento per il diritto allo studio. Si parla di introdurre, in aggiunta a quanto stabilito nella normativa, ulteriori 50.000 lire a testa per i meno abbienti per il 2000 e 150.000 lire per il 2001. Ma, santa pazienza signor Presidente, le scuole materne nell'anno scolastico 1996-1997 avevano 672.000 studenti: perché oggi lo Stato finanzia le scuole materne non statali? Non dobbiamo dimenticare che alcune scuole sono statali, altre, quando ci fa comodo, sono private, altre, sempre quando ci fa comodo, sono scuole non statali. Infatti, se noi leggiamo il testo unico, vediamo che i soggetti che costituiscono l'istruzione non statale sono: scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, conservatori, accademie, istituti all'estero e così via; però le scuole materne non sono, per questa maggioranza e questo Governo, scuole non statali perché vengono finanziate, anche se ci si pronuncia contro il finanziamento.

Quando parliamo di numeri sulle scuole non statali, comprendiamo perché vengono finanziate con convenzioni le scuole materne; chiaramente, chiudere per legge, come questo Governo e questa maggioranza hanno intenzione di fare, le scuole legalmente riconosciute – questo è l'intento che traspare tranquillamente dal maxi-emendamento, tra l'altro da attuare con decreto del Ministro – significherebbe, signor Presidente, che questo Stato dovrebbe ogni anno sopperire ai costi di 430.000 studenti, non delle scuole materne ma delle scuole elementari, medie e medie superiori, perché attualmente questi sono iscritti alle scuole non statali; se consideriamo un costo medio di 8 milioni a testa siamo a oltre 3.500 miliardi. Ma c'è di più: i locali negli istituti dovremmo poi crearli, e per far ciò questo Stato dovrebbe spendere come minimo 4.000-5.000 miliardi. Occorrerebbe una finanziaria, ma di questo tutti ci dimentichiamo. Questa maggioranza si dimentica che le scuole private e molte famiglie italiane si accollano una spesa che dovrebbe essere sopportata dallo Stato.

Tornando alle ulteriori 50.000 lire nel 2000 e al finanziamento per la scuola materna, credo che ciò serva esclusivamente a tacitare in parte alcune scuole confessionali. Bene, il disegno di legge sulla parità presentato dal Polo avrà almeno ottenuto uno scopo fondamentale, quello di finanziare questo importante settore dell'istruzione non coperto dalle scuole statali, come sancito dalla Costituzione al comma 3 dell'articolo 33.

Vede, signor Presidente, nell'ultima campagna elettorale l'unico fiore all'occhiello di questo Governo è stato quello dell'impegno economico e dei sacrifici del paese per l'ingresso in Europa.

Perché, allora, non guardare all'Europa per ciò che attiene al rapporto tra scuola statale e scuola non statale?

Da una ricerca realizzata per conto della Direzione scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione (quindi non da noi), si evince che – rispetto alle forme e ai modi relativi al finanziamento dei sistemi educativi tra la scuola statale e quella non statale – il nostro paese si colloca al penultimo posto, appena prima della Grecia.

Voglio ricordare solo alcuni esempi di questi finanziamenti. In Belgio alle scuole private è garantita la spesa del personale, delle attrezza-

ture, della gestione e della manutenzione ordinaria. In Finlandia, le scuole private sono interamente finanziate con contributi statali e comunali. In Germania, le scuole paritarie, dette sostitutive, hanno garantita la spesa del personale e quella di gestione. In Svezia, le scuole private dell'obbligo sono finanziate per il 75 per cento del costo medio per alunno (noi diamo il 70 per cento). Per le scuole superiori, vi sono molte municipalità che finanziano, con le stesse modalità relative alle scuole dell'obbligo. Nei Paesi Bassi tutte le scuole private sono finanziate al 100 per cento dalle autorità pubbliche, e così potremmo continuare.

Signor Presidente, a nostro avviso, il fatto più grave non è tanto che nel testo della maggioranza si eluda il problema vero della parità scolastica, quanto piuttosto che la scuola paritaria sia la fotocopia della scuola statale, ma soltanto per quanto riguarda gli obblighi, che si vorrebbe addirittura che fossero anche superiori a quelli delle scuole statali.

Questo è il «testo Biscardi» e faccio un esempio: l'obbligo per gli insegnanti dell'abilitazione. Tutti sappiamo bene (e lo sa lo stesso senatore Biscardi, che è esperto in materia) che oggi nel paese esistono scuole statali in cui vi sono molti insegnanti che non sono abilitati. A seguito dell'approvazione di questo disegno di legge, domani, gli insegnanti delle scuole non statali dovranno essere tutti abilitati.

La domanda che pongo è molto semplice: chi farà l'abilitazione? Lo Stato. Perfetto! E se per 20 anni lo Stato non facesse abilitazione? Le scuole non statali dovrebbero totalmente chiudere, perché non potrebbero attingere personale insegnante.

BERTONI. Sarebbe tempo guadagnato!

ASCIUTTI. Del resto, poiché sono ben nove anni che non si fanno più abilitazioni, non pavento certo affermazioni campate in aria! Mi sarei aspettato che fossero state proposte per le scuole non statali almeno le stesse condizioni valide per quelle statali e non certo peggiorative.

Il testo della maggioranza confonde il diritto allo studio, sancito dal comma 4 dell'articolo 34 della Costituzione con la legge sulla parità scolastica, di cui all'articolo 33 della Costituzione. Sarebbe significativo, se anche in questo caso si realizzasse, per superare il problema del buono-scuola, fare quello che fece nel 1955 Luigi Einaudi, che tutti probabilmente ricordiamo.

Tuttavia, se questo è l'intento, la borsa di studio non può essere di pari importo, cioè uguale per tutti, ma dovrebbe essere in misura tale da coprire il totale della spesa sostenuta nell'intera fase dell'istruzione dell'obbligo. Allora sì che si andrebbe finalmente all'applicazione della Costituzione che prevede che l'istruzione obbligatoria è gratuita e in misura non inferiore al 70 per cento del costo medio per alunno di scuole medie statali dello stesso livello delle scuole non dell'obbligo.

Signor Presidente, vorrei concludere con le affermazioni fatte alla Camera sul problema della parità, in sede di dichiarazione di voto, dall'onorevole Mattarella, che oggi non vedo presente in Aula, ma che ieri ci ha onorato della sua presenza. L'onorevole Mattarella affermava

– è molto interessante – «che la parità è un elemento fondamentale di un sistema pubblico integrato che comprende scuola e formazione professionale e che non fa distinzione tra enti statali e non statali, purché da tutti sia rispettato l'ordinamento generale sull'educazione, l'istruzione e formazione» – e poi continuava – «noi crediamo che per la scuola le risorse debbano essere adeguate sia per quella statale sia per quella non statale».

Parole dell'onorevole Mattarella, vice presidente del Consiglio e autorevole esponente di questo Governo e di questa maggioranza. Riferendosi alle scuole non statali, egli ha inoltre affermato che «per queste ultime, possono essere diverse le modalità di finanziamento e noi riteniamo che il meccanismo migliore sia quello del finanziamento della funzione docente». Ah! Grandi parole! Una pietra miliare sulla parità scolastica! «Esamineremo la proposta del Governo» ha continuato «ma finora raccomandiamo che le forme di sostegno non penalizzino le famiglie meno abbienti, sottraendo proprio a queste la possibilità di scelta libera». Sono parole che io sposo appieno e che tutto il Polo può sposare, ma non sono nostre: sono del Governo. Poveri Popolari! E credetemi: questa affermazione mi pesa alquanto! Che fine hanno fatto le convinte parole dell'onorevole Mattarella? Ora possiamo solo constatare – e lo dico con grande amarezza – che il vostro appiattimento alla politica tutta di Sinistra e tutta statalista oggi nella scuola, ieri nella sanità e domani, forse per i sopravvissuti, solamente all'interno dei DS, allora sarà davvero pienamente compiuto.

Oggi i cattolici nel Centro-Sinistra hanno una possibilità di ripresa dei giusti valori dei moderati cattolici. Il paese, i moderati, il mondo cattolico oggi si attendono dai Popolari, signor Presidente, un forte gesto di orgoglio, perché oggi si deve finalmente scegliere e tutti dovranno venir fuori allo scoperto con i veri intenti.

Ricordo che l'onorevole Rescaglio sosteneva che «la parità è una scelta di civiltà»; ma civiltà è vera parità, non finta parità. Pertanto, o si vuole discutere della parità scolastica (e quindi del testo del Polo) oppure si vuol parlare di altro e di diritto allo studio. Iniziamo pure a discutere del diritto allo studio, a partire dal maxi-emendamento della maggioranza, ma è altra cosa.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Asciutti.

ASCIUTTI. Signor Presidente, Forza Italia ha a disposizione 45 minuti! Non abbiamo mai parlato fino ad adesso.

Colleghi, che almeno si abbia il coraggio di chiamare le cose con il loro nome: si chiami diritto allo studio quello che attiene a tale ambito e parità ciò che è veramente parità scolastica. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Centro Cristiano Democratico e Alleanza Nazionale. Congratulazioni.)*

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Asciutti, ma il suo riferimento ai 45 minuti cosa voleva significare esattamente? Lo chiedo solo per capire meglio la questione, perché sono iscritti a parlare altri

senatori, sia di Forza Italia che di altre formazioni politiche dell'opposizione.

ASCIUTTI. Del Gruppo Forza Italia sono iscritti a parlare solo altri due senatori!

PRESIDENTE. Sì, in effetti vi sono solo altri due iscritti del Gruppo Forza Italia, ma poi dovranno intervenire anche senatori di Alleanza Nazionale e così via.

ASCIUTTI. Sì, ma i 45 minuti cui mi riferivo sono a disposizione del Gruppo Forza Italia, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, lei aveva a disposizione venti minuti per il suo intervento, e li ha superati.

È iscritto a parlare per sei minuti il senatore Pinggera.

* PINGGERA. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, tutti noi sappiamo quanto valga una buona scuola. Tutti vogliamo dare ai nostri figli, ai giovani, la migliore scuola possibile, la migliore preparazione per la vita: sappiamo che dalla qualità della scuola dipende in maniera decisiva e in misura determinante il futuro dei nostri giovani. Già questo ci impone, senza alcuna possibilità di alternativa, di compiere tutti gli sforzi possibili per garantire un'offerta ottimale di opportunità di istruzione per i giovani. La competitività del singolo, ma anche di tutta la società della generazione che viene, dipende dalla qualità dell'offerta scolastica che i nostri professori e maestri riescono a fornire.

Importante è dunque un'ampia diversificazione dei tipi di scuola e istituti che riusciamo a mettere a disposizione, in modo che ogni singolo giovane possa trovare proprio quel tipo di istruzione che più è confacente alla sua personalità, alle sue capacità e al suo grado di preparazione, naturalmente con l'obiettivo di garantirgli il miglior risultato possibile.

Però la scuola non ha solo la funzione di garantire ai giovani un'ottimale possibilità di preparazione al lavoro o studi più approfonditi; dopo la famiglia, essa è anche il più importante mediatore di valori e di princìpi ai quali orientare la vita e il proprio inserimento nella società. È quindi naturale che è di importanza straordinaria per i genitori poter scegliere tra varie scuole, orientate tutte, sì, ai valori fondamentali della vita democratica, ma diversificate tra di loro anche in dipendenza di ciò che sono valori, ideali e princìpi morali a cui si orientano.

Io sono grato di aver avuto la possibilità di frequentare istituti che hanno saputo spiegarci tutte le varie scuole di pensiero e di filosofia, ma ci hanno anche dato modo di apprendere quali siano i valori ai quali si ispirano le varie correnti di pensiero, soprattutto europee, e le varie religioni. Proprio in questo sta la grande opportunità e la particolare qualità della scuola privata. Essa può trasmettere ai giovani anche i particolari valori della religione e con ciò offrire validi princìpi ai quali orientare la vita, a vantaggio di tutta la società.

Passando ora all'emendamento della maggioranza, risulta evidente che esso rappresenta una delle soluzioni possibili per migliorare l'offerta in campo scolastico con indiretta possibilità di aiuto anche per la scuola privata o – come viene definita – paritaria. Tale soluzione in futuro sarà anche migliorabile; essa costituisce, però, un valido inizio e un punto di partenza – come detto – in futuro senz'altro migliorabile.

Come già evidenziato, si tratta di una scelta in favore di una delle possibili soluzioni, perché sono convinto che il dettato costituzionale (di cui al comma 3 dell'articolo 33, che recita: «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituiti di educazione, senza oneri per lo Stato») non costituisca un divieto per lo Stato e per il legislatore di prevedere contributi e di contribuire alle spese degli istituti privati, ma il principio costituzionale esclude solo che vi sia un diritto automatico ad un contributo discendente dall'apertura di una scuola privata. Interpretare la norma in senso più restrittivo sarebbe poco logico, a mio avviso, e disconoscerebbe anche i grandi meriti che le scuole e gli istituti privati si erano guadagnati nel passato.

L'emendamento, però, non tiene conto delle scuole delle minoranze linguistiche, situate cioè in territori ove le esigenze e la situazione sono a volte molto diversificate da quella normale del territorio statale. Per questo motivo ho voluto formulare degli emendamenti che tengano conto di tale situazione particolare, i quali sicuramente possono essere modificati, ma che sono volti a migliorare la situazione anche nei territori con minoranze linguistiche. Chiedo, pertanto, di tener conto di queste proposte. *(Applausi dei senatori Follieri e Toniolli. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bianco, il quale ha a disposizione 12 minuti e 19 secondi per l'esattezza, e nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno n. 1.

Ha facoltà di parlare il senatore Bianco.

BIANCO. Signor Presidente, ne basteranno di meno.

Onorevole rappresentante del Governo, senatori, dopo quanto hanno esposto coloro che sono intervenuti prima di me in quest'Aula, vorrei aggiungere, come premessa all'illustrazione dell'ordine del giorno n. 1 da me presentato insieme ad altri senatori, il concetto di parità che deve necessariamente coincidere con quello di eguale dignità della scuola, anche perché non può esservi l'uno senza l'altro. Infatti, non si è eguali se non si è parimenti degni. Ciò vale per tutto e quindi anche per la scuola.

Da ciò discende che un istituto scolastico privato e parificato, in grado di offrire le necessarie garanzie di qualità del servizio reso, deve avere pari dignità con le strutture scolastiche pubbliche. Ritengo che, almeno in linea di principio, nessuno possa contestare questa affermazione; eppure, quando si passa dalle discussioni di principio ai fatti reali sono molto pochi coloro che, in riferimento all'istruzione scolastica pubblica e privata, sono disposti ad accettare la concreta applicazione del concetto di parità e di eguale dignità. Poco conta che la nostra Carta costituzionale sancisca tale concetto con il disposto dell'articolo 33, dove

si dice chiaramente che «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione».

Per carità, nessuno mette in discussione il fatto che i privati possano istituire scuole; tuttavia molti, anzi quasi tutti si appigliano a quella precisazione, sempre contenuta nell'articolo 33 della Costituzione, la quale afferma che l'istituzione di scuole private debba avvenire «senza oneri per lo Stato». Molti, quasi tutti si sono aggrappati, e ancor oggi si appigliano a questa frase per giustificare la scelta reazionaria e ideologica volta ad impedire ogni trasferimento di denaro pubblico alle scuole private.

Ma in quale misura – mi chiedo – questa interpretazione è corretta? E fino a che punto è invece frutto di un retaggio culturale, pesantemente influenzato da ideologie ispirate ai modelli autoritari, comuni tanto ai regimi fascisti quanto a quelli marxisti, ossia al regime dal quale siamo usciti dopo la seconda guerra mondiale e a quello cui una parte rilevante di italiani ha guardato fino a pochi anni orsono, complice il PCI dal quale provengono un rilevante numero di colleghi presenti anche in quest'Aula?

Onorevoli colleghi che vi opponete ai trasferimenti di denaro pubblico alle scuole private, liberatevi per un attimo dal pesante fardello delle ideologie e riflettete serenamente su quanto è scritto nella Costituzione. Siete sicuri, colleghi, che la dizione «senza oneri per lo Stato» debba effettivamente significare che è fatto divieto allo Stato di trasferire contributi alla scuola privata? Ne siete sicuri? Per il sottoscritto la risposta è «no», e adesso cercherò di illustrarvi brevemente il mio punto di vista.

L'articolo 34 della Costituzione della Repubblica prevede l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione impartita attraverso le scuole elementari e medie inferiori; quindi, impone di far gravare sulla collettività gli oneri necessari per l'assolvimento di tale obbligo. Ne discende che in assenza di scuole private – questo è il concetto – lo Stato dovrebbe sostenere un onere superiore a quello che attualmente sostiene; pertanto, ogni alunno che si iscrive ad una scuola privata rappresenta a tutti gli effetti un mancato costo e quindi un risparmio per lo Stato.

Ecco che, alla luce di quanto sopra, appare dunque evidente che la concessione di contributi alle scuole private deve essere considerata un aggravio per il bilancio dello Stato solo nel caso in cui tale contribuzione risulti superiore all'onere che lo Stato sarebbe comunque costretto a sostenere in assenza delle stesse.

Se ciò è vero, come è vero, non si può neppure negare che viene meno il pretesto fornito dalle parole «senza oneri per lo Stato», per impedire il trasferimento di finanziamenti pubblici alle scuole private. Parimenti si dovrà anche ammettere che l'eventuale finanziamento pubblico alle scuole private può essere effettuato senza contravvenire al dettato costituzionale, fino al momento in cui lo Stato trasferisce a tali strutture l'equivalente di quanto le stesse scuole private, per il fatto stesso di esistere, fanno risparmiare alla collettività.

Onorevoli colleghi, vorrei che tutti quanti noi riflettessimo sul fatto che non potrà esservi vera parità scolastica fin tanto che lo Stato non ri-

conoscerà eguale dignità alle scuole pubbliche e a quelle private; un riconoscimento che sarà pieno e definitivo solo nel momento in cui lo Stato trasferirà alle strutture scolastiche private almeno l'equivalente – ripeto – che esse, con la loro presenza, fanno risparmiare alla collettività. È solo così che si potrà cominciare a parlare di parità scolastica. Solo così sarà finalmente sancito che le scuole pubbliche e private sono in grado di concorrere, su base di pari dignità, all'assolvimento di quella fondamentale funzione pubblica che – l'hanno detto tutti – è l'istruzione.

Onorevoli colleghi, in conclusione, vorrei che coloro che in quest'Aula – mi rivolgo anche a quelli che si trovano al di fuori di questa sede e che magari stanno ascoltando le mie parole – hanno intenzione di votare contro l'ordine del giorno che ho presentato, prima di fare ciò, abbiano l'onestà intellettuale di confutare quanto ora ho esposto. Poiché credo che ciò non sia possibile, mi auguro che queste mie parole possano risultare utili a determinare un voto che sia svincolato dalle logiche di appartenenza e che consenta l'approvazione dell'ordine del giorno n. 1 da me presentato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bettamio.

Ricordo che il Gruppo di Forza Italia ha ancora a disposizione 23 minuti e 12 secondi, che dovranno essere divisi tra lei, senatore Bettamio, ed il senatore Toniolli.

Ha, pertanto, facoltà di parlare il senatore Bettamio.

BETTAMIO. Non sono molto bravo in matematica, ma il conto non è poi così difficile!

Signor Presidente, in un articolo apparso su una rivista, scritto dal nostro collega senatore Pedrizzi, si documenta, con dati e percentuali, la situazione dell'insegnamento in Italia. Nel nostro paese, secondo i dati del collega Pedrizzi, la percentuale sull'intera popolazione tra i 25 e i 64 anni con istruzione secondaria arriva solamente al 35 per cento, contro l'80 per cento degli Stati Uniti e della Germania, il 75 per cento della Gran Bretagna e il 70 per cento della Francia. D'altra parte, la nostra spesa per l'istruzione rappresenta il 4,8 per cento del prodotto interno lordo, al di sotto di due punti rispetto alla Francia, alla Germania, all'Inghilterra e alla Spagna. Secondo poi il rapporto ISFOL del 1997, la percentuale di diplomati e laureati in Italia sul totale della popolazione è la più bassa d'Europa; dietro a noi ci sono soltanto la Grecia e il Portogallo. Abbiamo, poi, una dispersione scolastica ed universitaria che è la più alta d'Europa.

Certamente questi dati non ci rallegrano, ma ci dicono che la crisi della scuola italiana, su cui ormai tutti concordiamo, non è causata da una competizione che – ahimè – sostanzialmente non esiste, perché la scuola non statale raggiunge in Italia appena il 6 per cento a livello primario ed il 7 per cento a livello di scuola media. La crisi del nostro sistema scolastico è dovuta esattamente alla mancanza di competizione; il che ci pone in una situazione

di grande svantaggio anche nei confronti di quei paesi il cui ordinamento scolastico è – beati loro – su basi competitive.

Allora, al riguardo bisogna essere chiari. Questo Governo non vuole la parità scolastica o forse, come in innumerevoli altre occasioni, vorrebbe ma non può. Spiace, come ha ricordato il collega Asciutti, che a questo gioco penoso si prestino anche i colleghi del Partito Popolare Italiano che, per cultura, ideologia ed anche credo religioso, sono per quel sistema paritetico che hanno sempre sostenuto da quarantacinque anni a questa parte e che oggi sono costretti a camuffare.

Come dicevo, prima ancora del volere o meno questa riforma c'è probabilmente un problema di incomprensione: non credo che si abbia la consapevolezza piena di che cosa vogliano dire le scelte che si stanno compiendo o che si tentano di compiere.

La stessa teoria del ministro Berlinguer, ossia la programmazione dell'offerta scolastica e la concessione amministrativa della stessa fa comprendere che il quadro di riferimento statalista non è neppure stato scalfito.

Alla luce dell'esperienza di questi ultimi decenni, l'offerta scolastica di Stato è impraticabile: essa è fallita e l'uguaglianza del servizio pubblico erogato, di fatto, non è mai stata realizzata. Ormai è diffusamente riconosciuto che le politiche pubbliche nel campo dell'istruzione non sono state in grado di produrre effettiva uguaglianza di opportunità.

Dobbiamo distinguere, o non dobbiamo confondere, tra competenze educative scientifiche e garanzie ai cittadini: queste ultime sono di competenza dello Stato, le prime no. Finché uno Stato è laico, non può essere educatore o scienziato o, per dirla più esattamente, non può essere Stato etico.

Signor Presidente, da due giorni stiamo stiracchiando la Costituzione in ogni senso, ma in tutti i giri di valzer che le stiamo imponendo (mi rivolgo soprattutto ai «compagni» che in 48 ore hanno citato lo stesso articolo tre volte) non si sfugge dalla tesi di fondo che la Costituzione stessa ci pone: essa dispone una legge per le scuole che chiedono la parità. Il presupposto è evidente: il servizio dell'istruzione è realizzato attraverso scuole statali e scuole non statali paritarie; questa è la tesi che è stata approvata dalla Costituzione, la si può stiracchiare finché si vuole, ma il punto resta sempre che un servizio pubblico integrato non solo è coerente con il dettato costituzionale (è inutile discuterne), ma addirittura è direttamente disposto dalla Costituzione stessa e la Repubblica fino ad ora è stata inadempiente.

Bisogna abbandonare la via del quasi monopolio e percorrere quella del pluralismo dell'offerta, nel rispetto delle norme della Costituzione. Prima della comunità scolastica viene, in ordine ontologico e logico, la famiglia, amici del Partito Popolare Italiano, che possiede originariamente il diritto e il dovere di educare e istruire i figli e, ancora una volta, entra in ballo la Costituzione. La libertà di apprendimento è originaria e costitutiva della persona umana, amici del Partito Popolare Italiano, cattolici impegnati in politica.

La questione è come realizzare – sempre che si voglia realizzare qualcosa – il pluralismo dell'offerta scolastica. Siamo convinti che il buono-scuola sia l'unica strada per la quale si possa arrivare all'effettiva parità, non quella fra le scuole, ma quella fra le famiglie, tutte messe in grado di scegliere in libertà e in condizioni, appunto, di parità.

Certamente, non si inserisce in questa linea l'anacronistica istituzione delle borse di studio che, a legislazione vigente, non farà che rafforzare ancor più il monopolio della scuola pubblica dando un premio a chi la frequenta. Come si può pensare di poter avviare una seria riforma della scuola combattendo la scarsa qualità dell'insegnamento, la mentalità burocratica, l'inamovibilità dei docenti, che appartengono a quel milione di persone difeso da un sindacato corporativo e conservatore, se non attraverso fortissime iniezioni di concorrenza all'interno del sistema?

Non vi sarebbe, come è stato scritto dal professor Scoppola, una concorrenza selvaggia semplicemente perché la concorrenza selvaggia non esiste: esistono le concorrenze regolari e quelle irregolari ed il miglior controllo di una regolare concorrenza è quello che assegna la scelta finale all'utente del servizio. Ecco perché, come ho detto, è necessaria una grande chiarezza: il modello proposto dal Governo non va bene perché attribuisce risorse in più ad un sistema che non va e può finire con l'alimentare anche scuole private inefficienti, perché operanti di fatto al di fuori di una reale concorrenza.

L'alternativa o è secca o non è: si devono finanziare gli utenti che scelgono liberamente e non gli istituti, neanche attraverso la convenzione. La strada di mezzo in questo caso non paga perché si aggiungono difetti, senza cambiare alla radice il sistema scolastico nel suo complesso.

La concorrenza tra istituti comporterebbe anche quella concorrenza tra operatori negli istituti, che è oggi bloccata da automatismi di carriera e da controlli qualitativi inesistenti. La concorrenza tra scuole porterebbe la concorrenza nelle scuole: tutto a favore di una qualità, la cui assenza, qualunque persona intellettualmente onesta, non può oggi non riconoscere. Ecco perché rifiutiamo e rifiuteremo di votare il maxi-emendamento: non per una questione di bilancio, tutta ancora da giocare e da chiarire, ma per una questione di principio. Speriamo di trovare accanto a noi quegli amici e quei compagni di viaggio, con i quali, per più di quarant'anni, abbiamo condiviso queste teorie. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Biscardi, il cui Gruppo ha ancora a disposizione undici minuti. Ha facoltà di parlare il senatore Biscardi.

BISCARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prima considerazione, da avanzare quasi al termine del dibattito, credo sia quella di sottolineare l'assoluta novità di un serio e serrato confronto parlamentare, al di là del *vient de paraître* della richiesta dell'opposizione, sul tema della parità, su un tema cioè che, in una densa bibliografia giuridica

e costituzionale e in un'altrettanto folta pubblicistica politica, non ha mai fatto registrare il benché minimo punto di convergenza.

La lettura della Costituzione, del suo complessivo Titolo II (rapporti etico-sociali, con particolare attenzione per gli articoli 33 e 34), nonché delle eventuali norme di connessione (articolo 3) non ha trovato in genere, ma soprattutto presso coloro che ne hanno voluto e ne vogliono ancora dare un'interpretazione forzata, in contrasto con la lettera stessa del dettato costituzionale, possibilità di traduzione legislativa ordinaria.

In questo è da ravvisare obiettivamente una ripetuta incertezza, quasi una renitenza del Parlamento, ad affrontare una questione che si è sempre fermata sulla soglia dell'inizio di discussione, come può rilevarsi da un puntuale riepilogo dei precedenti che ho svolto in sede di Commissione.

La discussione che si svolge nell'attuale XIII legislatura segna dunque, rispetto ai suoi precedenti parlamentari, una netta inversione di tendenza. Ben maggiore è stata l'attenzione prestata alla parità scolastica nel corso di un dibattito particolarmente serrato ed articolato in Commissione, che ha trovato il suo fondamento nel riconoscimento della ineludibilità di una questione che si trascina da mezzo secolo in una polemica spesso di alto profilo ma, altrettanto di frequente, indugiante in viete ripetizioni.

Tralascio i dettagli, i particolari, le considerazioni minori sempre ritornanti e che ritornano anche in questo dibattito, per concentrare l'attenzione sui due punti essenziali che costituiscono l'impianto di una legge equilibrata sulla parità, cioè la disciplina tra la parità nei suoi aspetti procedurali e il diritto allo studio.

Interrogativo centrale del dibattito è stato ed è, in fondo, il seguente: deve una legge sulla parità fare propria la concezione di un servizio pubblico integrato dell'istruzione? Cogenti affermazioni di ordine costituzionale, già da me analiticamente esposte nel dibattito in Commissione, cui non può non rinviarsi, conducono, infatti, a deporre la prospettiva del servizio pubblico integrato, costituzionalmente improprio – o meglio, inaccettabile – quale asse portante della parità scolastica, seguendo, di contro, un percorso programmatico che presti attenzione alla concreta strumentazione di questa. Scuola pubblica e scuola privata rispondono, infatti, ad esigenze diverse. La scuola pubblica, aperta a tutti e pluralistica nel progetto educativo, dotata di autonomia unitaria nelle sue finalità e nel progetto formativo, svolge una funzione pubblica non riducibile alla stregua di altri servizi in quanto rispondente ad un diritto sociale costituzionalmente garantito. Il servizio pubblico formativo non può che essere svolto da pubbliche istituzioni, in quanto democratico, laico e pluralista, laddove le scuole private, espressione di rispettabili, particolari tendenze culturali o religiose non svolgono una funzione per tutti.

Altra è allora la prospettiva da imboccare, quella di un sistema scolastico nazionale in cui figurino, ma con diversa collocazione, le scuole pubbliche e le scuole paritarie private. *(Commenti del senatore Pera).*

Rimane beninteso fermo che entro tale sistema scolastico nazionale non possa aversi esercizio scolastico in contraddizione con le finalità della Costituzione repubblicana e dell'identità nazionale, soprattutto lad-

dove è inequivocabilmente sancito il compito della Repubblica di dettare le norme generali sull'istruzione e il diritto-dovere di istituire scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale.

Presidenza del presidente MANCINO

(*Segue* BISCARDI). Solo quella prospettiva, infatti, può assicurare la contestuale guarentigia della libertà nella scuola e della libertà della scuola. Due libertà queste che sono state scolpite nella cristallina definizione che ne ha dato Norberto Bobbio: «Libertà nella scuola vuol dire che nell'interno di quella particolare istituzione che è la scuola i due soggetti del rapporto educativo, gli insegnanti e gli allievi, non debbono essere obbligati o peggio costretti ad abbracciare una credenza, una dottrina filosofica, un'ideologia esclusiva o imposta come esclusiva, ma hanno il diritto di dare e rispettivamente di ricevere diverse ideologie, di darle e riceverle criticamente».

Il riconoscimento della libertà della scuola rientra perfettamente nella concezione dello Stato, questo è il punto. Se Stato laico vuol dire uno Stato che non impone una sua concezione del mondo, se ne può dedurre che questa forma di Stato può essere attuata tanto permettendo la pluralità di insegnamento all'interno della scuola statale, quanto la pluralità delle scuole e quindi l'esistenza di scuole non statali.

Ed è oltremodo significativo che il disegno di legge n. 4127 delle opposizioni, di cui è primo firmatario il senatore Tarolli, per il quale oggi è esercitato il diritto di tribuna e che rappresenta la riscrittura di altro disegno di legge precedente, acceda all'idea del servizio scolastico nazionale, superando la precedente formulazione ancora attestata sulla proposta di un servizio pubblico integrato.

Né può dirsi questo l'unico profilo attorno al quale il proficuo dibattito svolta si in 7ª Commissione, in Comitato ristretto abbia consentito di registrare concordanze significative. Tra queste preme a chi è stato relatore in Commissione richiamare un orientamento relativo al personale delle scuole paritarie, che non era mai stato enunciato in modo così fermo e perentorio. Si fa cioè riferimento ad una modalità di reclutamento che si svolga attingendo ad albi di personale docente e direttivo abilitato da parte dello Stato all'insegnamento. Il requisito dell'abilitazione può essere così concepito quale indicatore pubblico di competenze e qualità professionali, secondo criteri comuni a tutta la classe docente.

Il secondo ed essenziale snodo è il finanziamento della parità. Non posso non rinviare, anche in questo caso, per le argomentazioni giuridiche da me formulate su tale profilo, agli atti del dibattito tenutosi in 7ª Commissione, né posso, tuttavia, non rammentare come la Costituzione rechi espresso divieto di oneri a carico dello Stato, con un precetto ine-

quivoco – un vecchio brocardo dice: «*In claris non fit interpretatio*» – rispetto al quale qual si voglia interpretazione sistematica ed evolutiva dell'ordito di princìpi costituzionali, espressi nella prima parte della Carta repubblicana, non può porsi solo come elusiva.

Diverse sono – come è noto – le opzioni ipotizzabili: buono-scuola, convenzione tra Stato e istituto scolastico, agevolazioni fiscali nella duplice veste di credito di imposta o di detraibilità di imposta, retribuzione del personale a carico dello Stato. Di queste possibili soluzioni possono dirsi compatibili con il precetto costituzionale soltanto le provvidenze destinate direttamente agli alunni o alle loro famiglie, non anche quelle destinate alle scuole.

È da notare che tale distinzione si rifà al momento storico del fondamento della nostra democrazia: il momento più alto della discussione in sede di Assemblea costituente fu proprio quello relativo agli articoli 33 e 34, quando si raggiunsero vette, cime assai alte di pensiero non toccate, appunto, da interessi di potere.

La posizione fu espressa limpidamente in Assemblea costituente dall'onorevole Dossetti (seduta del 30 aprile 1947) nel corso della discussione concernente il diritto dei capaci e meritevoli a raggiungere i più alti gradi di istruzione pur se privi di mezzi.

Nel dibattere su quello che è oggi l'articolo 34 della Costituzione, l'onorevole Dossetti rimarcava una distinzione tra libertà di insegnamento, nel suo aspetto dottrinale e culturale, e libertà di insegnamento, nel suo aspetto organizzativo-strutturale di istituto.

Nel momento in cui era stata introdotta (il giorno precedente) l'espressione: «senza oneri per lo Stato» nell'articolo 33 della Costituzione, l'onorevole Dossetti affermò: «Ciò vuol dire che quando ieri abbiamo escluso oneri per lo Stato, circa l'aspetto organizzativo e strutturale, abbiamo posto una norma che non contraddice altre norme, che abbiano invece, come contenuto e obiettivo, soltanto quello di assicurare la libertà di insegnamento nel primo senso, da cui, quindi, discendano provvidenze di carattere personale, ossia date alla persona. E queste provvidenze sono evidentemente necessarie e devono essere affermate per tutti, una volta disposte in via generale e non possono essere escluse per gli alunni delle scuole non statali, se non si vuole, in pratica, rinnegare, ancora una volta, la libertà di insegnamento». Ed è questo che il disegno di legge contiene.

Al di là delle interpretazioni di comodo, molto singolari che ieri ne ha dato il collega Pedrizzi, l'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale in materia dal 1982 al 1984 è stato sempre lo stesso. Nel 1982 la Corte costituzionale – presieduta autorevolmente, allora, dal senatore Elia – osservava che «dalla garanzia costituzionale, ossia dalla libertà di scelta del tipo di scuola preferito, come di altre libertà (si pensi alla libertà religiosa o a quella di associazione) non può certo dedursi l'obbligo della Repubblica di assumersi gli oneri eventualmente necessari». È così la sentenza n. 668 del 1988: il principio di parità di trattamento non può spingersi fino alla determinazione dell'obbligo della Repubblica di assumersi gli oneri eventualmente necessari...

ASCIUTTI. Gli oneri, non le facoltà!

BISCARDI. ...per l'esercizio di tale ultima scuola.

Pertanto, le opzioni si riducono drasticamente di numero rispetto al novero di quelle astrattamente praticabili e risulta in egual misura che le provvidenze agli alunni e alle famiglie (le uniche ammissibili, come si è detto) intanto possono trovare un ancoraggio al dettato costituzionale nell'articolazione ampia dei suoi principi, anche degli articoli 29, 30 e 31 del Titolo II e soprattutto quello di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, in quanto si collochino in una più complessiva prospettazione relativa al diritto allo studio.

Quanto al richiamo che i colleghi della minoranza fanno alla situazione degli altri paesi, occorre tenere conto di una diversa storia della scuola italiana.

La scuola italiana è stata una scuola di Stato, perché è stata la scuola del Risorgimento italiano, che è cominciato con Francesco De Sanctis, ed ha assicurato, a partire dalla diffusione della scuola elementare, la crescita culturale di questo paese.

BERTONI. Bravo!

BISCARDI. Infatti è da tenere bene a mente che, diversamente da quanto avviene in altri paesi europei, nei quali non è presente alcun vincolo costituzionale, non ogni forma di contribuzione pubblica alla parità scolastica possa dirsi ammissibile sul piano, *in primis*, della legittimità costituzionale.

Pertanto, i richiami ad altre esperienze europee non appaiono congrui, dovendosi di contro fare esclusivo riferimento a principi sovraordinati alla fonte legislativa, inequivocabilmente sanciti dalla Costituzione.

In conclusione, onorevoli colleghi, le conseguenze che una legge sulla parità equilibrata e costituzionalmente corretta può avere su una situazione della scuola italiana (che poi equivale a quella di tutti gli altri settori della vita italiana), in un momento di difficile transizione dal consunto, ma non mai del tutto vanificato centralismo burocratico-ministeriale all'impegnativa scommessa dell'autonomia e della riforma del Ministero della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica possono essere in sintesi così indicate: estensione generalizzata del principio dell'autonomia scolastica quale modalità organizzativa e nello stesso tempo sostanza formativa, funzionale ad un'assunzione di responsabilità dei docenti e ad una consapevole acquisizione di cultura e di libertà da parte di chi sceglie; sviluppo e ampliamento della qualità della scuola nel suo complesso. Le norme sulla parità, e soprattutto la puntuale e ferma applicazione di esse, non possono che mettere fuori gioco, nel volgere di pochi anni, quelle scuole (e tutti sappiamo che ce ne sono tante) che fruendo del riconoscimento legale hanno costruito la loro fortuna e la loro espansione nel perseguire l'acquisizione del titolo di studio a tutti i costi, senza alcun interesse per la continuità e la profondità dell'impegno di studio, che per la formazione culturale risultano indispensabili e insostituibili. Infine, si delinea un quadro più ampio di raf-

forzamento dell'istruzione e della formazione, tanto richiamate nelle analisi delle esigenze primarie della società contemporanea quanto invece (come ben sappiamo, anche sul piano parlamentare) pretermesse nella prassi e nelle realizzazioni concrete.

Al termine di questo intervento mi sia consentito, signor Presidente e onorevoli colleghi, di ringraziare quei colleghi di maggioranza e di opposizione, ma soprattutto questi ultimi, che hanno espresso il riconoscimento del mio lungo lavoro in Commissione. Interpreto le loro parole come un segnale e un messaggio rivolto ai giovani e al personale scolastico ad operare in concordia e con tenacia per il rinnovamento della scuola italiana da parte di uomini che delle sorti della scuola e della sua qualità hanno fatto l'impegno primario e l'autentica passione civile della loro vita. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Toniolli. Ne ha facoltà.

TONIOLLI. Illustre Presidente, colleghi senatori, onorevole Ministro, il tema della parità scolastica ha sollevato un dibattito interessante ma, a mio avviso, almeno in parte inutile. La parità, infatti, non ha alcuna esclusiva rilevanza giuridica. In breve, cioè, essa non implica il richiamo alla Costituzione; semmai, e più propriamente, si tratta di argomento che va svolto nel contesto della scienza delle finanze.

L'istruzione scolastica rientra nella fattispecie dei bisogni collettivi da quando se ne è imposta l'obbligatorietà e quindi la gratuità; si è, cioè, intesa l'istruzione come un bisogno collettivo. I bisogni collettivi, com'è noto, possono essere indivisibili, divisibili o parzialmente divisibili. La difesa e la giustizia sono bisogni indivisibili; soddisfatti per Tizio, sono contemporaneamente soddisfatti per Caio e Sempronio, e la collettività concorre a tutte le spese dei servizi difesa e giustizia. Il bisogno della salute è, invece, un bisogno parzialmente divisibile, nel senso che se in generale il servizio sanitario pubblico soddisfa il bisogno collettivo, in particolare esso può soddisfare Tizio senza soddisfare contemporaneamente Caio. Eppure noi sappiamo che oggi nel campo della sanità se uno è autorizzato può farsi visitare in una casa di cura privata, può frequentare un laboratorio di analisi privato e non paga due volte.

Lo stesso accade, per esempio, per il servizio dei trasporti: si legge nei vecchi testi di scienza delle finanze che è un bisogno collettivo che il paese abbia dei trasporti efficienti, quindi la collettività deve concorrere alle spese del sistema dei trasporti. Però se io poi uso la mia macchina privata per andare da Padova a Milano, non devo pagare anche la tariffa delle Ferrovie dello Stato per andare da Padova a Milano.

Lo stesso dicasi per il servizio dell'istruzione. Che il paese raggiunga un livello decente di istruzione è oggi un bisogno collettivo, è interesse di tutta la nazione; ma il servizio dell'istruzione soddisfa tutti indirettamente, e direttamente, cioè individualmente, Tizio, Caio e Sempronio qualora utenti del servizio. Di qui l'organizzazione di Dossetti: a questa si è tenuti collettivamente a corrispondere.

Ecco che allora, mentre ai costi fissi per la predisposizione dell'offerta pubblica del servizio scolastico devono contribuire tutti i cittadini, nessuno escluso, alle spese variabili – docenti, testi scolastici e così via – dovrebbero contribuire solo coloro che attivano in concreto il servizio scolastico, per esempio nelle scuole statali. Ciò che si chiede non è un finanziamento alla scuola non statale, ma molto semplicemente e correttamente che chi non attiva l'offerta della scuola statale perché si rivolge a quella non statale sia rimborsato della parte relativa ai costi variabili già versati con le imposte. Infatti è del tutto iniquo pretendere, oltre alla contribuzione alle spese fisse, anche le spese variabili quando non viene attivata l'offerta pubblica statale, ma in luogo di quella l'offerta non statale.

In conclusione, al di là di un problema di libertà di scelta, si tratta di un problema di equità o di giustizia contributiva. Se tuo figlio frequenta la scuola statale, è giusto che tu, oltre a contribuire ai costi fissi per la parte di pubblico servizio indivisibile, contribuisca anche ai costi variabili che tuo figlio attiva in quella scuola, mentre non è giusto che io che faccio frequentare a mio figlio una scuola non statale contribuisca, oltre alle spese fisse, due volte alle spese variabili: per le scuole statali ove non attivo l'offerta e per la scuola non statale dove invece attivo l'offerta. Questo e solo questo è a mio avviso il problema.

Una volta condiviso tale principio basilare, che trova il suo fondamento nei princìpi della scienza delle finanze, il modo di attuarlo concretamente viene da sé, ad esempio con il rimborso fiscale, il credito di imposta, il buono-scuola: è solo una questione di corretta e saggia applicazione. Resta assodato che non si chiede pertanto alcun finanziamento, un fatto non solo contro la Costituzione ma prima ancora contro il buon senso: è assurdo se qui ci mettiamo ad istituire una scuola e poi pretendiamo un finanziamento pubblico! Però, si chiede semplicemente il rimborso per la parte del costo variabile di un servizio non usufruito e quindi non attivato. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Centro Cristiano Democratico. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, vorrei esprimere l'orientamento del Governo su questa approfondita ed elevata discussione, come si confà ad un tema così importante che ha per tanti anni diviso l'opinione pubblica del paese.

In questa sede stiamo esaminando un'iniziativa legislativa presentata dall'opposizione. Mi sembra legittimo che noi le diamo atto di questo fatto, come è stato del resto orgogliosamente rivendicato da più di un intervento dei colleghi dell'opposizione: la circostanza che l'Aula di palazzo Madama è stata investita di un tema che è rimasto assente da queste Aule per tutto il periodo repubblicano e sostanzialmente e in modo pregnante sta discutendo in modo serrato su norme e non soltanto su posizioni di principio, con una effettiva

finalizzazione di risultato, come prescrive la Costituzione repubblicana, la quale richiede l'approvazione di una legge su questa materia.

Ci auguriamo che l'iniziativa stimolante dell'opposizione sia rivolta – e non vi è alcun motivo per dubitarne – all'approvazione di una legge secondo il metodo democratico, anzi secondo il principio di maggioranza. Direi anzi che all'approvazione di una legge dovrebbe essere rivolto l'impegno dell'intera Assemblea, per far sì che la discussione si concluda con l'approvazione di una norma o di un complesso di norme. Dico questo perché sono circolate alcune voci in merito alle quali potrebbe nascere una resipiscenza dell'opposizione circa la necessità di giungere poi ad un voto effettivo con l'impegno di partecipare in modo democratico a questo voto, anche nel dissenso.

È stato il Governo a far iniziare nell'agosto del 1997 un'opera di legislazione su questo argomento, approvando un disegno di legge in una riunione del Consiglio dei ministri (anche questo è un fatto abbastanza inedito nella storia repubblicana); su questo tema sono poi continuate le discussioni, riproponendosi spesso posizioni contrapposte, così come è avvenuto nel corso di questi ultimi decenni.

Tuttavia, in quest'Aula è stato rivendicato il fatto che sia il disegno di legge «Tarolli-*bis*», sia altri disegni di legge, sia il testo dell'emendamento presentato dalla maggioranza non sono stati esenti da reciproca fertilizzazione. Credo che anche nel tono generale della discussione svoltasi in quest'Aula possiamo registrare un elemento di progresso rispetto al passato, quando l'inconciliabilità delle posizioni era totale nell'interpretazione giuridica o di un solo comma dell'articolo 33 o del complesso sistematico delle norme contenute nella Costituzione su questo argomento.

Inoltre, ritengo che il testo presentato dalla maggioranza rappresenti anch'esso il segno di un cammino percorso, per cui all'interno della stessa maggioranza forse non registriamo più, anche se non completamente, come è ovvio, posizioni preconcette, bensì, al contrario, uno sforzo per trovare una conciliazione.

Il senatore Nava nel suo intervento ha detto «finalmente» – ha usato questo avverbio – «si sta giungendo ad una stretta». È stato riconosciuto dalla senatrice Fumagalli Carulli che non si tratta di un testo statalista e credo che l'autorevolezza di questo riconoscimento non debba essere trascurata, anche se tutti – penso – in quest'Aula possono rivendicare una parte di merito per il cammino percorso – mi sembra, del resto, che proprio questo fosse l'accento dell'intervento del senatore D'Onofrio – e sono consapevoli che si tratta di un accordo difficile e forse non definitivo, quindi di una tappa e non del traguardo. Tuttavia non esiste traguardo senza tappe e non esiste cammino senza un'avanzata progressiva, in qualche modo graduale, per risolvere problemi di questa complessità.

Probabilmente l'atteggiamento psicologico che non deve essere accettato è quello di caricare l'evento di un'attesa eccessiva, come ci dimostrano i nostri classici. Infatti, quando si carica un evento di un'attesa eccessiva, si rischia l'illusione e la conseguente ineluttabile delusione. Probabilmente, a tal proposito qualcosa di questa natura circola persino

nel mondo degli interessati, dove forse si pensava che una soluzione taumaturgica avrebbe risolto un problema così complicato. Non ci si rende conto, invece, che anche un significativo passo in avanti ha in sé la pregnanza di una soluzione che sicuramente si evolverà.

Dobbiamo registrare un importante passo in avanti. A questo proposito devo dire che i passi avanti sono sempre frutto di mediazioni. Non esiste in politica una soluzione diversa da quella delle mediazioni e non è corretto rifiutare, in principio, una soluzione di mediazione, perché essa è un elemento di sintesi rispetto a posizioni precedentemente inconciliabili. Quando si vuole raggiungere la condizione del passaggio di una norma, di una legge attraverso un itinerario che deve portare a sintesi posizioni molto lontane, quello che viene chiamato con un termine ingiustamente spregiativo «compromesso» è invece un momento importante. Quello che il Governo ritiene sbagliato è considerare questo compromesso di basso profilo, perché così non è. È vero, ci possono essere compromessi di profilo alto o dignitosi: credo che il risultato che in questo momento abbiamo di fronte ai nostri occhi, e forse a portata di mano, non è un compromesso di basso profilo. È una soluzione alla quale – come prima dicevo – tutti hanno collaborato.

Ricordo, per esempio, posizioni difficili anche all'interno del Governo e tuttavia una coerenza – come, peraltro, nella stessa maggioranza – di persone, di Ministri e di membri del Parlamento che hanno esercitato una funzione per giungere a questo risultato e che hanno avuto una partecipazione molto attiva in questo senso. Credo che il Governo abbia il dovere – lo fa con molta convinzione – di ringraziare per l'apporto fornito dalle diverse parti, perché è stato determinante per giungere a questo risultato.

Abbiamo dovuto lavorare su questo argomento ispirandoci certamente alle esigenze della società italiana, alla necessità di un rinnovamento del sistema formativo del nostro paese, al suo ammodernamento e al fatto di avere elementi di comparazione con il resto dell'Europa. Anzi, ciò che ora sta succedendo è già da tempo successo in Europa e non può non essere per noi una bussola. In Europa ciò che oggi la Costituzione richiede al nostro Parlamento come impegno legislativo assoluto è stato già realizzato da tutti i suoi Stati membri.

Tutti gli Stati europei, alcuni prima, altri dopo, si sono dati leggi che hanno disciplinato la materia.

Tuttavia in Italia abbiamo anche un vincolo costituzionale che altri paesi europei non hanno, perché abbiamo una storia tormentata della formazione dello Stato unitario di cui vi sono tracce nella Costituzione. È pertanto necessario, nell'affrontare un tema così delicato, ispirarsi ad un elemento di sapienza: dobbiamo produrre una norma che non presenti rischi di impatto costituzionale, che non possa essere oggetto di un'interpretazione contraria alla Costituzione, perché sempre di interpretazione si tratta e non esistono verità assolute in tale campo. Questo infatti la scienza giuridica dell'interpretazione ci ha insegnato, ossia che non esistono verità assolute, ma verità relative, che si incarnano in un provvedimento giurisdizionale dell'unico organo a ciò deputato, ossia la Corte costituzionale.

Ebbene, sarebbe poco saggio che il Parlamento italiano si cimentasse con tanta passione su un argomento di questo tipo con rischi di impatto costituzionale e con la possibilità di vedere vanificato il proprio lavoro da un provvedimento giurisdizionale che ne dichiari l'illegittimità all'insegna del dettato costituzionale.

Abbiamo dei vincoli e penso che il lavoro compiuto in questi mesi e in questi anni, condensato forse da questo punto di vista nell'emendamento presentato dalla maggioranza, abbia voluto tener conto di questo ed anche della diversità delle opinioni dei giuristi sull'argomento, che danno dell'inciso dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione interpretazioni differenti, legittimamente tali. Di questo rispetto dobbiamo essere consapevoli nei confronti degli interpreti della Costituzione, ma la saggezza impone di evitare ogni rischio, anche quello che una particolare interpretazione non condivisa possa mettere in *non cale* il lavoro che abbiamo faticosamente portato avanti.

È stato detto che anche nel testo della maggioranza non si arriva alla parità: non sono d'accordo. Sono convinto, invece, del contrario, ossia che in quel condensato, breve e succinto testo (come devono essere le leggi, di pochi commi o di pochi articoli, come lo si voglia interpretare) esistono elementi importanti che riguardano l'obbligo costituzionale di approvare una legge sulla parità e sull'equipollenza di trattamento per le scuole non statali.

Innanzi tutto, ricordo la statuizione del servizio nazionale per l'istruzione che sicuramente preesiste, che oggi già in qualche misura funziona e che tuttavia in questo disegno di legge viene eretto a sistema, viene definito con sapienza giuridica e risponde ad un'esigenza di lavoro comune di tutta la società nell'offerta formativa, che è, appunto, il cardine dello sviluppo di una società moderna e più equa.

In secondo luogo vi è l'affermazione, anch'essa nella realtà e tuttavia non ancora formalmente acquisita, che chi assegna titoli di studio aventi valore legale esercita una funzione che non può essere considerata privata, ma che è una funzione pubblica.

Se le famiglie affidano i propri figlioli ad un'istituzione, comunque sia gestita, che però ha dallo Stato l'autorizzazione non solo a svolgere il suo compito formativo ma a farlo concludere con un titolo che ha valore legale, è chiaro che si tratta di una funzione pubblica, e questo va ribadito come giustamente è stato fatto nel testo.

In questo provvedimento (che ci accingiamo, spero, ad approvare) sono statuite inoltre altre regole molto rilevanti. C'è sicuramente una parte importante della disciplina della parità, anzi, una parte oggi parzialmente carente – credo colpevolmente carente – in questo paese perché una materia così delicata ha bisogno di regole e deve essere lo Stato, quindi il Parlamento, a dettarle nell'interesse generale del paese.

Se la discussione ha avuto una lacuna – posso permettermi di rilevarla – è che il Parlamento ha trascurato un elemento che considero molto importante: la questione della scuola per l'infanzia, che è stata considerata un atto dovuto o un elemento marginale all'interno di questa disciplina, dimenticando forse la crescente attenzione di tutto il paese nei confronti di un problema così delicato; dimenticando forse che il no-

stro paese è più avanti di altri nel settore della scuola per l'infanzia e ha raggiunto vette di qualità. La destinazione di tanta attenzione alla scuola per l'infanzia da parte della presente proposta normativa è un dato di civiltà, un fatto elevato, socialmente e moralmente rilevante e quindi, anche per questa ragione, il testo in esame non può essere considerato un compromesso di basso profilo.

Infine, vi è la statuizione del principio del diritto allo studio, troppo trascurato nelle Aule parlamentari, con troppa fretta totalmente deferito alle regioni, lo Stato rinunciando ai suoi poteri di indirizzo anche nelle materie di competenza primaria delle regioni.

Abbiamo stabilito un passo avanti significativo proprio in materia di parità, in materia di regole, e vorrei ricordarne una di straordinaria importanza che è scolpita nel testo in esame. Abbiamo affermato un principio presente alla coscienza laica del paese e alla componente più elevata dello stesso mondo cattolico, anche nell'esercizio della sua funzione educativa e di istruzione e nella qualificazione che le migliori delle scuole gestite dal mondo cattolico hanno realizzato in Italia e, soprattutto, all'estero: il principio della libertà di accesso alle scuole, anche a quelle definite di tendenza, che hanno un proprio principio educativo. Un principio in base al quale l'accettazione dell'ispirazione del modello educativo non significa accettazione della confessionalità dello stesso; è il principio della distinzione tra elemento confessionale e ispirazione religiosa del progetto educativo, che non sono la stessa cosa. La scuola resta la scuola, anche se è ispirata ad un modello ideale: la sua funzione specifica si distingue dai luoghi del reclutamento religioso, del reclutamente confessionale, dell'esercizio dell'attività confessionale. Ciò è ammesso dalla parte più nobile del mondo cattolico, ma non era stato ancora acquisito come principio giuridico ed è molto importante che ciò avvenga.

Personalmente ho conosciuto moltissime scuole ed università cattoliche all'estero – sebbene non ne abbia conosciute molte in Italia – che avevano al loro interno studenti musulmani, ebrei o non credenti e che non hanno preteso un'adesione confessionale. Vorrei ricordare all'intera Aula, anche a coloro che sono scettici di fronte a questo problema e rinunciatari di fronte all'affermazione di un così elevato principio, che a scuola si fa scuola; i compiti culturali fondamentali della scuola hanno una fisionomia e una tipologia distinte. Badate, ciò è molto importante per il presente e sarà ancora più importante per il futuro, in una società multietnica e multireligiosa in cui elementi di fondamentalismo, presenti forse in altre religioni, potranno farci ipotizzare l'istituzione di scuole, che la Costituzione consente, di forte orientamento religioso, legate ad elementi di fondamentalismo, nei confronti dei quali il sistema deve fin d'ora difendersi attraverso la statuizione proposta nell'emendamento presentato dalla maggioranza, che costituisce una scelta di civiltà.

D'altro canto, come sapete, il provvedimento può percorrere il suo cammino perché vi è un altro elemento di novità che riguarda non tanto la questione specifica della parità ma l'ordinamento: l'autonomia di tutte le scuole, non soltanto di quelle non statali, anzi in particolare delle scuole dello Stato che sono numericamente prevalenti. Ecco, il passo

avanti che noi facciamo collegando la normativa sulla parità con quella sull'autonomia scolastica è molto pregnante da un punto di vista culturale; più di un intervento ha colto questo aspetto e credo si comprenda come esso ha costituito una delle ragioni della crescita della parte comune della coscienza scolastica ed educativa a questo proposito.

Ho fatto cenno al rilievo dell'intervento sulla scuola per l'infanzia. Vorrei ricordare che in questi anni la scuola materna statale ha aumentato le sue sezioni. C'è stato uno sviluppo della scuola materna statale: è un dovere dello Stato, nel momento in cui ancora tutto il territorio nazionale non è coperto adeguatamente da questo importante servizio. Tuttavia, in questo disegno di legge oggi prevediamo la possibilità di un'ulteriore espansione anche della scuola materna non statale nelle sue due grandi componenti: una rilevante componente affidata alla capacità dei comuni e un'altrettanto e forse maggiore componente, numericamente parlando, gestita da privati.

L'obiettivo di questo Governo, del resto scritto anche in documenti ufficiali e nel disegno di legge sul riordino dei cicli scolastici, in questi giorni all'esame della Camera dei deputati, è quello di un'estensione graduale ma decisa della scuola materna, della scuola per l'infanzia su tutto il territorio nazionale. Abbiamo raggiunto il 94 per cento degli scolarizzati, una cifra imponente, ma non basta anche perché questo dato è solo statistico; infatti in molte regioni si è raggiunto il 100 per cento ma ve ne sono altre, particolarmente nel Mezzogiorno, in cui sono ancora carenti le iniziative a questo proposito. Bene, noi vogliamo oggi chiedere uno sforzo all'intera società, cominciando dallo Stato, però rivolgendoci all'intera società, per aiutarci e sostenerci affinché ci sia una concreta possibilità di raggiungere l'obiettivo della generalizzazione.

A questo proposito voglio dire una cosa particolare. Sapientemente l'emendamento della maggioranza ha fatto un richiamo al secondo comma dell'articolo 33 della Costituzione; anche se il richiamo è forse giuridicamente pleonastico ha sicuramente una valenza politica. Vorrei ricordare che in questo comma si fa obbligo alla Repubblica di istituire scuole statali in tutto il territorio nazionale. Il Governo considera questo un obbligo imprescindibile. La nostra Costituzione ci dice questo; ecco perché la nostra Costituzione ha un particolare *imprinting*, ha una sua caratteristica particolare che non va trascurata. C'è un obbligo per il Governo e noi dobbiamo e vogliamo rispettarlo, e ciò riguarda tutti gli ordini e i gradi scolastici. Lo Stato deve garantire a tutti coloro che vogliono frequentare una scuola di Stato la presenza di un'istituzione scolastica statale; lo garantirà nelle forme più flessibili, più possibili e più congeniali alle diverse condizioni orografiche, tuttavia lo deve garantire. Il Governo è fedele a questo principio che inserisce un elemento di priorità nella politica scolastica, che non può essere trascurato da nessuno, a qualunque formazione politica appartenga.

Tuttavia, c'è un altro principio che viene richiamato da questo disegno di legge: come è stato richiamato in questo dibattito sulla linea di almeno due sentenze della Corte costituzionale, noi abbiamo affermato che il valore contenuto nell'articolo 34 della Costituzione, che cambia l'antica cultura dell'assistenza scolastica in quella del diritto allo studio,

ed è quindi un principio promozionale e non paternalistico, vale per qualunque bambino e qualunque ragazzo d'Italia a qualunque scuola egli sia iscritto. La Corte costituzionale lo ha detto in modo netto; ma questo è già stato scritto prima nella Costituzione. È un valore prioritario il sostegno al diritto allo studio. Questo disegno di legge – o meglio questo lavoro legislativo del Senato – fa giustizia di questo principio.

Ho letto in qualche giornale e in qualche dichiarazione una punta di rammarico nel richiamare il concetto di «bisognosi»: anzi, talvolta, si è fatta persino ironia a tale riguardo. Vogliamo rifiutare nettamente questo approccio.

La necessità di sostenere coloro che hanno difficoltà non solo economiche ma anche culturali – per poter fruire del diritto all'istruzione è un obbligo dello Stato, del paese e dell'intera società. L'affermazione del diritto allo studio è innanzi tutto un'affermazione di alto valore morale e non si può irridere a questo fatto: non si può considerare come una soluzione di rifugio il voler sostenere con convinzione un cammino di questa natura.

Permettetemi di aggiungere che appare talvolta odioso voler distinguere gli uni e gli altri studenti; appare talvolta non di ottimo gusto dire che bisogna introdurre per forza delle distinzioni e delle discriminazioni. Certamente, un principio di uguaglianza si fonda sulla circostanza che le diversità e le disparità di condizione e persino di spesa vanno tenute presenti nell'intervento dello Stato: non c'è dubbio. Però consideriamo quest'insistenza, espressa in questo modo, non opportuna. Mi sembra più importante affrontare in modo preciso e netto il bisogno di sostenere lo sviluppo delle potenzialità di ciascun bambino e di ciascun ragazzo e, quindi, le politiche di sostegno indirizzate a tale scopo.

Nel testo dell'emendamento presentato dalla maggioranza è previsto con sapienza l'intervento straordinario dello Stato, per gli anni 2000-2001, a favore delle regioni perché intervengano a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie e documentata in base al controllo della fruizione e dell'utilizzo della spesa stessa. È un principio importante, che è sicuramente il frutto di un compromesso, di uno sforzo comune; un principio importante in base al quale la spesa va effettivamente sostenuta, deve essere documentata e la fruizione del beneficio e le modalità di utilizzo devono essere disciplinate da un intervento normativo secondario del Governo, da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

È stato presentato in proposito un ordine del giorno dai colleghi Nava e Napoli Roberto. Vorrei specificare la situazione di fatto di fronte alla quale ci troviamo; già ho detto qual è la situazione di principio presente nell'emendamento presentato dalla maggioranza. Per il 2000 disponiamo di 250 miliardi che erano stati destinati al diritto allo studio e allocati nella tabella A nel fondo globale del Ministero della pubblica istruzione e di 300 miliardi per l'anno successivo. Se noi destineremo – come probabile – queste risorse a circa 500.000 alunni, la cifra che potremo assegnare non potrà essere sicuramente superiore a 500.000 lire a testa.

L'affermazione del principio del diritto allo studio, della spesa effettivamente da erogare, in questo momento, è condizionata dalle disponibilità finanziarie. È stata fatta la scelta di concentrare le risorse quasi assolutamente sulla scuola materna non statale. Le risorse destinate invece al diritto allo studio in questo momento sono limitate, ma sono certamente aggiuntive a quelle che stanno già erogando i comuni e le regioni. Tuttavia, questa è la disponibilità di bilancio: una somma, grosso modo, di 500.000 lire a testa per 500.000 bambini o ragazzi (mi riferisco alla somma complessiva, naturalmente).

È chiaro che si tratta di una somma che, come prevede il testo della maggioranza, è di pari importo per gli studenti della scuola statale e non statale. Dobbiamo convenire tutti che questo livello di somma sarà erogato per sostenere spese effettive di diritto allo studio e spese non difficilmente documentabili per tutti (per esempio per quanto riguarda il costo dei libri, dei trasporti, delle mense o dell'approvvigionamento informatico), comunque spese più direttamente previste come diritto allo studio.

Quindi, l'invito che viene avanzato da parte dei colleghi Nava e Napoli Roberto a stabilire un tetto minimo è già *in re ipsa*, è già nelle condizioni di compatibilità finanziaria, è nelle cose. Posso dichiarare, pertanto, che il Governo si dovrà attenere a questo principio, in tal senso. E poichè dobbiamo stabilire quello che succederà con questo provvedimento per quanto concerne la disponibilità finanziaria, penso di venire incontro anche ad un'esigenza quale quella rappresentata dai colleghi nel modo che mi è stato possibile dire qui ora, e cioè che la destinazione è fortemente coerente con il testo dell'emendamento.

Mi auguro che i colleghi Nava e Napoli Roberto siano soddisfatti da questa risposta e che quindi sia inutile procedere ad un confronto sullo stesso ordine del giorno. Questo mi porta a fare una seconda notazione. Voglio ringraziare il senatore D'Onofrio, che ha affermato con energia (io penso interpretando un'esigenza diffusa in tutto questo Parlamento, in tutta quest'Assemblea) che la centralità della scuola, come esigenza del Governo, del Parlamento e del paese, è una centralità di tutta la scuola e che l'attenzione di tutti noi è a tutta la scuola. Naturalmente in questo la prevalenza è inevitabilmente quella della scuola pubblica per ragioni – se mi permettete – di principio e di effettiva consistenza, per quello che la scuola pubblica ha rappresentato nella storia del nostro paese, ma anche perché oggi essa costituisce la spina dorsale della funzione educativa e formativa, e quindi oggi una contrapposizione fra l'uno e l'altro settore non interessa né la scuola pubblica né quella non statale.

Mi sembra che il testo dell'emendamento della maggioranza rappresenti un passo in avanti significativo per uscire dalle secche di una discussione che ha tormentato la stessa maggioranza. Quando si è parlato, nel primo testo originario del Governo, di «servizio pubblico integrato» con molta sapienza è stata fatta la distinzione fra l'esercizio della funzione pubblica, che ho richiamato all'inizio del mio intervento e che è inequivocabile, e – invece – la funzione sistemica del sistema nazionale di istruzione, nel quale la scuola

pubblica ha quella posizione di preminenza che la Costituzione le riserva.

Tuttavia, nella discussione sono risuonate richieste di affrontare questo problema non come legato esclusivamente alle polemiche del passato, ma guardando all'evoluzione del sistema formativo-educativo di questo paese nel suo complesso.

Concentrare l'attenzione esclusivamente sui 12 o 13 anni di scuola nelle tradizionali aule scolastiche significa non comprendere che l'avvenire di questo paese è affidato al convergere nella funzione educativa di una diversità di apporti.

Per esempio, trovo poco condivisibile l'idea di escludere sempre l'attenzione verso la formazione professionale per una visione eccessivamente «scuolacentrica», magari perché vanno alla formazione professionale ragazzi diversi da quelli che frequentano la scuola o forse perché essi sono in condizioni economico-sociali diverse. Avere una visione dell'attività formativa che tenga ancora in un ghetto la formazione professionale e la consideri come un elemento negativo o comunque da trascurare o appannaggio di altre istituzioni che non sono quelle statali vuol dire compiere un errore grave.

Più grave ancora è il fatto di non comprendere che l'avvenire di un sistema educativo si fonda essenzialmente e soprattutto sull'educazione lungo tutto l'arco della vita, sulla formazione continua, sulla formazione degli adulti, sulla formazione ricorrente.

Ho sentito e ho letto nell'intervento del senatore Cortiana, oltre che di altri, una rivendicazione di questa componente culturale. Le fondazioni, le ONLUS, il complesso della società esprimono e devono esprimere, più di ora, un'offerta formativa continua: bisogna studiare tutta la vita; bisogna aggiornarsi tutta la vita; bisogna sapere che oggi concentrare lo studio soltanto nell'età scolare (che pure è l'età del massimo investimento, è sicuramente l'età più importante), dando ad essa l'esclusiva di una funzione formativa, è un errore. Quindi, anche alla luce di questa nuova impostazione, noi dobbiamo guardare la disciplina della parità ed uscire da un passato che ha relegato questo tema soltanto al confronto puramente ideologico.

Parlavo dell'autonomia delle scuole dello Stato, dell'arricchimento che questo comporterà alla capacità progettuale del piano dell'offerta formativa, quindi ad un maggiore pluralismo culturale ed intellettuale dentro le scuole dello Stato, ad una capacità di emulazione che può portare ad un elevamento complessivo della qualità della scuola, anche con l'attenzione dovuta – che qui è stata richiamata – per le particolarità del nostro sistema delle autonomie (penso, per esempio, a Trento e a Bolzano). Bisognerà tenere conto anche delle osservazioni fatte a tal proposito: questa scuola è coerente con il progetto della libertà di insegnamento? È coerente con il progetto di una accentuazione della libertà ai massimi livelli, sia individuale, sia delle singole istituzioni scolastiche? È dentro la cultura europea? È in grado di arrivare fino a ciò che noi vogliamo sia il sistema formativo e educativo di questo paese, ad una grande eterogeneità, al fatto cioè – badate, cari colleghi – di rispettare anche le individualità, le vocazioni, le attitudini, gli interessi, le diffe-

renze che esistono tra cittadino e cittadino, fra bambino e bambino, fra ragazzo e ragazzo? Una scuola, quindi, che valorizzi le potenzialità di ciascuno e così realizzi il grande principio dell'uguaglianza; non una scuola che abbia un unico modello da imporre, come tale espellendo coloro che non ci si ritrovano o non sono adeguati a seguirlo fino in fondo. È la scuola della diversità, della ricchezza che la cultura della diversità ha introdotto in tutti i settori dello Stato. Andando verso una società multietnica, questo aspetto andrà sicuramente accentuato.

È per questo motivo, senatore Rescaglio, che mi sono permesso di dire in Commissione che riuscire a risolvere il problema tormentato della parità in un'ottica moderna, guardando avanti e non soltanto retrospettivamente, è una scelta di civiltà; ne sono tuttora convinto. Il ritardo gravissimo di questo Parlamento, che dopo cinquant'anni di vita repubblicana non è ancora riuscito a darsi una legge, significa che esso ha guardato fino a ieri al passato e non ha voluto guardare al futuro. È vero, la cultura è emulazione, competizione, quindi è la creazione di condizioni di effettivo pluralismo nel quale la concezione che noi stiamo ora presentando di un'offerta formativa che promana da tutti i pori della società e che è disciplinata e rigorosamente regolata dalle norme dello Stato, è l'unico modo di venire incontro a questa novità.

Mi domando: perché non prendere atto del fatto che dentro quest'ottica, in questa visione moderna, civile e di libertà (di libertà di insegnamento, prima di tutto, ma anche di libertà di accesso, di libertà di confronto), si sia compiuto un passo così in avanti? Si tratta del vecchio male del massimalismo che voleva raggiungere tutto d'un colpo un risultato dopo cinquant'anni di incapacità di produrre? O si tratta forse, da parte di taluno (e qualcuno c'è sicuramente in Italia), di uno strumentalismo del «tanto peggio, tanto meglio», del desiderio che la legge non diventi legge, che non si arrivi a questo traguardo per poter continuare a rinfocolare costantemente il dibattito politico su un tema che invece ha bisogno di una soluzione? Si preferisce il nulla? Il nulla di fatto? Il riaprirsi di polemiche estenuanti? O si vuole tentare, invece, come è sapienza della politica, di raggiungere quel punto di caduta, di confronto, di arrivo, che possa mettere insieme diverse culture, per dare per questo all'Italia, finalmente, come la Costituzione ci impone, una legge di parità?

Voglio esprimere tutta la mia speranza che il lavoro e la fatica di queste ore e di questi giorni ci possa portare a questo risultato. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Unione Democratici per l'Europa-UDeuR, Partito Popolare Italiano e Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa e della componente Socialisti Democratici Italiani del Gruppo Misto).*

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni
Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 4127

PRESIDENTE. La Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha stabilito la ripartizione dei tempi per

l'esame degli articoli e degli emendamenti e per il voto finale del disegno di legge n. 4127 sulla parità scolastica. La conclusione del provvedimento dovrà aver luogo entro le ore 19 di oggi pomeriggio. Si passerà poi all'esame del disegno di legge sull'arte organaria.

La seduta notturna, dalle ore 21 alle 23, sarà riservata alla trattazione del disegno di legge n. 1388-B sugli enti locali. Anche in questo caso i tempi sono stati ripartiti fra i Gruppi, riservando 50 minuti alla discussione generale e il resto all'esame e alla votazione degli emendamenti.

La Presidenza è stata autorizzata a procedere alle votazioni qualificate sulla riforma della carriera diplomatica e prefettizia e sul servizio militare femminile, non appena ciò si renda possibile alla luce delle effettive presenze in Aula. Analogamente si procederà all'esame delle modifiche al Regolamento.

La prima parte della seduta antimeridiana di domani, dalle ore 9,30 alle 10,30, sarà destinata all'esame della relazione sul rapporto TV-minori. A partire dalle ore 10,30 si passerà al decreto-legge sul giudice unico, riservando 30 minuti alle opposizioni e 15 minuti alla maggioranza, più le dichiarazioni di voto. Dopo il voto sul decreto si procederà alla trattazione del disegno di legge di proroga di deleghe contenute nella cosiddetta legge Bassanini.

Nel corso della prossima settimana il calendario è stato integrato con l'esame dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, fra i quali due autorizzazioni ministeriali ex articolo 96 della Costituzione. Ove trasmesso dalla Camera dei deputati, sarà anche esaminato il decreto-legge sulla pesca in Adriatico, già approvato dal Senato.

Do ora lettura della ripartizione dei tempi per l'esame di articoli ed emendamenti e per il voto finale della parità scolastica:

Alleanza Nazionale	24′
Forza Italia	24′
Centro Cristiano Democratico	14′
Lega Nord-Per la Padania indipendente	17′
Democratici di Sinistra-L'Ulivo	44′
Partito Popolare Italiano	20′
Rinnovamento Italiano, Liberldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa	14′
Unione Democratici per l'Europa-UDeuR	14′
Verdi-L'Ulivo	15′
Misto	22′
Dissenzienti	30′

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4127

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, vorrei comprendere una cosa.

Tra ieri e oggi il maxi-emendamento presentato dalla maggioranza è stato modificato. Ora, dal momento che non mi risulta che il senatore Biscardi sia il relatore del disegno di legge al nostro esame, domando alla Presidenza a quali termini di Regolamento questo emendamento è stato modificato.

Se vale per il senatore Biscardi, dovrebbe valere per tutti; anche per eventuali nostri emendamenti che presenteremo al maxi-emendamento modificato della maggioranza.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, in Aula non abbiamo un relatore sul disegno di legge n. 4127; come interlocutore abbiamo soltanto il rappresentante del Governo.

Comunque, gli emendamenti presentati dai singoli senatori possono essere modificati in qualunque momento nel corso della discussione. L'importante è che durante la loro illustrazione si renda conto all'Assemblea della modifica apportata rispetto al testo inizialmente distribuito ai singoli parlamentari.

ASCIUTTI. Quindi, signor Presidente, questo vale per tutti, anche per noi e per i nostri subemendamenti.

PRESIDENTE. Certo, senatore Asciutti.

ASCIUTTI. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 1.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1 (Testo corretto), presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 2.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, se alla fine di tale ordine del giorno si inserisce un riferimento al rispetto rigoroso della Costituzione repubblicana, possiamo accoglierlo come raccomandazione.

Ribadisco che, in ogni caso, deve essere contenuto nell'ordine del giorno n. 2 un riferimento alle norme della Costituzione.

PRESIDENTE. Senatore Brignone, vorrei sapere se accoglie l'invito del Ministro.

BRIGNONE. Signor Presidente, accolgo l'invito del Ministro e, quindi, modifico la parte finale dell'ordine del giorno nel modo seguente: «a ricercare, contestualmente alla progressiva attuazione delle riforme scolastiche e nel rispetto dei princìpi della Costituzione italiana, nuove convergenze, nuove soluzioni a sostegno di una parità effettiva, anche in armonia alle forme e ai modi adottati nell'Unione Europea».

Tuttavia, desidero fare anche una dichiarazione di voto per spiegare all'Aula che in sostanza intendo il traguardo raggiunto come la massima parità possibile nella vigenza attuale dei titoli di studio e in rapporto all'attuazione di un sistema scolastico integrato. È chiaro che questo non deve, però, essere il traguardo finale. Credo che esso sia un buon avvio sul quale si possa lavorare, stante anche le riforme in atto e in divenire.

Il riordino dei cicli non è ancora attuato e credo che la loro attuazione concreta darà ulteriori indicazioni anche su quello che deve essere il sistema del servizio scolastico pubblico integrato.

Quindi, dichiaro che accetto il suggerimento avanzato dal Ministro.

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno n. 2 è stato accolto come raccomandazione dal Governo e vi è stato l'assenso del proponente, esso non viene posto in votazione.

Inoltre, devo informare gli onorevoli senatori che l'ordine del giorno n. 3 sarà trattato insieme al maxi-emendamento 1.100 (ulteriore Nuovo testo).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati sul disegno di legge n. 4127:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano riformulati i commi 3 e 4 dell'articolo 8, al fine di definirli quali tetti di spesa coerenti con le risorse autorizzate dall'articolo 9 e ad eccezione che sull'articolo 7 (comma 7), sull'articolo 8 (comma 6) e sull'autorizzazione di spesa per il 1999, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 8.106 e 8.109 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sull'emendamento 8.103 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla riformulazione quale tetto di spesa al fine di renderlo coerente con l'articolo 9 di copertura. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.100 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'esplicitazione del collegamento tra parte dispositiva (comma 9) e autorizzazione di spesa (comma 12) e, in relazione al comma 8, alla esplicitazione che le scuole paritarie devono soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione vigente per l'utilizzazione delle agevolazioni destinate alle ONLUS. Analogamente, il parere di nulla osta sull'emendamento 7.100 è condizionato, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, all'esplicitazione, nel comma 2, che le scuole paritarie soddisfino i requisiti previsti per l'utilizzazione delle agevolazioni da parte delle ONLUS. Il parere di nulla osta sull'emendamento 8.100 è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia esplicitato il collegamento tra parte dispositiva (comma 1) e autorizzazione di spesa (comma 4) e che sia approvato l'emendamento 9.100».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sugli ulteriori emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.100/52, 1.100/53, 1.100/56 (limitatamente all'ultimo comma), 1.100/57, 1.100/61, 1.100/75, 1.100/76, 1.100/77, 8.100/2 e 1.100/67, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla copertura dell'emendamento 1.100 (Nuovo testo) che utilizza le risorse destinate a spese obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1997 e parere contrario sugli emendamenti 8.200 e 8.201, osservando che essi non superano i rilievi formulati sui commi 3, 4 e 6 dell'articolo 8 del disegno di legge. Esprime, infine, parere di nulla osta sull'emendamento 1.100 (ulteriore Nuovo testo), a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 1.100/58 (Nuovo testo)».

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

ASCIUTTI. Signor Presidente, sarò molto breve a causa dei tempi contingentati molto ristretti.

L'emendamento 1.100/1 ripristina l'articolo 1 del disegno di legge, perché il maxi-emendamento è esclusivamente teso ad eliminare la discussione sui nostri articoli. Per quanto riguarda l'emendamento 1.100/5, devo dire che non si comprende un fatto che è per me di natura fondamentale. Nel maxi-emendamento si parla ad un certo punto delle scuole statali e delle scuole paritarie private; dopo di che si definiscono solo le scuole paritarie e non si stabilisce, invece, quali sono le scuole paritarie private. Quindi, rilevo un controsenso tra il comma 1 dell'articolo 1 ed il comma 2; al comma 3 si parla nuovamente delle scuole paritarie private senza specificare quali sono, mentre al comma 2 si parla esclusivamente di scuole paritarie.

L'emendamento 1.100/11 si illustra da sé e aggiungo soltanto che con esso ribadiamo la libertà di apprendimento anche rispetto a quella di insegnamento. L'emendamento 1.100/14 si illustra da sé. Con l'emendamento 1.100/17 cerchiamo di ripristinare l'articolo 3 del nostro disegno di legge, mentre con l'emendamento 1.100/30 intendiamo che sia posto nuovamente in discussione il nostro articolo 4. Si illustrano da sé gli emendamenti 1.100/34, 1.100/42 e 1.100/36.

Con l'emendamento 1.100/40 chiediamo di sostituire la lettera g) del comma 4 dell'emendamento 1.100 nel modo seguente: «*g)* idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;».

L'emendamento 1.100/41 si illustra da sé; l'emendamento 1.100/47 è volto a ripristinare l'articolo 5 del disegno di legge presentato dall'opposizione.

L'emendamento 1.100/51 si illustra da sé. L'emendamento 1.100/52 è volto a riportare in discussione il testo originario dell'articolo 6; analogamente gli emendamenti 1.100/56, 1.100/57 e 1.100/60 tendono a ripristinare rispettivamente gli originari articoli 7, 8 e 9.

L'emendamento 1.100/67 si illustra da sé; con l'emendamento 1.100/70 proponiamo la sostituzione delle parole «della detrazione fiscale» con le seguenti: «del credito d'imposta» ed è stato già illustrato nel corso della discussione generale.

Gli emendamenti 1.100/76 e 1.100/77 ripropongono i testi originari degli articoli 11 e 12. L'emendamento 1.100/79 si illustra da sé.

* SALVATO. Signor Presidente, il testo presentato dalla maggioranza contiene una premessa iniziale, una sorta di dichiarazione di intenti, relative alla definizione del sistema scolastico nazionale, definito «sistema nazionale d'istruzione». In tale premessa trovo una serie di contraddizioni, tra l'altro a mio avviso evidenziate ancor più dal dibattito che si è svolto in questa Assemblea; ho ascoltato gli interventi di alcuni colleghi e quello del relatore e mi sembra che le argomentazioni di molti di loro vadano in una direzione antitetica a quanto contenuto in questa dichiarazione d'intenti.

Con essa la maggioranza trova una soluzione ad un'antinomia di cui a lungo si è ragionato nella società italiana e non soltanto fra le forze politiche; quella tra libertà nella scuola e libertà della scuola; vi sono state, infatti, anche pregevoli riflessioni di intellettuali: non voglio citarle tutte, mi limito ad una sola che mi sembra molto interessante: la relazione tenuta al convegno su «Stato e scuola oggi» da Norberto Bobbio nel lontano 1985.

In quel saggio, che sarebbe utile che tutti rileggessimo con attenzione, Norberto Bobbio ragionando sulla libertà nella scuola insisteva innanzi tutto su che cosa è una scuola libera sostenendo che non è una scuola indifferente, ma una scuola il cui principio etico si fonda sulla tolleranza, che significa confronto e garanzia, al tempo stesso, di due libertà, quella dell'insegnamento e quella dell'apprendimento, che sono tra loro complementari. Norberto Bobbio riconosceva in questa scuola l'unica possibile di uno Stato laico, l'unica in cui i contenuti stessi della democrazia possono essere costruiti concretamente e nel quotidiano. Ma Norberto Bobbio ragionava anche sull'altra libertà, la libertà della scuola, libertà di scegliere una scuola, che non soltanto egli riteneva da garantire, ma che considerava importante per chi come lui, e come tanti di noi, continuava a ragionare sulla democrazia nel nostro paese con un rispetto vero delle differenze.

Inviterei tutti a leggere le discettazioni del saggio di Norberto Bobbio su che cosa sono il laicismo e lo statalismo, viste le continue strumentalizzazioni che sono state fatte, soprattutto sul tema del laicismo, anche da parte di autorevoli esponenti della maggioranza della quale faccio parte. Il saggio si conclude con una riflessione molto interessante

sulla questione dello Stato laico e su quella dello statalismo; alla fine Bobbio fa una scelta rispetto a queste due libertà e, nell'affrontare questa antinomia, afferma che c'è una scelta prioritaria proprio perché ad essa la Costituzione italiana dà un'importanza primaria: quella della libertà nella scuola. La libertà nella scuola, la libertà di apprendimento e di insegnamento, la tolleranza e l'ascolto reciproco, sono i contenuti che assicurano ad ognuno la possibilità di costruire un sapere critico, l'unico modo veramente libero di stare al mondo. Quei contenuti devono avere la priorità che la Costituzione impone.

Invece, nella scelta che è stata fatta è presente una definizione che, a mio avviso, non qualifica il sistema scolastico necessario, quello pubblico; una definizione ambigua e contraddittoria finisce con il mettere sullo stesso piano e mortificare sia l'impegno della Repubblica ad assicurare la necessaria offerta formativa ai suoi cittadini sia la possibilità dei privati di istituire liberamente scuole che possono accedere ad un regime di parità nel trattamento scolastico dei loro frequentanti. Basti pensare, ad esempio, a quanto detto un attimo fa dallo stesso Ministro rispetto alla scuola materna, sulla quale è presente da anni una *querelle* circa la sua definizione di luogo di formazione o come momento dell'istruzione; stando ai dati le scuole materne non statali sono12.339 ed hanno 672.141 alunni: ciò significa che esiste quasi solo il settore privato.

Ritengo, insieme al collega Carcarino, che ha firmato i miei emendamenti, che in questa dichiarazione di intenti la distinzione debba esservi, si debba cioè distinguere il sistema scolastico necessario, quello per cui grava sulla Repubblica l'obbligo di istituire scuole per tutti gli ordini e gradi, dall'altro sistema, quello eventuale, in cui si manifesta il libero impegno educativo dei privati.

La seconda questione riguarda la regolamentazione delle scuole private che non può intaccare princìpi costituzionali fondamentali che reggono il sistema laico e moderno di istruzione. Signor Presidente, anche su questo tema sono state utilizzate in quest'Aula molte parole, a volte anche solenni e con un'enfasi degna di miglior causa. In realtà, nella formulazione dei commi successivi dell'emendamento, riteniamo che i princìpi costituzionali fondamentali non siano assicurati, al di là della dichiarazione scritta. Vi è una ingiusta opposizione al principio della libertà di insegnamento proprio nel maxi-emendamento della maggioranza. Si prevede infatti che la libertà di ciascuno di iscriversi sia limitata dall'accettazione del progetto educativo della singola scuola. Questo riconoscimento lede a mio avviso la libertà di insegnamento e la libertà di apprendimento. È certo legittimo che chi voglia istituire una scuola privata e chi desideri frequentarla abbiano aspettative diverse da quelle garantite dal servizio pubblico, ma esse non possono mai essere lesive né della libertà di insegnamento né della libertà di apprendimento.

Su questo ci sono ambiguità e contraddizioni, su questo ho presentato degli emendamenti.

Credo che soprattutto il diritto di iscrizione dei singoli alunni, pregiudicato da quella accettazione, finisce con il costruire una discriminazione molto forte che fa in una certa misura chiarezza sulle parole che

si sono usate. D'altra parte, l'unica scuola che può assicurare l'esercizio delle differenze nel rispetto e nella libertà è quella pubblica, è la scuola statale, né per mia cultura voglio chiedere questo alla scuola privata.

C'è un altro punto che riguarda i diritti dei lavoratori di questa scuola paritaria. Certo, c'è un passo in avanti, ma immediatamente contraddetto da quella forma di lavoro volontario – fino ad un quarto del personale, si dice – attraverso cui passa la legittimazione di un precariato *extra legem*. D'altra parte non c'è alcuna previsione per i lavoratori non docenti, i quali anche se lavorano in una scuola paritaria non possono perdere i loro diritti di cittadini e di lavoratori.

Anche il regime fiscale agevolato che si propone di riconoscere alle scuole senza fini di lucro, non soltanto deve essere inquadrato nella legge che disciplina le ONLUS ma esplicitamente devono essere previsti gli obblighi e gli oneri che la legge prescrive a tali organizzazioni.

Vengo poi al punto su cui si è molto costruito un consenso, anche se relativo, visto che ancora oggi le statistiche ci dicono che il 50 per cento dei cittadini italiani, genitori, studenti, insegnanti, sono fortemente preoccupati e sono contrari al finanziamento della scuola privata. Discutendo ora, a fine luglio, in un momento in cui le scuole sono chiuse, certamente non possiamo sapere quanto e in che modo conti la parola di questi soggetti, che io mi auguro interverranno in seguito. Ma rispetto al diritto allo studio, onorevole Ministro, senza alcuna sottovalutazione, anzi sapendo quanti e quali possono essere i disagi, dobbiamo pur dire di che cosa stiamo ragionando. Noi stiamo ragionando di una monetizzazione della spesa del singolo che si sostituisce alla prestazione di servizio. Di questo stiamo ragionando, non di altro. Come lo vogliamo chiamare? È assistenzialismo, non è assistenzialismo? Vogliamo inventarci parole nuove? Io posso esercitarmi con voi in questo sforzo, in questa creatività, che tanto va di moda, ma la sostanza non muta. Noi abbiamo scelto di prevedere per ogni singolo, al di sotto di una soglia di reddito, una monetizzazione rispetto al suo disagio che sostituisce la prestazione di servizio. Per la mia cultura rimango convinta che nei confronti di un ragazzo o una ragazza che si trovano in una situazione di disagio, non soltanto materiale ed economico ma molto spesso più generale – per cui quelle pari opportunità di partenza non soltanto non ci sono lì, alla partenza, ma soprattutto non ci sono all'arrivo – (basta guardare anche qui le statistiche, quelle reali, circa quanti sono coloro che realmente poi riescono a laurearsi o a prendere un diploma di scuola superiore e a quali classi sociali appartengono), la migliore risposta sarebbe una scuola pubblica qualificata.

Abbiamo fatto una scelta che non ritengo innovativa rispetto ai metodi ed ai contenuti. Già prima dell'affermarsi dello Stato sociale, anche in Europa questi diritti venivano affermati con gli assegni di povertà.

Credo vi siano poi altri punti molto delicati, la questione delle scuole materne ma anche quella relativa alle finalità dei sussidi alle famiglie. Su ciò ho presentato emendamenti.

Le rette relative all'iscrizione e alla frequenza degli istituti privati sono oggetto oppure no di questo provvedimento? Questo punto non è chiaro e vi è anche una certa ambiguità. Io credo che quelle rette – che

rispondono al concreto funzionamento dell'istituto e non alla garanzia del diritto allo studio dei giovani – debbano essere escluse.

Questa mattina ho letto con attenzione un intervista sul «Manifesto» al ministro Berliguer in merito alla sostanza delle norme che stiamo approvando e mi ha suscitato qualche inquietudine soprattutto un passo di quella intervista. Mi riferisco al punto in cui il Ministro riconosce che si sta attuando un compromesso: chi fa politica, sa che l'arte della mediazione è il primo contenuto della politica stessa.

Tuttavia, vi è qualcosa che non mi convince, visto che in questo caso non siamo in presenza di un compromesso ma di uno scambio, che è cosa ben diversa. Soprattutto, siamo in presenza di un «imbroglio» rispetto al dettato costituzionale: non so usare altra parola, forse è troppo forte, ma è di questo che si tratta.

In quell'intervista il Ministro dichiara che di fronte alla rigidità di numerosi costituzionalisti che ritengono che la formula: «senza oneri per lo Stato» sia talmente chiara e ragionata da non poter essere elusa, si è chiesto direttamente ai cattolici se accettavano di avere fondi e risorse per la scuola materna.

Allora, non siamo in presenza né di un compromesso né di una mediazione, siamo in presenza di altro: è qui che viene fuori il vero volto, la vera sostanza del perché si giunge a questa legge di parità!

Rispetto alle scuole elementari parificate e al sistema prescolastico pubblico e privato, se realmente si vuole fare quello che, un attimo fa, sottolineava il Ministro, ossia rispondere alla Costituzione e quindi avere dappertutto scuole che diano risposte ad un diritto dei cittadini, allora la somma di 340 miliardi dovrebbe essere destinata, per intero, alle scuole degli enti locali. Se faremo questo, vi sarà chiarezza, altrimenti, signor Ministro, è un pessimo accordo. *(Applausi da alcuni senatori del Gruppo Democratico di Sinistra-l'Ulivo e dalle componenti Comunista e Rifondazione comunista-Progressisti del Gruppo Misto).*

MASULLO. Signor Presidente, io non sono un recente convertito alla legge sulla parità, perché ho sempre ritenuto che questo fosse un dovere fondamentale dello Stato italiano e anche un interesse della democrazia.

Come tale, ricordando anche che i ritardi non sono certo stati dovuti alla Sinistra, la quale non ha governato il paese prima di questi ultimi anni, vorrei contribuire alla celerità, per quanto io possa, del nostro dibattito, ritirando alcuni degli emendamenti presentati, che sono, a mio giudizio, di minore rilievo. Gli emendamenti sono i seguenti: 1.1/8, 1.100/18, 1.100/20, 1.100/28, 1.100/48a e 1.100/50.

Mi soffermo quindi un istante sui tre emendamenti che rimangono in piedi, fra quelli da me presentati.

In merito all'emendamento 1.100/3, la mia proposta modificativa a questo passaggio dell'emendamento presentato dalla maggioranza, nasce dal fatto che ancora una volta mi sento richiamato non soltanto al contenuto immediatamente semantico della norma costituzionale, ma anche alla sua significazione strutturale.

L'articolo 33 della Costituzione – lo ricordo a me stesso – ha come secondo capoverso: «La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali...». Nel capoverso successivo viene specificato che: «enti e privati hanno il diritto di istituire scuole (...)»; qui è evidente, allora, che si configura nella nostra Carta costituzionale un sistema scolastico che potremmo chiamare «sistema scolastico-istituzionale» quello che attiene all'obbligo fondamentale di uno Stato civile democratico moderno di assicurare l'istruzione a tutti. Non dimenticandoci che il diritto del cittadino non è tanto quello di andare a scuola, perché allora pure in certi «diplomifici» si può andare a scuola, quanto quello di imparare e quindi il primo punto del secondo capoverso dell'articolo 33 credo che assicuri nello spirito il diritto di ogni cittadino ad imparare.

Allora, se si configura questo sistema istituzionale della scuola, in cui lo Stato ha l'obbligo costituzionale di provvedere, credo che sia poco opportuno (e d'altra parte anche inutile rispetto allo stesso interesse dei sostenitori della scuola paritaria) immaginare un'unica espressione «sistema nazionale d'istruzione» in cui includere sia la scuola statale sia quella paritaria. In fondo, la scuola paritaria è una scuola che non appartiene al sistema istituzionale, perché credo che i molti colleghi letterati, colti, storici e linguisti che sono anche in quest'Aula sappiano bene che sistema è parola di derivazione greca, che sta ad indicare «lo stare insieme» o «il cadere insieme». Il sistema, quindi, comporta che ogni parte di esso dipenda dalla decisione e dalla vita del tutto. Ora non si può dire che la scuola libera faccia parte, da questo punto di vista, del sistema, perché non dipende dalla decisione dello Stato (che in questo caso è il soggetto primario) il far nascere o il far vivere questa scuola; lo Stato può al massimo rendere possibile, attraverso la legittimazione a determinate condizioni, l'esistenza della scuola privata, eventualmente anche con sostegni di carattere materiale (non entriamo nella questione costituzionale).

Mi importa sottolineare che quando si parla di sistema, non si può che parlare del sistema istituzionale della Costituzione. D'altra parte, quando si usa l'espressione «sistema nazionale» non dimentichiamo che in francese, per esempio, la parola nazionale sta ad indicare statale, perché lo Stato – così come i francesi e noi lo concepiamo – non è certo un potere avulso dalla società civile: è la stessa società civile nel suo sistema di regole. Quindi, il sistema nazionale è quello dello Stato. Una scuola privata ha piena legittimità di vivere e di operare (se adempie a determinate condizioni di garanzia, se è una scuola dove lo studente vada non solo a scaldare i banchi, ma ad apprendere) ma con questo non credo che si debba necessariamente considerarla parte del sistema nazionale o di quello istituzionale anche per una considerazione pratica, che poi rappresenta il nocciolo della questione. Se si unifica nell'unica dizione «sistema nazionale» la scuola dello Stato (e cioè quella a cui lo Stato, in base al citato secondo capoverso dell'articolo 33 della Costituzione, ha il dovere di provvedere) con l'altra parte, che è quella di carattere paritario, si può affievolire lo stesso obbligo costituzionale dello Stato ad istituire dovunque scuole statali.

Ho udito le dichiarazioni del signor Ministro, che mi hanno in parte rassicurato. Egli ha ribadito con molta forza, comprendendo la difficoltà del problema, che lo Stato non intende sottrarsi all'obbligo di istituire scuole statali dovunque, per tutti. Però è pur detto che la buona volontà e l'impegno del Ministro non possono diventare la garanzia per la vita di uno Stato, che noi ci auguriamo essere molto lunga, e che quindi deve essere considerata indipendentemente dalle volontà del Ministro e di questa maggioranza, ma legata ad una visione strutturale e organica della società nazionale. Ecco il motivo per cui ho proposto l'emendamento.

L'altro aspetto è quello indicato dagli emendamenti 1.100/53 e 1.100/55, che hanno una loro evidente connessione. Nell'emendamento della maggioranza che dovremo votare si stabilisce che l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento della parità è affidato al Ministero, non al Ministro. Quindi è una funzione che viene lasciata al meccanismo amministrativo, ministeriale. Ora, purtroppo, in questa materia – signor Ministro, lei lo sa bene –, abbiamo dei precedenti poco rassicuranti, perché il sistema finora vigente, quello del riconoscimento legale, prevedeva anch'esso alcune norme, sia pure sommarie, di garanzia. Tuttavia, essendo un sistema affidato alla gestione del Ministero, alla burocrazia, ha dato risultati spesso di tipo devastante. Ecco perché io propongo, con l'emendamento 1.100/53, da me presentato, che sia una Commissione di garanzia indipendente a compiere tale accertamento.

A questo aspetto si lega anche l'emendamento 1.100/55, volto a garantire che il legislatore, fin d'ora – una volta istituita la possibilità della scuola paritaria – stabilisca che le scuole che considerano possibile richiedere la parità la richiedano e, se lo meritano, possano averla riconosciuta, ma le altre scuole cessino di essere in qualche modo riconosciute legalmente. Invece, nella dizione dell'emendamento 1.100, viene lasciata aperta l'eventualità che fra tre anni si possa anche ritenere che, accanto alla scuola dello Stato e alla scuola paritaria, continui a sussistere la scuola legalmente riconosciuta. Questo credo sia un messaggio assolutamente negativo che bisogna evitare di lanciare. *(Applausi del senatore Biscardi).*

CÒ. Signor Presidente, sinteticamente illustro tutti gli emendamenti presentati, perché sono ispirati da un comune valore.

In altri termini, con tali emendamenti, noi intendiamo negare alla scuola privata di essere una struttura che integra il sistema scolastico pubblico; intendiamo, invece, assegnare alla scuola privata una funzione di struttura aggiuntiva al sistema pubblico. Questo innanzitutto perchè nella scuola privata non esistono, e ad essa non sono assegnati dalla Carta costituzionale, i due compiti previsti negli articoli 33 e 34 della Costituzione, cioè la libertà di insegnamento e la funzione di rimuovere gli ostacoli di ordine materiale e sociale che conducono alla piena affermazione e allo sviluppo della personalità umana; di tale percorso è indubbio che la fase dell'istruzione rappresenta un elemento centrale. Quindi, non esistendo questi compiti che la Costituzione assegna al sistema scolastico pubblico statale e anche agli enti locali, è evidente che

il riconoscimento della parità nasce soltanto sul riconoscimento di un valore legale del titolo di studio che queste scuole rilasciano.

Conseguentemente a tale impostazione, neghiamo ovviamente ogni forma di finanziamento alle scuole private, per cui abbiamo presentato gli emendamenti soppressivi dei commi che stabiliscono detti finanziamenti. *(Applausi dalla componente Rifondazione Comunista-Progressisti del Gruppo Misto. Congratulazioni).*

LORENZI. Signor Presidente, nell'apprezzare l'appassionato intervento del Ministro mi preme sottolineare una serie di ulteriori considerazioni sulla base degli emendamenti da noi presentati.

Tra i passaggi fatti dall'onorevole Ministro nel suo intervento ve n'è stato uno molto significativo che si riferisce in particolare a ciò che l'emendamento 1.100/6 da noi presentato intende sopprimere, soprattutto in riferimento alla dizione «lungo tutto l'arco della vita», laddove il Ministro aveva invece sottolineato l'importanza della presenza dell'impegno statale ad assicurare un'adeguata istruzione per tutta la vita. Io credo che la dizione «tutta la vita» sia assolutamente utopistica; oltretutto è una scelta culturale della società e non può essere in qualche modo superata dalla volontà governativa. È molto più importante che vi sia una scelta della società intera.

Quindi, l'emendamento 1.100/6 è teso a sopprimere il secondo periodo del comma 1 dell'emendamento 1.100, dal momento che esso ci sembra piuttosto anacronistico e quindi non conforme al testo in discussione.

Do per illustrati gli emendamenti 1.100/23 e 1.100/35.

Mi soffermo invece sull'emendamento 1.100/45, con il quale in pratica, signor Ministro, si chiede un intervento possibile, logico e semplice: la sostituzione alla lettera *h)*, comma 4, dell'emendamento 1.100, delle parole «rispettino i contratti collettivi» con le seguenti: «si ispirino ai contratti». Dal momento che stiamo parlando di contratti nella scuola privata, non possiamo pensare che si tratti di contratti collettivi. Ritengo che si debba trattare di contratti privati che si ispirino ai contratti nazionali, che possono essere collettivi ma che in futuro potrebbero anche essere individuali. Quindi, la dizione «si ispirino» non dovrebbe contraddire lo spirito sostanziale del testo del maxi-emendamento presentato dalla maggioranza.

L'emendamento 1.100/46 si illustra da sé.

Infine, mi soffermo sull'emendamento 1.100/61, che rappresenta la nostra chiara proposizione del *bonus*. Nella giornata di ieri mi sono permesso di tirare in ballo il premio Nobel Milton Friedman, che è un po' l'inventore del *bonus* di vent'anni fa. Ricordo poi che nel 1987 l'ex ministro laico Martelli introdusse il discorso della Fondazione Luigi Einaudi, anche per dimostrare la laicità della scelta.

Vorrei far notare che oggi su «La Stampa» vi è proprio un intervento del premio Nobel Milton Friedman, con il quale egli mette in guardia dai nemici della Terza via. In particolare, tra le altre cose, egli afferma che se la liberalizzazione ha un senso, deve superare tutti gli ostacoli burocratici che frenano la crescita del mercato, che bisogna evi-

tare di sostituire il monopolio dello Stato con quello privato. Dice: non fermatevi a metà, non fate compromessi.

Quindi, signor Ministro, vi è questo richiamo a non fare compromessi; invece in alcuni passaggi del suo intervento lei si è soffermato su di essi, affermando che questo potrebbe essere un compromesso. Ma lei ha detto anche un'altra cosa importante che condivido pienamente, e cioè che non esiste traguardo senza tappe.

Debbo dire che se si tratta di una tappa è una cosa, mentre se si tratta di un compromesso è un'altra. Basterebbe dirlo esplicitamente, predisponendo un testo come tappa e non come compromesso; diversamente le nostre paure possono essere notevoli. Vorrei ricordare che il nostro emendamento, concernente la proposizione del *bonus*, ha un significato molto importante, ma anche quello di una tutela non indifferente per certe popolazioni. Insomma, sembra che si voglia avere paura, negando un *bonus*, anche dell'autodeterminazione educativa delle famiglie, soprattutto di quelle delle regioni del Nord.

Ebbene, questa paura non ha da essere, perché si tratta di una scelta assolutamente premiante, per lo più fatta vent'anni fa da un premio Nobel. Io credo nella democrazia, ma credo anche che le decisioni, o meglio le scoperte, spesso non possono essere conquistate democraticamente. Molte volte la democrazia si allinea e accetta quelle che possono essere state importanti scoperte non solo scientifiche, ma anche economiche o di altro genere.

Ebbene, ritengo che questa luce che c'è stata data vent'anni fa del *voucher*, del *bonus*, dell'assegno *ad personam* – come dir si voglia – costituisca senz'altro una strada che prima o poi dovrà comunque vedere consenziente anche il nostro Parlamento. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

BRIGNONE. Per quanto riguarda l'emendamento 1.100/7, signor Ministro, lei sa che l'offerta formativa deve corrispondere alla domanda formativa. La domanda formativa, però, non è soltanto nel senso di espansione, cioè di quantità, ma ovviamente anche di qualità. L'obiettivo primario, quindi, deve essere anche quello della qualità e non solo della quantità.

Dal momento che viene riconosciuta la funzione pubblica della scuola non statale, con l'emendamento 1.100/19 chiedo che al comma 3, primo periodo, dell'articolo 1, venga soppressa la parola: «private».

Per quanto riguarda l'emendamento 1.100/32, bisognerebbe discutere molto sulla differenza tra pareggiamento e parità. Nel mio precedente intervento ho parlato della parità possibile in questo momento. Se lei, signor Ministro, mi chiede di ritirare questo emendamento, accoglierò la sua richiesta, però vorrei farle presente che questa proposta di modifica è riferita all'ordine del giorno che lei ha accettato come raccomandazione.

Passo ora ad illustrare l'emendamento 1.100/33. Il riferimento agli organi collegiali mi lascia un po' perplesso, perché in questo momento la riforma degli organi collegiali di istituto deve ancora essere affrontata, e quindi forse è più corretto parlare di partecipazione democratica di

docenti, allievi e famiglie al funzionamento della scuola. È chiaro che ciò dovrebbe corrispondere allo spirito degli organi collegiali, ma non conosciamo ancora la nuova legge su tali organi.

Con l'emendamento 1.100/37 si propone una correzione, che ritengo veramente necessaria, a proposito dei corsi «ad esaurimento». È chiaro, infatti, che il corso può essere incompleto se è appena stato avviato, oppure se è ad esaurimento. Si tratta di una notazione tecnica che chiedo venga accolta.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.100/38, vorrei che alla scuola non statale fosse richiesto, per il momento, né più né meno di quanto viene richiesto alla scuola statale. Signor Ministro, lei sa che vi sono corsi serali statali che sono ampiamente incompleti. Tale questione, tra l'altro, era già stata dibattuta nell'ambito della riforma degli esami conclusivi dei cicli di studio. Come dicevo, si tratta di corsi ampiamente incompleti. Allora, perché si deve chiedere alla scuola non statale l'istituzione di corsi completi? Potrebbero essere completi per due terzi e calcolati per difetto; in sostanza, mi riferisco a quanto avviene nei corsi serali statali, tanto per fare un esempio.

L'emendamento 1.100/43 si illustra da sé.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.100/54, in questo momento, soprattutto dopo le sperimentazioni, ed in particolare dopo le maxisperimentazioni, molti corsi hanno cambiato del tutto fisionomia. Quindi era stato concesso legale riconoscimento ad istituti che erano nati prima con un certo indirizzo e poi, nel concreto, hanno cambiato totalmente indirizzo. La verifica fino ad ora era effettuata anche tramite i commissari governativi, ma non credo che questo fosse realmente possibile. Allora, vorrei che fosse indicata in un certo qual modo la cadenza di questa verifica, che dovrebbe essere commisurata alla lunghezza del corso di studi specifico.

PAGANO. Signor Presidente, vorrei innanzitutto illustrare il maxi-emendamento 1.100 (Nuovo testo), il cui primo firmatario è il senatore Biscardi. Successivamente, illustrerò l'emendamento che affronta la questione dei requisiti.

Per la verità, da ciò che ho ascoltato anche in sede di illustrazione degli emendamenti da parte di tutti i colleghi, mi è venuto in mente, per esempio ascoltando l'intervento del collega Asciutti, che se qualcuno si volesse divertire – e invito in particolare l'opposizione a riflettere su questo – a costruire un testo, partendo dal testo base, con gli emendamenti presentati dall'opposizione che recano come primo firmatario il senatore Asciutti, ne risulterebbe un guazzabuglio di norme che invece di razionalizzare e quindi di dare una risposta alla questione della parità, che tanto invoca l'opposizione, la quale inoltre imputa alla maggioranza di non avere voluto affrontare, darebbe vita soltanto ad un sistema confuso di regole che lascia immutate le norme del testo unico sui criteri di costituzione delle scuole e che lascia in piedi scuole private, scuole legalmente riconosciute, scuole con il nullaosta e scuole paritarie. Verrebbe fuori, dunque, un testo di difficile comprensione, che non va assolutamente

nella direzione che l'opposizione ha tanto propagandato in questi giorni.

D'altra parte, anche altri emendamenti presentati da altre parti politiche, se potessero essere inseriti nel testo dell'emendamento 1.100 produrrebbero un effetto se non simile, almeno contraddittorio.

Ritengo che il testo dell'emendamento presentato dalla maggioranza abbia dalla sua parte una limpidezza di criteri e di intenti. In quest'Aula si è tanto parlato della questione del vincolo costituzionale; ritengo che la discussione vada ricondotta a partire da quanto ha detto il senatore D'Onofrio, di cui condivido la prima parte dell'intervento, mentre invece, chiaramente, non condivido le soluzioni proposte, ma è materia di grande discussione.

Con grande onestà il senatore D'Onofrio ha affermato che si tratta di mettere al centro la scuola nel suo complesso, in un momento nel quale si riconosce in Europa e in Italia (e con grande onestà D'Onofrio attribuisce all'onorevole Prodi la capacità di aver reso questo tema un punto centrale del nostro ingresso in Europa) che il tema della formazione e dell'istruzione è diventato fondamentale per il nostro paese. Evidentemente sono anche fondamentali la pluralità delle possibili strade per andare verso la formazione ed il modo in cui questo Stato deve rispondere alle richieste che vengono dal paese.

Non ritengo che si debba buttare l'acqua con il bambino, come da qualche parte è stato fatto: basti considerare gli interventi del senatore Gubert e di altri che hanno affermato, addirittura, che la scuola dello Stato non dà assolutamente formazione e si è in mano alla buona sorte che fa capitare in una sezione o in un'altra. Ritengo che coloro che dicono queste cose non siano legati alla realtà della scuola; chi, come me, ha compiuto in quest'anno un percorso faticoso per seguire nelle scuole il tema dell'autonomia sa che la scuola italiana non è quella che ciascuno di noi ha frequentato venti, trenta o quaranta anni fa. Chiaramente, non siamo tutti esperti di scuola per il solo fatto di averla frequentata alcuni anni fa.

La realtà è ben diversa: la scuola italiana, gli insegnanti italiani, si sono messi al passo con la riforma, centinaia sono i progetti educativi diversificati sul territorio da scuola a scuola, la ricchezza dell'offerta formativa è grandissima, il movimento che dai genitori, dagli studenti e dagli insegnanti sta venendo avanti porta la scuola italiana, a cominciare da quella dello Stato, a livelli di apertura tali da affrontare quella che sarà la vera riforma che ci auguriamo di poter consegnare al popolo italiano, ossia la riforma dei cicli scolastici.

L'emendamento 1.100 (Nuovo testo), risponde al tema che ci è più a cuore: come ristabilire un sistema nazionale nel quale le scuole abbiano pari dignità.

Voglio chiedere in particolare alla senatrice Salvato ed al senatore Masullo: reputano, forse giusto il mantenimento dell'attuale sistema? Un sistema che riconosce allo Stato il diritto ed il dovere di estendere le scuole sul territorio e lascia intatto il mercato, la giungla delle scuole private, senza regole o con regole disattese; un sistema che consente, a qualche deputato o a qualche senatore, proprietario di una scuola priva-

ta, di firmare emendamenti e ordini del giorno. Vogliamo lasciare immutata la situazione esistente? Non possiamo nasconderci dietro concetti ideologici affermando, come fa l'onorevole La Malfa, che il sistema nazionale è parente stretto del sistema integrato: non è assolutamente così; con tale affermazione ci si nasconde dietro un dito.

Signor Presidente, cari colleghi, l'emendamento della maggioranza parte dai princìpi costituzionali. È stato già detto ampiamente ma vorrei ricordare che i princìpi costituzionali stabiliscono che l'istruzione è una funzione fondamentale dello Stato, svolta nell'interesse della collettività, e che l'insegnamento è libero per tutti. Sotto il primo profilo, la Costituzione stabilisce che la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi (è il secondo comma dell'articolo 33 della Costituzione, riportato inusualmente – lo sottolineo – nel primo articolo del disegno di legge in esame); che la scuola è aperta a tutti (articolo 34, comma 1); che l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni è obbligatoria (articolo 34, comma 2); che ai capaci e ai meritevoli deve essere garantito un effettivo diritto allo studio fino ai gradi più elevati degli studi (articolo 34, commi 3 e 4): altro che sussidio!

Sotto il secondo profilo la Costituzione afferma la libertà di insegnamento nelle scuole, la libertà per tutti, enti e privati, di istituire scuole, la possibilità per le scuole non statali di ottenere la parità, che deve comportare per gli studenti che le frequentano un trattamento scolastico equipollente.

La Costituzione quindi assegna allo Stato la funzione fondamentale di garantire a tutti l'accesso ad un'istituzione libera e pluralista; pur tuttavia, nel rispetto dei princìpi di libertà che la caratterizzano, essa rifiuta ogni forma di monopolio statale dell'istruzione ed afferma il principio di libertà per tutti di istituire scuole secondo le specifiche tendenze ideologiche e confessionali.

La libertà di insegnamento nella nostra Costituzione è garantita nel senso più ampio, cioè nel senso di libertà di insegnamento nelle scuole e di libertà per chiunque di istituire scuole. Lo Stato-apparato quindi, non solo non può avere il monopolio dell'istruzione, ma non deve nemmeno avere un proprio progetto educativo al quale le scuole, il personale docente e gli alunni devono uniformarsi. La Costituzione parla di leggi generali sull'istruzione che devono quindi limitarsi a definire l'ordinamento scolastico, i tipi di scuola, l'organizzazione del sistema scolastico, i programmi, gli *standard* culturali, i sistemi di valutazione degli alunni e del sistema scolastico.

La libertà di insegnamento implica la partecipazione attiva di tutte le componenti scolastiche alla programmazione educativa e didattica. La Costituzione, pur affermando il principio della libertà per tutti di istituire scuole di ogni ordine e grado, e finanche di chiedere ed ottenere la parità, ha tuttavia assegnato allo Stato il compito di garantire a tutti, senza alcuna discriminazione, le scuole di ogni ordine e grado e il diritto allo studio e agli alunni capaci e meritevoli di conseguire i più alti gradi di istruzione.

Da ciò consegue che la legge di parità non può derogare al limite dell'inciso «senza oneri per lo Stato» e la parità non riguarda la gestione delle scuole ma gli effetti giuridici dell'insegnamento delle scuole private, che devono essere equipollenti a quelli della scuola statale. È esattamente ciò che prevediamo nell'articolo 1: le scuole paritarie non sostituiscono le scuole statali, costituiscono tutte il sistema nazionale pubblico, pubblico perché scuole paritarie e scuole statali danno un titolo di studio, e quindi svolgono un servizio pubblico, sono dentro ad un sistema che mantiene le loro differenze; quelle statali con le loro precipuità e quelle non statali con la loro differenza contribuiscono a costruire un sistema nazionale di istruzione. Infatti, il testo al nostro esame stabilisce che la struttura del sistema scolastico nazionale comprende tre tipi di istituzioni scolastiche: le scuole statali che impiegano personale a tempo determinato e indeterminato, reclutato con pubblico concorso; le scuole paritarie istituite dagli enti locali, che anch'esse occupano personale a tempo determinato o indeterminato assunto con concorsi pubblici indetti dagli enti promotori, e le scuole paritarie private.

Ritengo, caro senatore Asciutti, che l'aver aggiunto le parole «private e degli enti locali» dopo la parola «paritarie» abbia il significato di mantenere il dettato costituzionale. *(Interruzione del senatore Asciutti).*

Perché le scuole paritarie devono rimanere nella loro essenza private, perché è evidente esse devono essere conseguenti al dettato costituzionale. *(Interruzione del senatore Asciutti).*

PRESIDENTE. Per favore, senatore Asciutti, non interrompa.

PAGANO. A tali scuole è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico dell'insegnamento che in essi si svolge, improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione, tenuto conto del loro progetto educativo. Così come è evidente che l'utente che si iscrive ad una scuola statale terrà conto del progetto educativo che quella scuola offre.

Si tratta quindi di un testo che ha avuto una lunghissima preparazione, che rappresenta a mio parere il punto di arrivo di un dibattito storico e di una vicenda politica e culturale iniziata molto tempo prima dell'avvento della Costituzione repubblicana. Non lo definirei soltanto un buon inizio, caro Ministro. Non è soltanto un buon inizio; se lo definissimo in questo modo, commetteremmo un errore di prospettiva storica e politica. Questa maggioranza ha raggiunto su una materia così complessa un accordo equilibrato che non svilisce il tema che stiamo trattando, che affronta i punti più delicati della questione giuridica della parità, focalizzando soprattutto la questione delle regole; regole che – ve lo ricordo – noi abbiamo cercato di inserire negli esami di Stato, il che ha avuto conseguenze importantissime eliminando dal gioco degli esami di maturità i «diplomifici» che davano idoneità senza alcun processo di controllo e che noi oggi riportiamo al centro della proposta di parità.

Vorrei sottolineare i punti fondamentali, anche se sono già stati sottolineati sia da noi che dal Ministro.

In primo luogo, tutte le funzioni extracurricolari che riguardano e attengono alla confessionalità della scuola o il suo indirizzo ideologico non sono obbligatorie per gli alunni che hanno accettato il progetto educativo. Ci si riferisce cioè a tutte le regole che vanno qui riportate e unificate per tutte le paritarie, cioè per tutte le scuole che entreranno nel sistema di parità eliminando nel tempo le scuole legalmente riconosciute e tutte quelle che non sottostanno a tali regole.

Ciò significa che noi abbiamo ottenuto un sistema scolastico nazionale che svolge un servizio pubblico perché rilascia titoli di studio aventi valore legale.

In secondo luogo, si tratta di finanziamenti che riguardano il diritto allo studio e francamente non mi sembra assolutamente adatta la discussione che stiamo facendo caratterizzata dal grido «assistenza, assistenza!» quando si parla di diritto allo studio. Qui non si parla di assistenza, qui si parla di sostegno per pari opportunità.

Cari colleghi, e lo voglio dire a qualche collega di Forza Italia – come il capogruppo La Loggia – e di qualche altra parte politica che si è dilettato a dichiarare che i soldi devono andare ai ragazzi che frequentano la scuola privata e non a quelli che frequentano quella statale, perché questi ultimi non spendono nulla.

Allora, voglio ricordare al senatore Novi che mi guarda: caro senatore Novi, quando nella città di Napoli vi sono tanti e tanti ragazzi ... – *(Commenti del senatore Bertoni)* scusi, collega Bertoni – ... che vogliono frequentare la scuola secondaria superiore statale e non lo possono fare per il semplice motivo che non possono sostenere 700.000-800.000 lire di spesa per l'acquisto dei libri, la risposta è che questi ragazzi, poiché non spendono – e non è vero –, non devono avere nulla. Se poi però questi stessi ragazzi si indirizzano alla scuola dei Gesuiti – che è un ottimo istituto nel quale iscriverei anche mio figlio, se lei acconsente –, allora va bene purché si preveda una quota iniziale abbastanza alta e tale da poter pagare le rette. Se mi consentite: questo è un punto che non riguarda il diritto allo studio *(Commenti del senatore Novi)* e neanche questioni di assistenza!

La battaglia sul diritto allo studio – e lo dico a qualche mio compagno – è una battaglia che ci appartiene e che le regioni hanno espletato per molto tempo; quindi, agendo sul diritto allo studio continuiamo questa battaglia con un punto in più, se mi consentite: visto che, in questi anni, le regioni hanno deliberato sul diritto allo studio, in maniera anche selvaggia e disomogenea sul territorio nazionale, se in questo provvedimento indicheremo alcuni criteri in merito alla gestione del fondo speciale che il Ministero eroga...

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, si avvii a concludere il suo intervento.

PAGANO. Si, signor Presidente. In questo modo, dicevo, daremo indicazioni particolari alle stesse regioni su come rivedere i criteri secondo i quali affrontano il diritto allo studio.

In conclusione, Presidente, voglio chiarire, una volta per sempre, la questione delle scuole materne. Condivido l'opinione che in quest'Assemblea e al di fuori di essa si voglia nascondere che si stanziano 347 miliardi sui capitoli delle scuole materne ed elementari parificate, ma non si può gridare allo scandalo (come da qualche parte si è fatto anche in quest'Aula) come se si trattasse di un baratto o di un finanziamento alle scuole private.

I capitoli della finanziaria relativi alle scuole elementari parificate sussistono infatti addirittura da prima della Costituzione repubblicana; inoltre, il capitolo relativo alle scuole materne è previsto dal 1960 – lo sottolineo – ed è partito come capitolo concernente il diritto allo studio nel quale sono stanziate cifre da destinare alle mense, ai trasporti e alle altre necessità dei ragazzi che vivono in condizioni disagiate. Nel tempo il capitolo si è trasformato fino a giungere all'ultima formulazione contenuta nel testo relativo alla manovra finanziaria dell'anno scorso, nella quale si fa riferimento a progetti integrati tra enti locali e scuole materne private, arrivando ovviamente ad una sorta di sistema prescolastico integrato.

Con questo stanziamento previsto nel tempo, tale sistema potrà articolarsi su tutto il territorio nazionale, eliminando, specie nel Sud d'Italia, ogni residuo fenomeno di evasione e di dequalificazione scolastica. Infatti, il capitolo, che faceva inizialmente riferimento ai progetti relativi a sole tre città, consente di estendere questo sistema prescolastico integrato a tutto il territorio nazionale, venendo così incontro alle difficoltà che esistono proprio in questa fascia scolastica.

Ritengo, pertanto, che il testo presentato dalla maggioranza risponda giuridicamente ai quesiti sulla parità, alle difficoltà che questa fascia di istruzione incontra per andare avanti (scuole materne e scuole elementari parificate) e al diritto-dovere dello Stato di sostenere le pari opportunità per tutti gli studenti. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Verdi-L'Ulivo. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Prima di passare la parola al senatore Tarolli, comunico che concluderemo la seduta di questa mattina con l'illustrazione degli emendamenti, presentati sull'articolo 1. Ha facoltà di parlare il senatore Tarolli.

TAROLLI. Signor Presidente, interverrò sugli emendamenti 1.100/63, 1.100/65, 1.100/66 e 1.100/72 che complessivamente tentano di indurre un ragionamento che consenta alla maggioranza un ripensamento rispetto al traguardo che si è raggiunto con il maxi-emendamento in Aula in questi giorni.

Premetto subito che nella proposta che abbiamo fatto non c'è assolutamente inconciliabilità o contrapposizione fra il riconoscimento del principio del diritto allo studio e le misure in favore del diritto all'opzione di libertà. Sono cose diverse, perché il diritto allo studio non apre necessariamente le porte alla realizzazione del principio di libertà. Dal dibattito che abbiamo sentito anche questa mattina,

molto caldo ed animato, abbiamo constatato le difficoltà e la sofferenza della maggioranza nell'arrivare ad un compromesso.

Voglio dunque inserirmi nel ragionamento che qui è stato fatto anche dal ministro Berlinguer questa mattina, ponendo le seguenti domande. L'intervento previsto, cioè il *bonus* indistintamente corrisposto a tutti gli studenti delle scuole statali e «paritarie», apre la strada ad un'opzione di libertà? Dà a loro e alle famiglie cui appartengono la possibilità di compiere una libera scelta? Consente un'opzione tra progetti educativi diversi? *(Applausi del senatore Gubert).*

Sono queste le domande che dobbiamo porci in quest'Aula a seguito dell'emendamento sottoposto alla nostra attenzione dalla maggioranza e dobbiamo convenire, anche dopo l'appassionata tesi esposta dalla collega Pagano, che le argomentazioni che ella ha adottato in proposito non danno risposta a tali quesiti. Queste ultime, infatti, tendono a realizzare un sostegno all'effettiva attuazione del diritto allo studio, ma non a determinare un'effettiva scelta di libertà, che è il tema sul quale il Polo e il Centro Cristiano Democratico si sono attestati. Con il complesso dei subemendamenti che proponiamo, vogliamo consentire a chi sia in condizione di disagio, ai meno abbienti, a chi versi in condizioni di ristrettezze economiche, alle famiglie monoreddito di compiere una scelta di libertà. In base al testo predisposto dalla maggioranza, invece, si esercita una rinnovata e persistente limitazione: con 500.000 lire, infatti, non si consente ad una famiglia che sia in condizioni disagiate di fare una scelta di libertà e di emancipazione. L'interrogativo che mi pongo, allora, è il seguente: dov'è l'opzione, la battaglia a suo tempo seriamente sostenuta dalla Sinistra in favore della gratuità degli studi nella fase della scuola dell'obbligo?

Costruire un sistema scolastico nazionale vuol dire aver accettato tutti, maggioranza e opposizione, l'esistenza di una pluralità di soggetti in grado di erogare questo servizio, ma se poi non dovessimo riuscire a concertare lo strumento atto a realizzare tale principio faremmo solo una grande enunciazione di intenti, non concretandolo però nell'operatività: quindi continueremmo, magari inconsapevolmente, a perpetuare una disuguaglianza di trattamento insostenibile tra le famiglie.

La nostra proposta va dunque nel senso di superare la discriminazione che con la proposta del Governo e della maggioranza si tende, ancora una volta, a perpetuare. Chiediamo, quindi, in via generale, che l'assegno venga concesso alle famiglie, in base alle effettive spese sostenute; poi, però, siccome siamo una forza responsabile, consapevole di vivere in tempi di ristrettezze economiche, avanziamo una proposta transitoria che consente di realizzare questo principio a partire dalle prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del successivo quinquennio, in modo che in tale periodo di tempo le casse dello Stato e le scelte di politica economica consentano quello che il presidente D'Onofrio, in maniera efficacissima, ha teorizzato, cioè di far sì che la scuola italiana nel suo complesso, e gli studenti che la frequentano, possano avere quell'attenzione e quella disponibilità di mezzi che tutti noi auspichiamo.

Per questo motivo, chiedo al Ministro e alla maggioranza un supplemento di riflessione al fine di valutare se è possibile varare, anche con il nostro consenso, questo intervento legislativo. Altrimenti, considerato che il principio viene vanificato dalla mancata previsione degli strumenti atti a concretarlo, saremo costretti ad esprimere un orientamento diverso. *(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e Forza Italia e del senatore Gubert).*

PINGGERA. Signor Presidente, ho presentato due emendamenti tendenti ad estendere le provvidenze previste da questa legge anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.

A seguito delle rassicurazioni ricevute al riguardo e preso atto con soddisfazione che la proposta verrà accolta, ritiro gli emendamenti 1.100/80 e 1.100/81.

PASSIGLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.102 che avevo originariamente presentato perché superato dalla presentazione di un maxi-emendamento da parte della maggioranza.

Faccio, invece, mio uno degli emendamenti ritirati dal senatore Masullo, ossia l'emendamento 1.100/50, il quale prescrive che i titoli scientifici e professionali richiesti al personale volontario, delle cui prestazioni possono avvalersi in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, le scuole paritarie private, siano «titoli accademici e professionali prescritti per le specifiche funzioni didattiche da assolvere». Se non integrassimo il testo del maxi-emendamento di maggioranza con quanto suggerito originariamente dal senatore Masullo, si avrebbe una disposizione quanto mai imprecisa. La dizione «Tali istituzioni (...) possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali» non specifica, infatti, in cosa debbano consistere questi titoli scientifici e professionali. Allora, delle due l'una: o questo viene specificato, indicando che sono i titoli «prescritti per le specifiche funzioni didattiche da assolvere» (come del resto già si prevede per il personale non volontario per il quale si richiede l'abilitazione), oppure ci si affida ad una dizione quanto mai imprecisa, che consentirebbe di eludere sostanzialmente tale prescrizione.

Quindi, chiedo che il Governo si pronunci specificatamente su questo argomento. Se le scuole devono e vogliono essere effettivamente paritarie, devono esserlo anche nella qualità del personale docente. Si possono prevedere tempi di adeguamento, se questa è la difficoltà, ma a regime è impensabile che un sistema che prevede scuole paritarie non contempli tale pariteticità anche per il personale docente. Parlare genericamente di «relativi titoli scientifici e professionali» non fornisce alcuna garanzia; occorre specificare che i titoli professionali e scientifici devono essere quelli prescritti per la specifica funzione docente da assolvere. Solo in questo modo si realizza l'effettiva pariteticità.

Approfitto dell'occasione, signor Presidente, per segnalare che l'emendamento 1.100/11, illustrato dal collega Asciutti, a me pare inammissibile, in quanto in esso si afferma che «La libertà di apprendimento

è riconosciuta come principio fondamentale ed è tutelata anche rispetto alla libertà di insegnamento». Non esiste gerarchia dei princìpi costituzionali. La libertà di insegnamento è principio costituzionalmente garantito in maniera esplicita; non possiamo certo affermare con legge ordinaria che la libertà di insegnamento è subordinata alla libertà di apprendimento. Lasciamo la questione, semmai, alle future interpretazioni giurisprudenziali della Corte costituzionale, ma non possiamo affermare con legge che un principio costituzionale è subordinato ad altro principio non esplicitamente richiamato in Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dal momento che vi è il reciproco interesse ad evitare eventuali interruzioni nel corso delle votazioni, non escludo che si possa anticipare la discussione del disegno di legge n. 1388-B «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142». Dipenderà ovviamente dalla celerità della votazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 4127; in fondo, si tratta soltanto di votare a favore o contro le singole proposte modificative, perché credo che soltanto su alcuni punti essenziali vi saranno dichiarazioni di voto.

Inoltre, dal momento che il maxi-emendamento presentato dalla maggioranza potrebbe assorbire tutti gli altri emendamenti, le dichiarazioni di voto potrebbero essere svolte solo su di esso.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 4127 alla seduta pomeridiana.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MEDURI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi oggi in due sedute pubbliche, la prima alle ore 16,30 e la seconda alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,04).*

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,30

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ordinamento della scuola non statale (4127)

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato, **Respinto**

premesso:

che la partecipazione, fin dall'inizio, dell'Italia alla esperienza della moneta unica comporterà una crescente collaborazione con gli altri Paesi aderenti all'Unione europea, al fine di accrescere l'attuale livello di integrazione che non potrà essere solo economica e finanziaria, ma anche sociale e culturale;

che il Parlamento europeo ha sancito il principio in base al quale «il diritto alla libertà di insegnamento implica l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi in condizioni eguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei riguardi dei gestori, dei genitori e del personale»;

che la garanzia per i cittadini italiani di poter contare sul riconoscimento delle medesime possibilità e diritti di cui possono valersi i cittadini degli altri Paesi aderenti all'Unione europea è un aspetto di fondamentale importanza ai fini di una vera integrazione europea, il cui raggiungimento rappresenta una tappa indispensabile sulla via della costruzione della tanto evocata, quanto trascurata «Europa dei popoli».

Considerato:

che il costo medio annuo di un alunno iscritto alle scuole pubbliche è di lire 7.580.000, contro i 4.600.000 lire, risultanti per un alunno iscritto alle scuole cattoliche;

che l'articolo 34 della Costituzione della Repubblica prevede l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione impartita attraverso le scuole elementari e medie inferiori e, quindi, impone di far gravare sulla collettività gli oneri necessari per l'assolvimento di tale obbligo;

che, con riferimento a quanto espresso al punto precedente, appare evidente che, in assenza di scuole private, lo Stato dovrebbe sostenere un onere superiore a quello che attualmente sostiene e che, pertan-

to, ogni alunno che si iscrive ad una scuola privata rappresenta, a tutti gli effetti, un mancato costo, e quindi, un risparmio per lo Stato.

Verificato:

che alla luce delle suesposte considerazioni, appare evidente che la concessione di contributi alle scuole private deve essere considerata un aggravio per il bilancio dello Stato solo nel caso in cui tale contribuzione risulti superiore all'onere che lo Stato sarebbe, comunque, costretto a sostenere in assenza delle scuole private;

che per i motivi ed alle condizioni di cui al punto precedente la concessione di contributi alle scuole private non appare in contrasto con quanto disposto dall'articolo 33 della Costituzione della Repubblica che, come noto, riconosce ad Enti e a privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato.

Impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinchè sia istituito un sistema di contribuzione pubblica alle scuole private parificate, commisurato in riferimento al singolo alunno e concepito in modo da prevedere oneri di entità pari a ciò che lo Stato sarebbe, comunque, tenuto a sostenere in caso di assenza di scuole private.

9.4127.1. (Testo corretto) BIANCO, ROSSI, COLLA, AVOGADRO, WILDE, GASPERINI, BRIGNONE, ANTOLINI, STIFFONI, TIRELLI, MORO, PREIONI, LAGO

Il Senato,

Non posto in votazione (*)

considerato che:

in merito alla parità scolastica si è manifestato, nel corso di questa legislatura, un forte impegno civile e parlamentare espressosi attraverso dibattiti, documenti, audizioni presso la VII Commissione del Senato, undici disegni di legge, a testimonianza che le questioni afferenti la scuola hanno occupato il ruolo che ad esse competono nella pubblica opinione, ma anche nei lavori parlamentari;

dopo decenni di immobilismo e disinteresse sono in atto o, in divenire, o allo studio riforme fondamentali quali l'autonomia, l'elevamento dell'obbligo, il riordino dei cicli, i sistemi formativi integrati, il servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, il sistema nazionale di valutazione, le carte dei servizi e le offerte formative;

tali riforme sono effettivamente sostenute da rilevanti impegni finanziari;

atteso che:

le scelte definitive circa gli orientamenti di fondo sulla questione nodale della parità scolastica devono necessariamente maturare in un arco di tempo congruo, affinché le diverse opzioni possano risultare valorizzate anziché vanificate da un confronto affrettato;

non corrisponderebbe agli interessi della scuola e quindi del Paese operare scelte definitive che, in questo momento di transizione, non consentirebbero di verificare condizioni, valutare opportunità, ricercare ulteriori convergenze, anche e soprattutto alla luce delle riforme in atto e in divenire;

ribadito che:

i progetti educativi sono di competenza delle scuole, ma allo Stato compete non solo l'obbligo di istituire scuole di ogni ordine e grado, bensì anche la funzione di controllo e valutazione stante la vigenza del valore legale dei titoli di studio;

constatato che:

frattanto il riconoscimento dell'autonomia e della funzione pubblica della scuola non statale, quale arricchimento e non mera alternativa, nonché l'affermazione della parità nel diritto allo studio rappresentano un significativo e concreto avvio sulla strada di un'effettiva parità,

impegna il Governo:

a ricercare, contestualmente alla progressiva attuazione delle riforme scolastiche, **e nel rispetto dei principi della Costituzione italiana,** nuove convergenze, nuove soluzioni a sostegno di una parità effettiva, anche in armonia alle forme e ai modi adottati nell'Unione Europea.

9.4127.2. BRIGNONE

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con l'aggiunta delle parole evidenziate.

Riferito all'emendamento 1.100

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in discussione prevede la realizzazione del diritto allo studio e all'istruzione quale diritto costituzionalmente garantito,

verificato:

che lo stesso prevede altresì – per la realizzazione di tale diritto – l'adozione di un piano straordinario di finanziamento alle regioni al fine di sostenere le spese documentate dalle famiglie,

considerato:

che i criteri per la ripartizione delle somme tra le regioni e per l'individuazione dei beneficiari di tale finanziamento dovranno essere stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo:

a stabilire tra i criteri e le modalità previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri un tetto minimo di spesa scolastica per la fruizione dei benefici previsti.

9.4127.3. NAVA, NAPOLI Roberto, FUMAGALLI CARULLI, ELIA

ARTICOLO 1

CAPO I

DIRITTO ALL'ISTRUZIONE, ALLA EDUCAZIONE ED AL PLURALISMO EDUCATIVO

Art. 1.

(Diritto della persona, dovere e diritto della famiglia e dello Stato)

1. Il diritto della persona all'istruzione ed alla educazione è assicurato dalla famiglia e dalla comunità a norma di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della Costituzione e può essere soddisfatto o nell'ambito familiare, nel rispetto delle norme sull'obbligo di istruzione, o con la scelta di istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali.

EMENDAMENTI

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il diritto della persona all'istruzione ed alla educazione è assicurato dalla famiglia e dalla comunità a norma di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della Costituzione e può essere soddisfatto o nell'ambito familiare, nel rispetto delle norme sull'obbligo di istruzione, o con la scelta di istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali».

1.100/1 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TONIOLLI, TAROLLI, MARRI, PACE, RONCONI

All'emendamento 1.100, al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole degli enti locali. In attuazione dell'articolo 33, comma 2 della Costituzione, lo Stato e gli Enti locali devono ogni anno promuovere tutte le necessarie iniziative per istituire le scuole pubbliche necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata a soddisfare le esigenze della popolazione. Le scuole paritarie private sono espressione della libera iniziativa dei privati e come tali si aggiungono al sistema nazionale di istruzione».

1.100/2 SALVATO, CARCARINO

All'emendamento 1.100, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al sistema nazionale di istruzione, a cui a norma dell'articolo 32, secondo capoverso della Costituzione, la repubblica è primariamente tenuta a provvedere, assicurandogli l'adeguato sviluppo, si affiancano le scuole paritarie, promosse e gestite da enti locali e da privati».

1.100/3 MASULLO

All'emendamento 1.100, al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «dalle scuole paritarie private e».

1.100/4 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere le parole: «private e degli enti locali».

1.100/5 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TONIOLLI, TAROLLI, MARRI, PACE, RONCONI

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.100/6 LORENZI, BRIGNONE, PERUZZOTTI, COLLA

All'emendamento 1.100, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «espansione» *aggiungere le parole:* «e la qualità».

1.100/7 BRIGNONE

All'emendamento 1.100, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita» *con le altre:* «necessaria risposta al bisogno d'istruzione permanente e ricorrente lungo l'intera vita della persona».

1.100/8 MASULLO

All'emendamento 1.100, al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, il Governo e gli Enti locali devono, ogni anno, promuovere tutte le iniziative per l'istituzione delle scuole pubbliche necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata a soddisfare le esigenze dei cittadini».

1.100/9 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le scuole private, ancorchè paritarie, sono espressioni delle libere iniziative dei privati e pertanto assumono un carattere aggiuntivo al sistema scolastico nazionale».

1.100/10 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La libertà di apprendimento è riconosciuta come principio fondamentale ed è tutelata anche rispetto alla libertà di insegnamento».

1.100/11 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TONIOLLI, TAROLLI, MARRI, PACE, RONCONI

All'emendamento 1.100, al comma 2, sopprimere le parole: «comprese quelle degli enti locali».

1.100/12 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.100, al comma 2, sopprimere le parole: «a partire dalla scuola per l'infanzia».

1.100/13 (Testo corretto) SALVATO, CARCARINO

All'emendamento 1.100, al comma 2, sostituire le parole: «corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione» *con le seguenti:* «corrispondono alle norme generali dell'istruzione».

1.100/14 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TAROLLI, TONIOLLI, MARRI, PACE, RONCONI

All'emendamento 1.100, al comma 2, sopprimere le parole: «sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie».

1.100/15 (Testo corretto) SALVATO, CARCARINO, MELE

All'emendamento 1.100, al comma 2, sopprimere le parole: «sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie».

1.100/16 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il servizio scolastico nazionale concorre alla libertà di apprendimento mediante il pluralismo dell'offerta formativa e delle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e della piena libertà delle istituzioni scolastiche non statali ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione. La Repubblica detta le norme generali sul servizio scolastico nazionale, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione».

1.100/17 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TONIOLLI, TAROLLI, MARRI, PACE, RONCONI

All'emendamento 1.100, al comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Alle scuole paritarie è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico, alla condizione che nel progetto educativo e nella pratica dell'insegnamento siano altrettanto pienamente condivisi i princìpi di libertà sanciti dalla Costituzione repubblicana».

1.100/18 MASULLO

All'emendamento 1.100, al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «private».

1.100/19 BRIGNONE

All'emendamento 1.100, al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «private».

1.100/20 MASULLO

All'emendamento 1.100, al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «L'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana, quale che sia il progetto educativo della scuola paritaria. Le scuole private paritarie adeguano il loro progetto educativo agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti, anche in materia culturale e pedagogica didattica, previste per la scuola pubblica».

1.100/21 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.100, al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «Tenuto conto del progetto educativo della scuola».

1.100/22 (Testo corretto) SALVATO, CARCARINO

All'emendamento 1.100, al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.

1.100/23 LORENZI, BRIGNONE, PERUZZOTTI, COLLA

All'emendamento 1.100, al comma 3, al terzo periodo sopprimere le parole: «svolgendo un servizio pubblico».

1.100/24 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.100, al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «svolgendo un servizio pubblico».

1.100/25 SALVATO, CARCARINO, MELE

All'emendamento 1.100, al comma 3, terzo periodo sopprimere le parole: «accettandone il progetto educativo».

1.100/26 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.100, al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «accettandone il progetto educativo».

1.100/27 SALVATO, CARCARINO

All'emendamento 1.100, al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «accettandone» *con l'altra:* «conoscendone».

1.100/28 MASULLO

All'emendamento 1.100, al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

1.100/29 SALVATO, CARCARINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Repubblica garantisce il pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il riconoscimento della libertà di istituzione. L'istituzione e la gestione delle scuole non statali sottostanno alle norme generali dell'istruzione di cui alla presente legge».

1.100/30 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TONIOLLI, TAROLLI, MARRI, PACE, RONCONI

All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera a), *sopprimere le parole da:* «un progetto educativo» *fino a:* «alle disposizioni vigenti».

1.100/31 LORENZI, BRIGNONE, PERUZZOTTI, COLLA

All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera a) *sostituire le parole:* «agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti» *con le parole:* «al progetto educativo».

1.100/32 BRIGNONE

All'emendamento 1.100, al comma 4, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) forme di partecipazione democratica dei docenti, allievi e famiglie al funzionamento della scuola;».

1.100/33 BRIGNONE

Al comma 4, lettera c), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nel rispetto del modello educativo e organizzativo delle scuole non statali».

1.100/34 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TAROLLI, TONIOLLI, MARRI, PACE, RONCONI

All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera d), *dopo le parole:* «tutti gli studenti» *inserire la seguente:* «abilitati», *sostituire inoltre le parole da:* «purchè in possesso», *fino a:* «intendono frequentare», *con le seguenti:* «accettando il progetto educativo e l'ordinamento dell'istituto».

1.100/35 LORENZI, BRIGNONE, PERUZZOTTI, COLLA

All'emendamento 1.100, al comma 4, sopprimere la lettera f).

1.100/42 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TAROLLI, TONIOLLI, MARRI, PACE, RONCONI

Al comma 4, sostituire la lettera f), *con la seguente:*

«*f)* l'organica costituzione di corsi completi: tranne che in fase di istituzione di corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;».

1.100/36 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TAROLLI, TONIOLLI, MARRI, PACE, RONCONI

All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera f), *dopo la parola:* «istituzione» *inserire le seguenti:* «o di esaurimento»

1.100/37 BRIGNONE

All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera f) *dopo la parola:* «completi» *aggiungere:* «almeno per due terzi calcolati per difetto».

1.100/38 BRIGNONE

All'emendamento 1.100, al comma 4, sostituire le lettere g) *e* h) *con la seguente:*

«*g)* tutto il personale docente delle scuole paritarie, senza alcuna eccezione deve essere in possesso del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento e deve essere assunto e retribuito sulla base dei contratti collettivi di lavoro del settore. Non sono consentite prestazioni svolte da personale docente privo di tali requisiti».

1.100/39 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.100, al comma 4, sostituire la lettera g), *con la seguente:*

«*g)* idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;».

1.100/40 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TAROLLI, TONIOLLI, MARRI, PACE, RONCONI

All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera g), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «o di un regolare contratto di assunzione stipulato antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge».

1.100/41 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TAROLLI, TONIOLLI, MARRI, PACE, RONCONI

All'emendamento 1.100, al comma 4, sopprimere la lettera h).

1.100/43 BRIGNONE

All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera h), *sostituire le parole:* «personale dirigente e insegnante» *con le seguenti:* «personale dirigente, docente e non docente».

1.100/44 SALVATO, CARCARINO, MELE

All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera h), *sostituire le parole:* «rispettino i contratti collettivi» *con le seguenti:* «si ispirino ai contratti».

1.100/45 LORENZI, BRIGNONE, PERUZZOTTI, COLLA

All'emendamento 1.100, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

«5. Il mantenimento dei requisiti di cui al comma 4 è verificato annualmente da un nucleo di tre o più ispettori scolastici estratti a sorte fra tutti quelli in servizio presso la sovrintendenza di competenza.

6. Contro la revoca dell'ammissione disposta dal Provveditore agli studi è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione».

1.100/46 LORENZI, BRIGNONE, PERUZZOTTI, COLLA

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'istituzione di scuole o di istituti di istruzione non statali viene comunicata al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.

Nella comunicazione, il gestore o il legale rappresentante dell'ente gestore autocertifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) il possesso da parte del richiedente della residenza, della maggiore età, nonchè del godimento dei diritti civili e politici;

b) la denominazione, la sede legale, la sede di funzionamento;

c) l'idoneità dei locali destinati alla scuola o all'istituto dal punto di vista igienico, sanitario e della sicurezza;

d) l'adeguatezza degli arredi e delle attrezzature didattiche corrispondenti all'istituzione scolastica;

e) l'adeguata pubblicità dei nomi e dei titoli professionali del personale direttivo e docente.

Il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, qualora accerti la mancanza dei requisiti di cui al precedente periodo, invita il gestore o il legale rappresentante dell'ente gestore ad adeguarvisi entro un termine perentorio di 90 giorni, trascorsi i quali emette provvedimento motivato di chiusura dell'istituzione scolastica interessata.

Contro i provvedimenti del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione entro un termine di trenta giorni dalla emissione del provvedimento».

1.100/47 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TONIOLLI, TAROLLI, MARRI, PACE, RONCONI

All'emendamento 1.100, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.100/48 SALVATO, CARCARINO

All'emendamento 1.100, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.100/48a MASULLO

All'emendamento 1.100, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.100/49 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.100, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «di relativi titoli scientifici e professionali» *con le altre:* «dei titoli accademici e professionali prescritti per le specifiche funzioni didattiche da assolvere».

1.100/50 MASULLO

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere dopo la parola: «a contratti» *con le seguenti:* «di collaborazione professionale e».

1.100/51 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TAROLLI, TONIOLLI, MARRI, PACE, RONCONI

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Possono richiedere il riconoscimento legale della propria attività scolastica, nella varia tipologia prevista dal titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le scuole che, oltre alle condizioni di cui al comma 5, secondo periodo, soddisfino i seguenti requisiti:

a) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;

b) accoglienza di alunni forniti di titoli di studio avente valore legale;

c) esistenza dello statuto della scuola;

d) esistenza del progetto educativo;

e) esistenza del piano dell'offerta scolastica;

f) esistenza della carta dei servizi scolastici.

Alle scuole di cui al primo periodo è garantita piena libertà di organizzazione e di offerta nell'ambito del pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative e dell'offerta formativa.

Il riconoscimento legale è certificato quando il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale verifica che una scuola che ne fa richiesta, oltre ad avere i requisiti previsti nei commi 5 e 6, primo e secondo

periodo, della presente legge, assicura standard minimi di qualità del servizio, accertati del Servizio nazionale di valutazione.

Il Servizio nazionale di valutazione è indipendente dal Ministero della pubblica istruzione».

1.100/52 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TONIOLLI, TAROLLI, MARRI, PACE, RONCONI

All'emendamento 1.100, al comma 6, sostituire le parole: «Il Ministero della pubblica istruzione», *con le altre:* «Una Commissione di garanzia di cinque autorevoli competenti, nominata ogni tre anni dal Ministro per la pubblica istruzione».

1.100/53 MASULLO

All'emendamento 1.100, al comma 6, dopo le parole: «possesso e» *aggiungere le seguenti:* «, con cadenza triennale,».

1.100/54 BRIGNONE

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 7, con il seguente:

«Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione. Alla medesima data, resteranno abrogate le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e pertanto tutte le scuole non statali non potranno che essere o paritarie o non paritarie».

1.100/55 MASULLO

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Fanno parte del Servizio scolastico nazionale le scuole statali e le scuole paritarie che lo chiedono ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione. Oltre ai requisiti richiesti per le scuole, di cui ai commi 5 e 6 della presente legge, per far parte del Servizio scolastico nazionale alle scuole non statali sono richiesti i seguenti requisiti:

a) la pubblicizzazione del bilancio;

b) l'accoglienza di chiunque ne faccia richiesta, purché sia in regola con i titoli di studio e ne accetti il progetto educativo;

c) l'accoglienza di studenti portatori di *handicap;*

d) l'organizzazione improntata ai principi della partecipazione scolastica.

Le scuole non statali alle quali è riconosciuta la parità sono dette "paritarie", assumono la denominazione prevista dagli ordinamenti vi-

genti, accompagnata dal termine "paritaria", e contribuiscono unitamente alle scuole statali alla formazione del Servizio scolastico nazionale.

La parità è riconosciuta con decreto del dirigente del competente ufficio scolastico regionale, al quale è affidata la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato.

Il riconoscimento della parità comporta per gli alunni delle scuole paritarie un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Gli studi compiuti, gli esami sostenuti in tali scuole, le certificazioni ed i diplomi rilasciati hanno valore legale.

Le istituzioni paritarie sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato del settore. Tali istituzioni, in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale fornito dei titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati e ricorrere anche a contratti in prestazione d'opera di personale in possesso dei necessari requisiti.

Il servizio prestato dal personale delle scuole paritarie, ivi compreso il personale di cui al precedente periodo, è riconosciuto a tutti gli effetti alla pari del servizio prestato dal corrispondente personale delle scuole statali e degli enti locali».

1.100/56 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TAROLLI, TONIOLLI, MARRI, PACE, RONCONI

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dalla presente legge entro i capitoli di bilancio, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari comunque nei limiti di spesa previsti dal comma 9. Gli studenti che usufruiscono del Servizio scolastico nazionale hanno diritto all'uguaglianza di trattamento, anche economico, indipendentemente dalle istituzioni che decidono di frequentare. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al primo periodo del presente articolo sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Tali interventi, in misura totale nell'intera fase dell'istruzione dell'obbligo, e in misura non inferiore al 70 per cento del costo medio per alunno di scuole statali dello stesso livello nelle restanti scuole materne e scuole ed istituti superiori, sono finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole paritarie alle stesse condizioni economiche previste per le corrispondenti scuole statali, nonché a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate comunque nei limiti di spesa previsti dal comma 9. L'importo documentato degli oneri sostenuti dalle famiglie di alunni di scuole statali e paritarie per l'acquisto di libri di testo, di sussidi didattici di uso personale, per trasporti scolastici e per altre spese scolastiche non coperte dagli in-

terventi finanziari statali o di enti locali è oggetto di credito di imposta in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva e comunque nei limiti di spesa previsti dal comma 9.

Le somme di cui al terzo periodo sono destinate ai genitori degli alunni delle scuole paritarie e, previo loro esplicito assenso, sono accreditate presso le scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico in corso. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con *handicap*».

1.100/57 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TAROLLI, TONIOLLI, MARRI, PACE, RONCONI

All'emendamento 1.100, al comma 8, dopo le parole: «senza fini di lucro», *inserire le seguenti*: «, che ne abbiano i requisiti,». **V. nuovo testo**

1.100/58 PAGANO

All'emendamento 1.100, al comma 8, dopo le parole: «senza fini di lucro», *inserire le seguenti*: «, che ne abbiano i requisiti in base alle norme vigenti,».

1.100/58 (Nuovo testo) PAGANO

All'emendamento 1.100, al comma 8, dopo le parole: «il trattamento fiscale», *aggiungere le seguenti*: «inclusi gli obblighi e gli oneri».

1.100/59 SALVATO, CARCARINO

All'emendamento 1.100, sostituire i commi 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«9. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge lo stanziamento iscritto all'unità previsionale di base 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è incrementato della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato».

1.100/60 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TAROLLI, TONIOLLI, MARRI, PACE, RONCONI

All'emendamento 1.100, sostituire i commi 9, 10 e 11 con i seguenti:

«9. Al fine di garantire un'effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie, tutte le istituzioni della fascia dell'obbligo facenti parte del sistema nazionale ricevono per il loro funzionamento un

contributo ordinario dallo Stato ed un contributo perequativo dalle regioni.

10. Il contributo ordinario, sotto forma di buono, è assegnato dal Ministero della pubblica istruzione alle famiglie e, secondo le indicazioni di queste, accreditato alle istituzioni scolastiche.

11. L'ammontare del buono è determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base del costo medio per studente delle scuole elementari e medie statali.

11-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni fissano con legge i criteri e le modalità di attribuzione del contributo perequativo a tutte le istituzioni scolastiche che operano in situazioni di particolare svantaggio».

1.100/61 LORENZI, BRIGNONE, PERUZZOTTI, COLLA

All'emendamento 1.100, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: «della spesa sostenuta» *fino alla fine del periodo con le seguenti*: «di tali diritti».

1.100/62 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.100, al comma 9, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «sostenuta e».

1.100/63 TAROLLI, RONCONI, ASCIUTTI, BEVILACQUA

All'emendamento 1.100, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione», *aggiungere le seguenti*: «ad eccezione delle spese eventualmente sostenute per l'iscrizione e la frequenza delle scuole private».

1.100/64 (Nuovo testo) SALVATO, CARCARINO, MELE

All'emendamento 1.100, al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «di pari importo eventualmente».

1.100/65 TAROLLI, RONCONI, ASCIUTTI, BEVILACQUA

All'emendamento 1.100, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «per ordine e grado di istruzione», *aggiungere le seguenti*: «e rapportate alle effettive spese sostenute dalle medesime famiglie sia nelle scuole statali che nelle scuole paritarie».

1.100/66 TAROLLI, RONCONI, ASCIUTTI, BEVILACQUA

All'emendamento 1.100, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «per ordine e grado di istruzione», *aggiungere le seguenti*: «e tali comunque da permettere, a regime l'assolvimento gratuito dell'obbligo scolastico secondo il dettato costituzionale».

1.100/67 ASCIUTTI, BEVILACQUA, RONCONI, PACE, TAROLLI, MARRI, TONIOLLI

All'emendamento 1.100, al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione proporrà al Parlamento un disegno di legge per stabilire i criteri della ripartizione di tali somme e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinarsi a norma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per l'indicazione del loro utilizzo, in modo da favorire le famiglie in condizioni disagiate. Tali benefici devono essere rapportati esclusivamente al reddito e, quindi, erogati in misura egualitaria».

1.100/68 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.100, sopprimere il comma 10.

1.100/69 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.100, al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «della detrazione fiscale», *con le seguenti*: «del credito d'imposta».

1.100/70 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TAROLLI, TONIOLLI, MARRI, PACE, RONCONI

All'emendamento 1.100, sopprimere il comma 11.

1.100/71 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.100, al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: «sono realizzati» *fino a* «svantaggiate» *con le altre*: «saranno erogati con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge in vigore, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo».

1.100/72 TAROLLI, RONCONI, ASCIUTTI, BEVILACQUA

All'emendamento 1.100, sopprimere il comma 13.

1.100/73 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.100, al comma 13, sostituire le parole da: «gli stanziamenti iscritti» *fino alla fine con le seguenti* «lo stanziamento iscritto all'unità previsionale di base 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è incrementato della somma di lire 340 miliardi in favore dello sviluppo del sistema prescolastico degli enti locali».

1.100/74 SALVATO, CARCARINO

All'emendamento 1.100, sopprimere il comma 15.

1.100/75 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 15 con il seguente:

«11. All'onere complessivo di lire 300 miliardi derivante dai commi 9 e 10 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione».

1.100/76 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TAROLLI, TONIOLLI, MARRI, PACE, RONCONI

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 16 con il seguente:

«12. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dei commi 9 e 10, pari a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000, 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsioanle di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.100/77 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TONIOLLI, PACE, TAROLLI, MARRI, RONCONI

All'emendamento 1.100, al comma 16, sopprimere le parole: «, 10, 11».

1.100/78 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 17 con il seguente:

«13. Gli interventi economici di cui ai commi 12, 13 e 14 potranno essere erogati con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo».

Conseguentemente sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Norme per la parità scolastica»

1.100/79 ASCIUTTI, BEVILACQUA, TAROLLI, TONIOLLI, MARRI, RONCONI, PACE

All'emendamento 1.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-*bis*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano regolano la materia di cui alla presente legge nei limiti dei propri statuti, delle relative norme di attuazione e delle deleghe legislative in vigore».

1.100/80 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 1.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-*bis*. La provincia autonoma di Bolzano regola la materia di cui alla presente legge nei limiti del proprio statuto, delle relative norme di attuazione e delle deleghe legislative in vigore».

1.100/81 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

V. ulteriore nuovo testo

«Art. 1. – *1*. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana.

Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con *handicap*. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli *standard* stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, Titolo VIII del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre

tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997 e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinarsi a norma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con *handicap*.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001 si provvede quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e lire 130 miliardi per il 2001 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 68 e quanto a lire 100 miliardi per il 2000 e lire 170 miliardi per il 2001 mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente sopprimere i capi e sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione».

1.100 (Nuovo testo) BISCARDI, PAGANO, BERGONZI, ANGIUS, MELUZZI, MANIERI, NAPOLI Roberto, OCCHIPINTI, ELIA, PIERONI, MONTICONE

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. – *1.* Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e

sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con *handicap*. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli *standard* stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, Titolo VIII del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo

scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997 e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinarsi a norma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali

di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con *handicap*.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente sopprimere i capi e sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione».

1.100 (Ulteriore nuovo testo) BISCARDI, PAGANO, BERGONZI, ANGIUS, MELUZZI, MANIERI, NAPOLI Roberto, OCCHIPINTI, ELIA, PIERONI, MONTICONE

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

Art. 1. - *(Sistema nazionale dell'istruzione dell'obbligo) – 1.* In attuazione degli articoli 3, 30, 33 e 34 della Costituzione, tutte le scuole,

istituti di educazione e ogni altra istituzione educativa della fascia dell'obbligo che abbia i requisiti di cui ai commi 7, 8 e 9 della presente legge, costituiscono il sistema nazionale dell'istruzione dell'obbligo ed alle attività da esse svolte è riconosciuto il carattere di pubblico servizio.

2. Al fine di garantire un'effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie, tutte le istituzioni della fascia dell'obbligo facenti parte del sistema nazionale ricevono per il loro funzionamento un contributo ordinario dallo Stato e un contributo perequativo dalle regioni.

3. Il contributo ordinario, sotto forma di buono, è assegnato dal Ministero della pubblica istruzione alle famiglie e, secondo le indicazioni di queste, accreditato alle istituzioni scolastiche.

4. L'ammontare del buono è determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base del costo medio per studente delle scuole elementari e medie statali.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni fissano con legge i criteri e le modalità di attribuzione del contributo perequativo a tutte le istituzioni scolastiche che operano in situazione di particolare svantaggio.

6. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica, degli esami e dei titoli di studio rilasciati da tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale.

7. I soggetti pubblici o privati che chiedono l'ammissione al servizio nazionale debbono dimostrare il possesso di tutti i requisiti di qualità indicati dal Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'ammissione è concessa dal provveditore agli studi sentito il parere della regione, degli enti locali e del consiglio scolastico provinciale.

9. Contro il diniego è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione.

10. Il mantenimento dei requisiti di qualità di cui ai commi 7, 8 e 9 è verificato annualmente da un nucleo di tre o più ispettori scolastici estratti a sorte fra tutti quelli in servizio presso la sovrintendenza di competenza.

11. Contro la revoca dell'ammissione disposta dal provveditore agli studi è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione.

12. In osservanza del principio della gratuità della scuola dell'obbligo non è ammessa alcuna tassa o contributo a carico delle famiglie.

13. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, la presente legge si applica a partire dall'anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore iniziando dalle classi prime di tutti gli ordini di scuola; la sua applicazione è successivamente estesa anno per anno, sino al completamento dei cicli di studio.

14. All'onere finanziario, determinato in lire 197 miliardi per ciascuno dei primi tre anni di applicazione e in lire 97 miliardi per il quarto e quinto anno, si provvede mediante riduzione dei capitoli di bilancio

relativi alla spesa per il personale del Ministero della pubblica istruzione per un pari ammontare, in corrispondenza del calo demografico previsto nel 5, 6 per cento all'anno.

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo».

1.200 LORENZI, BRIGNONE, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.101, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole degli enti locali. In attuazione dell'articolo 33, secondo comma della Costituzione, lo Stato e gli enti locali devono ogni anno promuovere tutte le necessarie iniziative per istituire le scuole pubbliche necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata a soddisfare le esigenze della popolazione. Le scuole paritarie private sono espressione della libera iniziativa dei privati e come tali si aggiungono al sistema nazionale di istruzione».

1.101/1 SALVATO, CARCARINO

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. – *1.* Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita».

1.101 BISCARDI, PAGANO, MONTICONE, MELUZZI, NAPOLI Roberto, MANIERI, BERGONZI, ELIA, OCCHIPINTI, PIERONI, ANGIUS

Al comma 1, sostituire le parole: «2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34» *con le altre:* «3, 30, 33 e 34».

1.102 PASSIGLI

Allegato B

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati MAMMOLA ed altri; LUCCHESE ed altri; PECORARO SCANIO; FRATTINI; VELTRI; VELTRI ed altri; VELTRI ed altri; TREMAGLIA e FRAGALÀ e PISCITELLO ed altri. – «Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione» (3015-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*, previ pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

DIANA Lino ed altri. – «Disposizioni in favore dei dirigenti generali dello Stato ed equiparati, cessati dal servizio» (4144), previo parere della 5ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 luglio 1998» (4100), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª e della 11ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

PIERONI ed altri. – «Norme in materia di ammissione a scuola degli alunni non vaccinati» (4143), previ pareri della 1ª e della 12ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

VEGAS ed altri. – «Nuove norme sulle attività lavorative minori» (4142), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e *13ª* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

GIOVANELLI ed altri. – «Norme di semplificazione e incentivazione delle procedure volontarie per la gestione ambientale delle imprese»

(4120), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 9ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: SPECCHIA ed altri. – «Provvidenze a favore delle produzioni agricole della provincia di Brindisi danneggiate da organismi nocivi» (3370) – già assegnato in sede referente alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) – è nuovamente deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 4032.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Pietro Legovini, di Trieste, chiede la detraibilità delle aliquote IVA versate nella dichiarazione annuale dei redditi IRPEF (*Petizione n. 628*);

il signor Veniero Ceccarini, di Livorno, chiede la riforma del secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, concernente l'attività della Corte dei conti (*Petizione n. 629*);

il signor Veniero Ceccarini, di Livorno, chiede l'adozione di iniziative volte ad eliminare o contrastare più efficacemente tutte le forme di schiavitù, con particolare riguardo alla prostituzione (*Petizione n. 630*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Castellani Carla, Monteleone, Campus e Pellicini hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00415, dei senatori Scopelliti ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Del Turco ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-15933, dei senatori Salvato ed altri.

Interrogazioni

GERMANÀ. – *Al Ministro dei lavori pubblici*. – Premesso:

che la legge n. 59 del 1997 ed il decreto legislativo n. 112 del 1998 prevedono il passaggio alle regioni di parte delle strade statali nonchè il riordino dell'ANAS;

che, ad oggi, i compiti prioritari ai quali l'ANAS assolve sono la costruzione e la gestione delle strade dello Stato (oltre 45.000 chilometri di rete), la gestione e la costruzione delle autostrade di proprietà dello Stato nonchè compiti di controllo della gestione delle autostrade in concessione;

che per assolvere alle funzioni di cui sopra l'ANAS si avvale di oltre 9.000 dipendenti, dislocati capillarmente sul territorio nazionale in oltre 42 sedi compartimentali, uffici speciali e sedi periferiche;

considerato:

che il Ministro in indirizzo ha manifestato l'intenzione di emanare un decreto legislativo entro il 31 luglio 1999 con il quale saranno affidate alle regioni circa 30.000 chilometri di strade statali riducendo a soli 15.000 chilometri le competenze della rete affidata all'ANAS;

che si ipotizza il conferimento delle funzioni di controllo sulle autostrade in concessione, compito ad oggi assolto dall'ANAS, al Ministero dei lavori pubblici e/o ad un'apposita *Authority* per i trasporti;

che tali radicali cambiamenti comporteranno l'eventuale perdita di migliaia di posti di lavoro,

si chiede di sapere:

se non si ritenga utile ed opportuno, prima dell'emanazione del decreto di affidamento della rete statale alle regioni, concertare con le regioni, con l'ANAS e con le competenti organizzazioni sindacali l'eventuale impiego di personale ANAS da parte delle regioni stesse;

se non si ritenga quantomeno inopportuno emanare un decreto di tale importanza alla fine di luglio, a Camere chiuse, consapevoli che le competenti commissioni parlamentari non potranno fornire il necessario parere in tempi ragionevoli e sarà comunque preclusa la possibilità di un adeguato dibattito parlamentare.

(3-03002)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

UCCHIELLI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero*. – Premesso:

che da quel venerdì nero di tredici giorni fa, quando una spedizione punitiva fece irruzione nei dormitori degli studenti iraniani, la ricerca della democrazia in Iran è tornata alla ribalta;

che gli studenti universitari iraniani sono protagonisti di una battaglia civile per il diritto alla libertà di pensiero e di studio e per la democrazia e la parità in un paese teocratico che necessita di urgenti riforme;

che il clima di violenza negli ultimi giorni si è trasformato in un clima di terrore, tanto da far nascondere tanti studenti universitari tra i meandri della caotica Teheran;

che notizie non ufficiali parlano di circa 15 vittime tra gli studenti aggrediti l'8 luglio;

che la prova provata che il regime teocratico e la polizia volevano lo scontro sta nel fatto che quella sera non appena gli studenti sono

usciti dai dormitori si sono trovati di fronte le squadre antisommossa che hanno aggredito prima ancora che ci fosse alcuna degenerazione e in un clima pacifico;

che è necessaria una sponda esterna democratica per garantire le riforme richieste dagli studenti e propugnate dallo stesso presidente Khatami;

che in Iran è necessaria una riforma politica e non solo economica e che occorre tornare a porre la questione della legalità e non della violenza,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo italiano non intenda intraprendere tutte le azioni possibili tese a verificare il numero degli studenti morti, ad attuare tutti gli interventi diplomatici per scongiurare la condanna a morte di quegli studenti arrestati per aver protestato pacificamente per la libertà e la democrazia e a perseguire ogni via per aiutare il processo riformatore richiesto a gran voce non solo dagli studenti ma da tutti coloro che credono nella democrazia e nella libertà.

(4-15947)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso: che la crescita del traffico di cabotaggio (*short sea shipping*) presuppone che vengano poste in essere tutte le iniziative volte a favorire l'integrazione gomma-ferro-nave e, in particolare, che siano individuati porti specializzati nel traffico cabotiero e di linea sui quali concentrare l'intervento dello Stato per la realizzazione in tempi rapidi delle infrastrutture necessarie, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, pertanto, opportuno procedere in tempi rapidi alla costituzione di un ufficio che venga stabilmente incaricato di seguire le problematiche connesse allo sviluppo del traffico marittimo di corto raggio (*short sea shipping*), così da rafforzare una specializzazione a livello amministrativo che possa proficuamente sostenere le iniziative già avviate e da avviare da parte degli operatori del settore.

(4-15948)

BEDIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che con la legge n. 241 del 1990 riguardante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è stata disciplinata la materia dettando norme precise a cui tutta la pubblica amministrazione dovrebbe attenersi per non vanificare l'intervento del legislatore;

che la normativa è oltremodo utile sia al cittadino che agli operatori della pubblica amministrazione per meglio districarsi tra i vari uffici, competenze e responsabilità dei procedimenti;

osservato che sembrerebbe ovvio e scontato che il cittadino e l'operatore della pubblica amministrazione, quando prendono in mano una qualsiasi lettera o provvedimento di ente pubblico soggetto alle disposizioni legislative in argomento, siano in grado di conoscere immediatamente, per informazioni contenute nella lettera o nel provvedimento, l'indirizzo completo dell'amministrazione o dell'ente che scrive con numero di telefono e fax, nonchè l'ufficio e la persona responsabile del

procedimento a cui ci si deve rivolgere per informazioni e per poter prendere visione degli atti eventuali;

constatato:

che la stragrande maggioranza delle lettere che proviene dai Ministeri, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle regioni non contengono queste informazioni: una lettera generica con indicato: «Presidenza del Consiglio dei ministri – Roma» oppure «Ministero dell'ambiente – Roma» fanno perdere tempo a chi deve rispondere per ricercare l'indirizzo o il fax a cui inviare la risposta, con il dubbio alla fine di non aver inviato la risposta all'ufficio competente;

che tale sistema di operare non è efficiente nè efficace in termini produttivi per la pubblica amministrazione;

che con la buona volontà e un po' di impegno di tutti si potrebbe operare oltre che nel rispetto della legge anche in modo più proficuo,

si chiede di sapere se da parte della Presidenza del Consiglio siano state impartite o si ritenga di impartire chiare disposizioni, anche mediante circolare, a tutti i Ministeri, enti pubblici, regioni ed enti locali, in merito al rispetto della normativa sulla trasparenza.

(4-15949)

DE CORATO. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1998 e il primo semestre 1999 delle Poste italiane condanna senza appello la precedente gestione dell'ente definendola senza mezzi termini «fallimentare» perchè responsabile di perdite fino a 8 miliardi al giorno a fronte di un servizio ritenuto «inappagante» malgrado gli oltre 15.000 miliardi erogati dallo Stato a partire dal 1994;

che la gestione 1998 – primo semestre 1999 delle Poste italiane ha provocato una voluminosa diminuzione del patrimonio netto con ripercussioni sulla quantificazione del capitale sociale di oltre 3.551 miliardi e una poderosa perdita di esercizio assestata alla quota negativa di 2.649 miliardi;

che la stessa magistratura contabile ritiene «inadeguate» le soluzioni finora prospettate da Governo, privati e sindacati per rilanciare l'azienda;

che, in caso di insuccesso del piano di impresa, si dovrà pervenire ad una rimodulazione del processo di privatizzazione, «per evitare che la collettività sia chiamata a sostenere il ripianamento economico delle Poste italiane senza beneficiare di un servizio in linea con gli *standard* europei»;

considerato:

che, a partire dalla nascita delle Poste spa, si è verificata una contrazione, in termini reali, del valore della produzione, nonostante i ripetuti aumenti tariffari del 1995 e del 1996, mentre al tempo stesso i costi, soprattutto del personale, sono cresciuti, con aumenti delle remunerazioni dal 35 al 21 per cento e oneri finanziari quantificabili in 38.371 miliardi;

che la Corte dei conti sottolinea che, per raggiungere l'obiettivo di un reale risanamento dell'ente, bisogna intervenire prioritariamente sulla riduzione del costo del lavoro, ripudiando le soluzioni politico-sindacali che puntano a risolvere i problemi occupazionali «con obsolete forme di assistenzialismo»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo e il Ministro in indirizzo fossero a conoscenza di quanto denunciato pubblicamente dalla Corte dei conti e, in caso affermativo, quali azioni abbiano intrapreso o intendano intraprendere nei confronti dei vecchi vertici delle Poste italiane, con l'obiettivo di ridefinire il processo di privatizzazione;

se si condivida l'analisi formulata dalla magistratura contabile, con riferimento soprattutto a quella forma di «consociativismo protettivo» che incide significativamente sui costi del personale;

quali iniziative si intenda assumere per riportare questo importante servizio, che ora impiega fino a dodici giorni per recapitare una missiva nella stessa area urbana, a *standard* europei di efficienza e qualità;

se non si ritenga opportuno istituire una formale commissione d'inchiesta ministeriale sulla precedente gestione dell'Ente poste, viste le documentate e gravi accuse rivolte dalla Corte dei conti, al fine di accertare tutte le eventuali responsabilità che hanno causato:

a) la perdita di 8 miliardi al giorno a carico del bilancio dello Stato;

b) la voluminosa diminuzione del patrimonio netto delle Poste italiane con le ripercussioni sopra esplicitate.

(4-15950)

MORO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'Associazione delle piccole industrie di Udine ha segnalato che nel Triveneto (Friuli, Trentino e Veneto) si sono verificati numerosi furti di prodotti distillati soggetti ad accisa;

che negli ultimi tempi tale attività criminosa ha assunto un incremento preoccupante sia per quanto riguarda il numero che la quantità di prodotto sottratto;

che l'intensificarsi di tali azioni mirate nella maggior parte dei casi alla grappa o all'alcol stoccato é all'origine di forti apprensioni da parte dei produttori per due ordini di motivazioni: il danno economico per la perdita del prodotto e per l'aggiuntiva penalizzazione posta dalla legislazione italiana che impone alle imprese il pagamento dell'accisa sul prodotto così sottratto;

che il distillato o l'alcol stoccato nei depositi fiscali delle distillerie (ex magazzini fiduciari di fabbrica) gode del regime di sospensione d'imposta in quanto il pagamento dell'accisa avviene solo dopo che il prodotto viene prelevato per essere immesso al consumo nel territorio dello Stato;

che tale disposizione é contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che però prevede il pagamento

dell'accisa anche in presenza di svincolo irregolare facendo rientrare in tale ipotesi anche il furto;

che la norma contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 prevede l'esenzione dell'imposta solo nei casi di perdita o di distruzione;

che per i furti dei grossi quantitativi da una distilleria le organizzazioni criminali devono poter disporre di una organizzazione non indifferente; si pensi solo agli automezzi per il trasporto, alla falsificazione dei documenti che, comunque, viene compensata dai vantaggi economici che se ne possono trarre anche per la diversa incidenza sull'accisa che in Italia ammonta a lire 12,500 al litro anidro ma che nei paesi dell'Europa settentrionale oscilla tra le circa 71.500 della Danimarca alle 153.000 della Norvegia;

che, in pratica, il furto di 30.000 litri idrati di grappa, corrispondenti a 23.400 litri anidri al 78 per cento di alcool in volume comportano le seguenti conseguenze:

per le aziende che subiscono il furto la perdita del prodotto valutato in circa 120 milioni cui vanno aggiunti 292 milioni di accise quindi oltre 400 milioni di danno;

per l'organizzazione criminale che immette il prodotto nel mercato clandestino per esempio della Danimarca, con una accisa calcolata nella metà di quella ufficiale (76,500 lire al litro anidro), il ricavo é dell'ordine di lire 1.790.000.000 oltre che il valore della merce di 120 milioni, il che comporta un ricavo totale di quasi 2 miliardi;

che tale fenomeno ha indotto le compagnie di assicurazione a non prendere in considerazione l'assunzione di tali rischi e quando lo fanno richiedono premi elevatissimi determinando costi aggiuntivi per le aziende interessate;

che i distillatori, per limitare il rischio derivante dallo stoccaggio del prodotto, sono costretti a limitare l'acquisizione delle materie prime dai viticoltori (vinacce ed altri sottoprodotti della vinificazione), determinando dei contraccolpi anche per il mondo agricolo sin dalla prossima campagna autunnale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga iniquo ed ingiusto che chi ha subito un furto debba poi essere chiamato a pagare l'imposta di fabbricazione per una merce che non è stata immessa sul mercato per la vendita;

se non sia il caso di provvedere alla modifica del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concedendo la sospensione a tempo indeterminato della riscossione dell'accisa dal momento in cui é stata accertata la sottrazione per furto in analogia a quanto già prevede la legge in caso di furto di veicoli, ai fini del pagamento della tassa di possesso (legge 28 febbraio 1983, n. 53, articolo 5, comma 36);

se corrisponda al vero che le indagini portano sempre ad una destinazione della merce rubata in Puglia e specificatamente a Cerignola (Foggia);

se vi siano elementi tali da poter pensare ad una organizzazione che abbia ramificazione nel Nord Europa e nei paesi dell'Est dove é

possibile ottenere i maggiori vantaggi da un commercio illegale dei prodotti;

quale sia lo stato delle indagini, anche in relazione alla individuazione delle organizzazioni criminali.

(4-15951)

MANARA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che sul quotidiano di Como «La provincia» di domenica 18 luglio 1999 è comparso un articolo dal titolo «Nel reparto senza cure per quattro giorni», dove veniva descritta l'odissea ospedaliera di un operaio ricoverato il 18 giugno 1999 presso l'ospedale «Sacra Famiglia» di Erba (Como), retto dall'ordine religioso dei Fatebenefratelli;

rilevato che dopo una prima visita al pronto soccorso dell'ospedale in questione e la diagnosi di frattura al malleolo del piede sinistro l'operaio è stato «parcheggiato» nel reparto di chirurgia, in attesa che si rendesse disponibile un posto-letto nel reparto di ortopedia;

accertato che lo stesso direttore sanitario dell'ospedale cittadino, dottor Giovanni Monza, dopo una indagine interna, ha confermato quanto denunciato dallo stesso operaio presso l'ufficio pubblica tutela dell'azienda sanitaria di Como, dicendo al giornalista autore dell'intervista le seguenti parole: «È vero, quel paziente non è stato visitato per quattro giorni. Sulla sua cartella clinica non vi è traccia di assistenza medica dal 18 al 22 giugno»,

l'interrogante chiede di sapere:

se tali notizie corrispondano al vero;

in caso affermativo, quali misure il Ministro in indirizzo intenda prendere nei confronti dei responsabili di tale eclatante esempio di malasanità.

(4-15952)

MARRI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente.* – Premesso:

che l'ENEA, compreso tra i principali enti di ricerca d'Italia, ha come direttore generale da circa due anni il dottor Renato Strada, laureato in filosofia, assunto con stipendio principesco nonostante la assoluta carenza di requisiti;

che in questo periodo il dottor Strada ha messo in evidenza la mancanza di qualunque capacità gestionale, trascinando l'organizzazione dell'ente, della quale avrebbe dovuto essere responsabile, nel caos più completo;

che tale disarticolazione della struttura dell'ente è avvenuta utilizzando la tattica di formare gruppi di lavoro, posti al di fuori della struttura ordinaria, a dirigere i quali sono stati officiati unicamente dipendenti disposti a svolgere le attività indicate dallo stesso direttore generale, prescindendo dagli interessi dell'ente, dalle indicazioni del consiglio di amministrazione e dai programmi di attività vigenti;

che inoltre il dottor Strada ha provveduto nel periodo in esame ad attribuire incarichi esterni di consulenza, spesso in affidamento diret-

to e quindi al di fuori della normativa, a società e consulenti esterni di sicuro affidamento personale;

che sull'argomento la Corte dei conti sta svolgendo un'inchiesta ed ha acquisito informazioni e documenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti;

quale sia il giudizio dei Ministri interrogati sull'argomento;

se siano al corrente del fatto che si prospetta la possibilità concreta che il dottor Strada venga confermato alla direzione generale dell'ente nonostante la dimostrata incapacità, i danni prodotti e la assoluta mancanza di requisiti oggettivi per una nuova nomina;

se questa possibilità sia conseguenza di pesanti, ripetuti interventi sui consiglieri messi in atto da un Ministro in carica in favore del suo amico personale dottor Renato Strada.

(4-15953)

PINTO. – *Ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali e ai Ministri per i beni e le attività culturali e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nel comune di Atrani in provincia di Salerno è sita una cappella palatina dedicata a San Salvatore De Birecto, monumento di eccezionale valenza artistica e culturale che si inserisce nella prestigiosa serie di testimonianze di architettura sacra del decimo secolo, espressione anche di un significativo valore storico, poiché in essa si celebrava il rito di incoronazione dei Duchi di Amalfi;

che l'anzidetto bene culturale, oggetto di un intervento di restauro nel 1995, non ha potuto vedere ancora completati gli essenziali lavori che pure erano stati all'epoca specificamente programmati;

che l'impegno di spesa occorrente per completare il predetto restauro risulta assolutamente modesto, ammontando a non più di 150 milioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

se, al fine di evitare un grave ed irreversibile degrado di così importante presidio culturale, storico ed artistico e per recuperare degnamente il percorso della cultura e delle tradizioni artistiche che si accompagnano alle stupende bellezze naturali della costiera amalfitana – di recente entrata a far parte, con provvedimento dell'UNESCO, del patrimonio dell'umanità –, non si ritenga di svolgere ogni possibile intervento per assicurare il completamento dei lavori di restauro della cappella in questione, tra l'altro promuovendo con la dovuta urgenza un concorso finanziario diretto del Ministero per i beni e le attività culturali;

se il Ministero o i Ministeri competenti intendano assumere idonee iniziative presso gli enti territoriali locali, nonché presso altre istituzioni pubbliche o private, volte a promuovere il recupero delle tante prestigiose testimonianze del passato nell'intera provincia di Salerno, suggerire opportune indicazioni per il recupero – in vista dell'imminente giubileo e dell'inizio del *Tertium millennium* – e la fruizione pubblica di così straordinarie strutture, da strappare all'incombente degrado e sulle quali sono tuttora possibili interventi, comportanti ragionevoli impegni

di spesa, al fine della loro compiuta valorizzazione. Tanto anche per ulteriormente incrementare il flusso del turismo culturale quale occasione e fonte di promozione economica e di lavoro.

(4-15954)

FALOMI, VEDOVATO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che in data 15 luglio 1999 una delegazione della 8ª Commissione permanente del Senato ha effettuato un sopralluogo all'aeroporto di Malpensa 2000 per assumere informazioni dirette sulle condizioni di operatività dello stesso aeroporto incontrando l'amministratore delegato e i responsabili della gestione della SEA, i responsabili del centro regionale e locale della ENAV, i rappresentanti sindacali dei lavoratori dell'aeroporto, i sindaci e i rappresentanti dei comitati dei cittadini dei comuni confinanti con l'aeroporto;

che nel corso di tale sopralluogo si è accertato che permangono difficoltà operative consistenti nella funzionalità dell'aeroporto che riguardano:

il sistema di smistamento dei bagagli che non è stato progettato e realizzato in funzione delle caratteristiche di transito tipiche di un aeroporto *hub*;

un elevato livello di conflittualità nei rapporti con i lavoratori;

la distanza troppo ravvicinata tra le due piste che non consente decolli e atterraggi contemporanei;

la necessità per tutti gli aerei che utilizzano la pista est di attraversare obbligatoriamente la pista ovest per raggiungere l'aerostazione determinando gravi limitazioni nella elasticità di utilizzo delle piste e ritardi nella movimentazione degli aerei;

un grave allarme sociale tra le popolazioni dei comuni circostanti interessati sia dall'attività aeroportuale diretta sia dai decolli e dagli atterraggi che provocano un livello di inquinamento acustico inaccettabile anche in relazione alla individuazione di rotte di decollo con sperequzioni evidenti della ripartizione dei disagi;

che sull'insieme di tali problemi sono in corso azioni coordinate che tendono alla individuazione di soluzioni che tuttavia non sono prevedibili a brevissimo termine e che, in particolare per carenze strutturali, per stessa ammissione dei responsabili di SEA, è necessaria l'esecuzione di lavori (raccordi a fondo piste, raccordi tra le piste, collegamenti tra i due *terminal*) non ancora avviati la cui durata è stata valutata dalla SEA nell'ordine di un anno;

che è stata avviata una procedura di valutazione di impatto ambientale riferita all'ipotizzato spostamento di ulteriori voli da Linate a Malpensa che si concluderà presumibilmente solo nel mese di ottobre, mentre sono in corso i lavori di una apposita commissione per l'individuazione di provvedimenti di mitigazione dell'inquinamento acustico;

che in questo quadro di grave *deficit* gestionale sembra assai problematico che l'aeroporto sia in grado di reggere in condizioni di accettabile funzionalità un ulteriore carico operativo determinato dallo

spostamento dei voli previsto per ottobre e che, comunque, è necessario conoscere preliminarmente i risultati della procedura di valutazione d'impatto ambientale e della commissione sull'inquinamento acustico,

si chiede di conoscere quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo per far fronte alle difficoltà accertate al fine di evitare che un ulteriore appesantimento del traffico aereo su Malpensa determini nuovi conflitti e tensioni che non possono non riverberarsi sulla immagine stessa dell'aeroporto di Malpensa e più in generale sull'intero sistema di trasporto aereo italiano.

(4-15955)

BOSI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che a Vidracco, un piccolo centro di 800 abitanti in provincia di Torino, situato in Valchiusella, il 13 giugno 1999 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale;

che è risultato eletto sindaco il signor Antonio Nigro, detto Bisonte Quercia;

che il suddetto primo cittadino di Vidracco è il *leader* e guida spirituale della comunità New Age di Damanhur, composta da alcune centinaia di adepti;

che la comunità di Damanhur fu fondata nel 1977 e, come dichiarato letteralmente sul proprio sito Internet, si autodefinisce «Federazione di comunità e regioni con più di 800 cittadini, con propria struttura sociale e politica, un Costituzione,... una propria moneta, scuole e giornale quotidiano»;

che la suddetta comunità si è dotata di una propria struttura organizzativa fondata sulle seguenti figure:

1) re guida che determina la direzione generale nella nazione e veglia sulla realizzazione dei progetti politici individuati;

2) collegio di giustizia che vigila e dirime le controversie fra gli adepti;

3) governi comunitari che svolgono funzioni politiche ed amministrative;

4) regioni e referenti regionali che operano per l'organizzazione politica ed amministrativa;

5) direttivo, organismo composto da capi-nucleo;

6) assemblea dei cittadini ovvero assemblea di tutti gli adepti;

che tale comunità suddivisa in vari gruppi, si è insediata nella già spopolata Valchiusella dove ha acquistato 140 ettari di boschi e montagne nei quali, al di fuori da occhi indiscreti, ha realizzato abusivamente un tempio sotterraneo, il «Tempio dell'uomo», costituito da un labirinto di cunicoli e antri fino a raggiungere una profondità di circa 72 metri, nel quale si svolgono cerimonie e riti,

si chiede di sapere:

se la condizione di «guida spirituale» del signor Antonio Nigro sia compatibile con la carica di sindaco e conforme ai principi della legge 23 aprile 1981, n. 154;

se il giuramento di fedeltà alla Costituzione repubblicana sia da ritenersi valido, tenuto conto che il sindaco Nigro dirige una comunità con leggi proprie di dubbia costituzionalità;

se si ritenga che lo statuto e l'organizzazione della comunità di Damanhur siano conformi al dettato della Carta costituzionale (articolo 18) ed alle leggi dello Stato;

se i riti professati e celebrati dagli adepti della suddetta comunità siano rispettosi dei principi costituzionali di libertà ed uguaglianza dei cittadini;

se valuti che il cosiddetto collegio di giustizia della congregazione di Damanhur sia rispettoso dei diritti della persona ed in particolare del diritto alla difesa (articolo 24 ed articolo 25 della Costituzione);

se il sistema giudiziario interno alla comunità non sia in violazione dell'articolo 102 della Costituzione;

se la comunità di Damanhur rispetti le leggi dello Stato in materia fiscale, monetaria ed urbanistica.

(4-15956)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03002, del senatore Germanà, sulla riduzione delle competenze dell'ANAS in materia di rete stradale.